

MODELLI ORGANIZZATI PER L'AVVOCATURA



**MODELLI ORGANIZZATI
PER L'AVVOCATURA**

Questo studio è stato redatto in collaborazione tra Cassa Forense e la Fondazione Luigi Einaudi. Esso si propone di offrire un'analisi originale e approfondita, con l'intento di fornire un contributo significativo al dibattito in corso.

Il contenuto di questo dossier è originale e pubblicato sotto licenza Creative Commons BY 4.0, consentendo così una diffusione e un utilizzo responsabile delle informazioni presentate.

Si precisa che il dossier ha uno scopo puramente illustrativo e non costituisce un'esaustiva trattazione sugli argomenti trattati. Invitiamo i lettori a considerare queste informazioni come un punto di partenza per ulteriori riflessioni e ricerche.

SOMMARIO

Prefazione	5
Introduzione	7
1. Le ragioni dello studio	11
2. I dati sul lavoro in forma organizzata	13
3. L'organizzazione degli studi costituiti in forma societaria	20
4. La professione forense tra prestazione d'opera e attività d'impresa	23
5. La disciplina generale dell'associazione tra avvocati. L'art. 4 della legge professionale	27
6. Segue. L'associazione multidisciplinare	29
7. La previgente disciplina delle associazioni professionali nella Legge n. 1815 del 1939	29
8. Le associazioni professionali in forma non societaria dopo l'abrogazione, nel 2011, della legge del 1939	32
9. L'associazione in partecipazione	33
10. La società tra avvocati (S.t.A.) nel d.lgs. n. 96 del 2001: l'equiparazione con la S.n.c	35
11. Le società tra professionisti (S.t.P.) nella Legge n. 183 del 2011 e il problema dell'inapplicabilità alle attività degli studi legali	37
12. L'art. 4-bis della legge professionale: il rinvio alle forme societarie tipiche	41
13. Il raffronto tra le diverse discipline: Cass. Sez. Un. 19 luglio 2018, n. 19282	45
14. Soci, amministrazione e responsabilità nelle società tra avvocati di persone e di capitali	50
15. La S.t.A. nella forma della società semplice: i caratteri basilari del modello societario	52
16. La società in nome collettivo: i caratteri principali	55
17. La possibilità per le persone giuridiche di essere soci nella società di persone	58
18. Segue. La partecipazione di altre società o enti nella S.t.A.	61
19. Segue. La partecipazione di S.t.A. in altre società e i limiti dell'art. 18 L. P.	63
20. La società in accomandita semplice e per azioni: i rapporti tra i soci, divisi tra accomandatari ed accomandanti	65
21. La società per azioni: la fase genetica e il problema del conferimento	68
22. Segue. L'organo deliberativo: gli art.li 4bis e 18 L. P.	72
23. Segue. Le analoghe considerazioni per l'organo gestorio	75

24. Partecipazioni di S.t.A. di capitali in società terze	79
25. La società a responsabilità limitata: aspetti particolari rispetto alla S.p.a.	80
26. Strumenti finanziari	83
27. S.r.l.s.: problemi di incompatibilità con il modello ministeriale inderogabile	91
28. La società cooperativa: scopo mutualistico e peculiarità	92
29. La S.t.A. come cooperativa di lavoro e il divieto di attività in concorrenza tra i soci e la Cooperativa	96
30. La S.t.A. cooperativa: vantaggi e tutele previste nella l. n. 142 del 2001	98
31. La personalità e la responsabilità speciale dei soci professionisti della S.t.A. di capitali	99
32. Crisi d'impresa e società tra avvocati	100
33. L'esercizio societario della professione costituisce reddito d'impresa	101
34. Contratto di rete e S.t.A	101
35. La questione della doppia iscrizione alla gestione commercianti per il socio amministratore	104
36. Le norme contributive: il regolamento della Cassa Forense sulle società tra avvocati del 2021	105

Prefazione

dell'Avv. Valter Militi, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense

I numeri di Cassa Forense consegnano un quadro dell'Avvocatura significativamente diverso rispetto a qualche anno fa, con inversione del trend di crescita e aumento dell'età media degli iscritti.

Il fenomeno, cristallizzato nel rapporto 2024 redatto in collaborazione con il Censis, è principalmente riconducibile al diminuito numero di iscritti alla facoltà di Giurisprudenza (in linea con il calo demografico generale) ed alla scelta dei giovani di preferire la carriera in azienda o nella Pubblica Amministrazione.

Da una diversa angolazione, l'indagine Cassa/Censis si è occupata di analizzare la strutturazione degli studi, verificando come la parte preponderante degli avvocati operi ancora attraverso un modello monopersonale e il fenomeno aggregativo sia maggiormente diffuso nelle aree settentrionali del Paese. Dalle interviste dei colleghi è emersa, peraltro, una consapevolezza diffusa sulla necessità che la categoria promuova uno sviluppo dei modelli organizzativi più efficienti, meglio rispondenti alle richieste della società e del mercato.

La ricerca curata dalla Fondazione Einaudi muove in questa direzione, costituendo la ideale prosecuzione del tema affrontato nel 2023, la monocommittenza, che dei fenomeni societari costituisce un significativo spaccato, per provare ad offrire un quadro d'insieme di interesse per i colleghi.

L'adozione di un modello societario (sia esso una S.t.A., una S.t.P. o altra forma societaria), o comunque organizzativamente complesso, può, infatti, rappresentare, nel rispetto dei principi deontologici di libertà, autonomia ed indipendenza e del ruolo sociale dell'avvocato, un'opportunità per i legali italiani per:

- fornire servizi professionali più efficienti, performanti e multidisciplinari;
- rispondere alle pressanti e mutate esigenze di un mercato globale, che richiede sempre di più competenze integrate e diversificate;
- riorganizzare, migliorandolo, il lavoro all'interno degli studi, sia in termini di risorse umane che di costi;
- cavalcare l'innovazione tecnologica;
- usufruire di risorse di capitale e di un più agevole accesso al credito;
- garantire una maggiore sicurezza, non solo di carattere economico, nella gestione delle pratiche e dei servizi professionali offerti.

La crescente domanda di servizi specialistici, la variegata e complessa disciplina normativa e processuale, la necessità di affrontare in maniera efficace i processi di innovazione tecnologica, l'estensione dei settori potenziali di consulenza, l'esigenza di razionalizzare i costi, spingono i singoli professionisti del mondo legale verso forme di associazionismo (da quelle c.d. "ibride" a quelle più complesse), nella consapevolezza del valore della condivisione come strumento di crescita.

Cassa Forense ha adottato alcune misure volte a facilitare e sostenere i processi di aggregazione e associazione: si pensi ai bandi per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione dello studio legale ovvero alle agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento, all'acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati.

Esistono, peraltro, diversi fattori frenanti di tale processo di aggregazione.

L'odierno sistema fiscale disincentiva l'adozione di modelli associativi, laddove viene esclusa, ad esempio, la possibilità di fruire del regime forfettario nel caso di studio associato.

Vi è poi una certa ritrosia culturale che rallenta l'associazionismo nell'avvocatura: il rischio (o la paura) di perdita della propria indipendenza economica e professionale viene avvertito come il primo fattore che limita l'adozione di forme di organizzazione complesse.

Tutti questi temi hanno formato oggetto dello studio realizzato con la Fondazione Einaudi, con l'obiettivo di rappresentare, in modo sistematico, un articolato complesso normativo e fotografare una realtà assai composita: cogliere le esigenze del mondo legale e le possibili prospettive professionali per avviare una approfondita riflessione sul tema, coinvolgendo le diverse componenti dell'Avvocatura.

Introduzione

dell'avv. Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi

La possibilità per gli avvocati di costituire società per l'esercizio della professione ha portato negli ultimi anni a una trasformazione significativa nel panorama giuridico italiano, grazie anche a una normativa rinnovata e complessa che definisce nuovi ambiti di autonomia e responsabilità per le società tra avvocati (S.t.A.). Tale modello societario, regolamentato dall'art. 4-bis della Legge n. 247/2012, introduce la possibilità per gli studi legali di beneficiare delle economie di scala, delle risorse di capitale e dell'organizzazione strutturata, elementi già sperimentati con successo da altre professioni regolamentate. Le S.t.A. si inseriscono in un processo evolutivo della professione legale che, nel rispetto delle esigenze di indipendenza e deontologia professionale, abbraccia l'innovazione organizzativa e tecnologica per offrire servizi legali più efficienti e in linea con le richieste del mercato contemporaneo.

La scelta di esercitare la professione legale in forma societaria risponde a una duplice esigenza. Da una parte, vi è la necessità di rispondere alle pressioni competitive di un mercato sempre più globalizzato, che richiede a studi legali italiani una struttura capace di reggere la complessità e la portata di incarichi multidisciplinari, spesso di respiro internazionale. Dall'altra, l'organizzazione societaria rappresenta un'opportunità di razionalizzazione interna, consentendo una gestione ottimizzata delle risorse umane e dei mezzi economici, la riduzione dei costi operativi e una suddivisione delle responsabilità e dei ruoli all'interno dello studio, nonché l'accesso a nuove risorse per investimenti tecnologici.

L'art. 4-bis della legge professionale fornisce un quadro normativo che, pur garantendo flessibilità nella scelta delle forme societarie (società di persone, di capitali o cooperative), richiede un'organizzazione in linea con i principi di trasparenza e con le esigenze proprie della professione. La norma, infatti, impone alcune limitazioni specifiche alla composizione societaria, garantendo che almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale sociale siano detenuti da avvocati o altri professionisti iscritti ad albi, nonché che la maggioranza dell'organo di gestione sia costituita da avvocati. Questi requisiti hanno lo scopo di preservare l'indipendenza professionale e di evitare che la società, pur avvalendosi dei vantaggi della struttura societaria, possa incorrere nel rischio di un conflitto tra interessi commerciali e l'obbligo di tutela della clientela.

Le società tra avvocati, così configurate, possono apportare numerosi benefici tanto agli stessi professionisti quanto ai clienti. La struttura societaria permette di attrarre investitori, accedere a finanziamenti e gestire i rischi d'impresa in modo più agevole rispetto allo studio individuale. Questo consente di affrontare progetti di ampio respiro e di disporre di un'organizzazione idonea a garantire continuità nell'erogazione dei servizi, anche in situazioni di crisi o cambiamento. Gli avvocati possono inoltre beneficiare di una pianificazione fiscale e amministrativa più articolata, oltre a essere in grado di diversificare le proprie attività attraverso servizi accessori e multidisciplinari, offerti grazie alla possibilità di integrare la rete con altre professionalità regolamentate.

La regolamentazione normativa delle S.t.A. bilancia l'autonomia dell'avvocato con una struttura di governance che richiede specifici requisiti, come l'obbligo che l'amministrazione sia affidata ai soci e la responsabilità personale del professionista per le prestazioni svolte. Queste disposizioni consentono di mantenere intatta la personalità della prestazione professionale, garantendo al cliente la certezza che il proprio avvocato, anche se membro di una società, resti pienamente responsabile per la qualità e la correttezza del servizio erogato. La norma, infatti, specifica che l'incarico debba essere eseguito da soci professionisti qualificati, i quali, oltre a rispondere personalmente, assicurano l'indipendenza e l'imparzialità della prestazione, dichiarando eventuali conflitti d'interesse e incompatibilità, in un'ottica di trasparenza e di tutela del cliente.

Un altro aspetto importante del modello societario è il potenziale di innovazione e digitalizzazione che questo può stimolare negli studi legali. Le società tra avvocati, grazie a una struttura patrimoniale solida e alla capacità di attrarre risorse, sono infatti più propense a investire in tecnologia. Ciò consente di adottare strumenti di intelligenza artificiale per la gestione documentale e la ricerca giuridica, piattaforme digitali per il coordinamento dei gruppi di lavoro, software per l'archiviazione sicura e il trattamento riservato dei dati. Questi strumenti migliorano l'efficienza dello studio, riducono i tempi di gestione e garantiscono standard elevati di sicurezza, particolarmente importanti in un'epoca in cui la gestione dei dati e la riservatezza rappresentano aspetti critici per la reputazione professionale.

L'introduzione della S.t.A. ha anche una rilevanza significativa in termini di accessibilità e competitività nel settore legale. La struttura organizzativa rende gli studi legali più attrattivi per i nuovi professionisti, favorendo l'inserimento dei giovani e facilitando il passaggio generazionale, in un mercato che altrimenti rischia di essere appannaggio di realtà individuali con una struttura spesso poco innovativa. La competitività non è però solo rivolta all'interno del mercato legale; grazie alla possibilità di collaborare con altre figure professionali, le S.t.A. possono accedere a nuovi mercati e a una clientela diversificata, offrendo soluzioni integrate che rispondano in modo più completo alle esigenze dei clienti. È, infatti, sempre più evidente la richiesta di consulenze che uniscano competenze legali, fiscali e tecniche, permettendo agli studi di posizionarsi come referenti unici in progetti complessi che richiedono approcci multidisciplinari.

Non mancano, naturalmente, sfide e riflessioni. La partecipazione di soci non avvocati, pur essendo limitata, comporta la necessità di una gestione attenta della governance e di una regolamentazione chiara della compagine sociale per evitare che si verifichino situazioni di potenziale conflitto di interesse. Al contempo, la crescita della struttura societaria richiede un investimento in governance che mantenga un'attenzione continua ai requisiti di trasparenza e di rendicontazione. Le società tra avvocati sono, infatti, soggette alla disciplina deontologica, e qualsiasi violazione delle norme professionali da parte dei singoli soci o della società può comportare responsabilità sia per il singolo che per la S.t.A. In questo modo, il modello societario si configura come uno strumento di crescita e innovazione, ma al contempo sottopone la struttura a controlli e obblighi stringenti, pensati per preservare il corretto esercizio della professione e la fiducia del pubblico.

Infine, la distribuzione dei ricavi nelle S.t.A. rappresenta un elemento chiave per incentivare l'impegno e il contributo di ciascun socio e collaboratore, premiando il merito e le capacità individuali. Nei grandi studi, l'introduzione di criteri di produttività e contributo economico all'interno del sistema di ripartizione può promuovere una cultura aziendale orientata ai risultati, migliorando la competitività della società e la qualità dei servizi resi. Gli studi di dimensioni minori o medie possono invece optare per una gestione più flessibile, basata su accordi interni che tengano conto delle esigenze e delle aspettative di tutti i soci, al fine di garantire una continuità nella gestione e una condivisione degli obiettivi strategici.

Questo studio intende offrire una panoramica completa su questi temi, ponendo in rilievo le sfide e le opportunità che le società tra avvocati rappresentano per il futuro della professione forense. L'obiettivo è quello di favorire una crescita sostenibile del settore legale, all'interno di un sistema che sappia coniugare l'esigenza di efficienza e modernizzazione con il rispetto dei principi deontologici e con la responsabilità sociale che la professione legale storicamente detiene. La possibilità di adottare strutture societarie consente, infatti, agli avvocati di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato, senza però abdicare ai valori e all'etica che da sempre caratterizzano la professione. Si tratta di un percorso di evoluzione consapevole che pone la professione legale italiana all'avanguardia, offrendo agli avvocati strumenti adeguati ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

In questa fase introduttiva, tuttavia, un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la situazione specifica degli studi legali attivi nell'ambito penale. A differenza degli studi civilisti e societari, la cui competitività oggi beneficia di modelli organizzativi strutturati e di dimensioni più grandi, il mercato del diritto penale tende ancora a premiare la personalità del singolo avvocato, la cui attività si caratterizza ancora fortemente per il rapporto *intuitu personae*. Nel settore penale, la reputazione e la visibilità del professionista rappresentano infatti il valore aggiunto principale che attrae la clientela, rispetto alla struttura societaria o alla dimensione dello studio legale.

Questa distinzione evidenzia come la figura dell'avvocato penalista mantenga un ruolo centrale e altamente personalizzato nella gestione dei casi, data la natura fortemente fiduciaria e diretta del rapporto con il cliente, che si basa spesso sulla percezione del valore e delle competenze del singolo professionista piuttosto che su una struttura organizzativa complessa. Sebbene l'organizzazione in forma societaria possa offrire vantaggi anche in ambito penale, come il supporto amministrativo e la condivisione di risorse, la predominanza della personalità del singolo avvocato rimane in molti casi un elemento chiave. In effetti, il cliente che si rivolge a uno studio penalista tende a valutare l'avvocato in base alla sua esperienza, al suo profilo pubblico e alla sua credibilità personale, aspetti che conferiscono al penalista un ruolo quasi insostituibile nella gestione del caso.

Questa riflessione sottolinea la complessità del percorso evolutivo che il modello societario rappresenta per la professione forense, la quale, pur con tutte le sue potenzialità, deve tenere conto delle specificità di ogni settore giuridico, valorizzando la struttura societaria laddove possa effettivamente apportare valore aggiunto, senza però forzare modelli che potrebbero non rispondere pienamente alle caratteristiche proprie della pratica

penale. In questo contesto, il modello societario potrebbe rappresentare per gli studi penalisti un'opportunità di sostegno e di rafforzamento dell'organizzazione, ma difficilmente ne sostituirà l'approccio personalistico, che resta un tratto distintivo del mercato legale penale.

Modelli organizzati per l'Avvocatura

dell'avv. Riccardo Fratini, PhD

1. Le ragioni dello studio

Il presente studio sull'esercizio del ministero forense in forma organizzata e associata si prefigge lo scopo di fare ordine nella frammentarietà della disciplina rispetto alle singole modalità di esercizio professionale.

La riforma del 2017, introduttiva delle disposizioni ora contenute negli artt. 4 e 4bis della Legge n. 247 del 2012, introducendo la possibilità per gli studi legali di costituirsi in forma di società tra avvocati (S.t.A.), ha rappresentato un'effettiva novità nel panorama legale, pur conservandosi la tradizionale possibilità di costituzione di associazioni professionali, nonché tenendo ferma la previgente disciplina relativa alle S.t.P., così come previsto dal d. lgs. n. 96 del 2001.

Gli studi legali costituiti in forma di società in Italia risultano più efficienti rispetto a quelli che esercitano la professione in forma individuale per diversi motivi riguardanti la gestione interna dello studio, l'impatto sul mercato legale e la qualità del servizio offerto ai clienti.

Dal punto di vista organizzativo, infatti, la struttura societaria consente una migliore organizzazione interna con una divisione più chiara dei ruoli e delle prestazioni, facilita l'adozione di economie di scala che riducono i costi per il cliente, nonché per il tramite della condivisione delle risorse.

Inoltre, le società offrono opportunità significative per la formazione e lo sviluppo professionale degli avvocati e del personale di supporto, rendendosi attrattive per i migliori talenti grazie a condizioni di lavoro più vantaggiose e percorsi di carriera ben definiti.

Dal punto di vista finanziario, le società possono accedere più facilmente a capitali e finanziamenti, incrementando la loro capacità di investimento e crescita, nonché delle linee di credito previste per l'esercizio della professione forense. A titolo esemplificativo, le S.t.A potranno godere, infatti, di finanziamenti ad opera del fondo di garanzia per le PMI, a condizione, però, che tutti i soci siano avvocati¹.

Per quanto riguarda i servizi al cliente, gli studi legali in forma di società sono in grado di offrire una gamma più ampia di servizi legali e interdisciplinari, rispondendo meglio alle esigenze complesse dei clienti e garantendo una continuità del servizio e una qualità costante.

La presenza di studi legali strutturati come società introduce un elemento di concorrenza nel mercato settoriale, incentivando tutti gli attori a migliorare i propri servizi e stimolando l'innovazione, che porta a nuovi modelli di *business* e a prestazioni legali più accessibili e convenienti. Gli studi legali in forma di società hanno introdotto più innovazioni *tech* nel servizio rispetto ai loro concorrenti tradizionali. In altri

¹ <https://www.cfnews.it/assistenza/fondo-di-garanzia-pmi/>, accesso: 30.07.2024

termini, un'accentuazione della concorrenza, mediante l'adozione dei modelli societari, produrrebbe anche un generale innalzamento della qualità dei servizi resi, grazie alla possibilità d'investimento offerta dai soci di capitale²

Infine, le società risultano sia più attrezzate per garantire la conformità alle normative vigenti, grazie a strutture di *governance* più solide, sia soggette a requisiti di trasparenza e rendicontazione più stringenti, aumentando così la fiducia dei clienti e degli *stakeholder*.

In sintesi, l'analisi degli studi legali in forma di società in Italia è cruciale per comprendere come queste entità possano migliorare l'efficienza interna, la qualità del servizio al cliente, la competitività del mercato legale, offrendo, al contempo, maggiori opportunità di crescita e di sviluppo per i professionisti del settore.

Tuttavia, occorre un necessario bilanciamento tra i menzionati benefici e la particolarità della prestazione professionale dell'avvocato sia in riferimento alla sua riconduzione all'attività professionale autonoma, particolare in ragione della presenza di un ordine professionale, sia con riguardo alla storica incompatibilità tra libera professione ed esercizio dell'attività d'impresa, che permane nonostante l'intessitura più flessibile dell'attuale normativa.

Inoltre, lo studio unitario del fenomeno associativo nell'avvocatura conduce ad un'analisi ulteriore, con esclusiva attenzione al diritto societario, delle peculiarità dei modelli societari tipici con i limiti e i requisiti organizzativi previsti dalla legge professionale.

L'unione di questi approcci conduce attraverso lo studio del lavoro del singolo professionista all'interno dell'organizzazione e del rapporto tra il suo conferimento in termini di prestazione di lavoro e la rilevanza della struttura nel miglioramento dell'efficienza della stessa.

La medesima questione, infatti, pur nella diversa forma che caratterizza la generale disciplina della società, si pone in relazione al lavoro del socio nella società, che conferisca, invece di danaro o beni o crediti, la propria attività nelle società di persone a scopo di lucro (artt. 2247; 2263, c. 2; 2286, c. 2, cod. civ.), partecipando ai guadagni ed alle perdite insieme agli altri soci.

Tuttavia, nelle società per azioni è escluso il conferimento di prestazioni d'opera (art. 2342, c. 5, cod. civ.), ma l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie.

Lo studio si propone quindi di analizzare le intersezioni tra le questioni storiche, organizzative e di compatibilità con i singoli modelli societari del lavoro dell'avvocato organizzato nelle diverse forme ammesse dalla Legge Professionale.

² G, SALEMME, *Facciamo il punto sui soci di capitale delle Sta italiane: arrivano per lo più dal mondo bancario, assicurativo e della gestione crediti E hanno un occhio sempre rivolto al lato tech*, in *Società (non solo) tra avvocati*, in *Legalcommunity*, MAG, quindicinale, 196, 27.02.2023

2. I dati sul lavoro in forma organizzata

La prima indagine, per comprendere la portata del fenomeno, concerne la ricostruzione statistica dell'esercizio in forma collettiva della professione, al fine di comprendere la sua diffusione prima del 2012 e l'adeguamento delle società costituite e costituenti con le interpolazioni successive a tale anno.

Ciò premesso, assume rilievo il dato sul numero delle realtà professionali costituite in forma associata, dalle quali emerge una notevole predilezione per le società di persone, in un clima di evidente contrasto tra la professione e l'attività d'impresa svolta tramite le società di capitali.

Forma giuridica	Singoli	S.N.C	SAS	ALTRE DIVERSE DA S.N.C E SAS	SPA - SAPA	S.R.L.	COOP. SOC.	COOP.	ALTRO	totale
Ateco 2007										
69101: attività degli studi legali	160455	21	38	7521	19	363	1	10	13	168441

Figura 1- Numero imprese riferite al codice ateco 69101 - Attività degli Studi Legali – Fonte: Istat

Il numero complessivo di società o studi organizzati in forma societaria che esercitano l'attività degli studi legali ammonterebbe, secondo ISTAT (2007), a 7.986. Questo dato può essere desunto dalla sottrazione dal totale degli operatori nella categoria delle attività degli studi legali (168.441) dei professionisti che esercitano individualmente la professione (160.455).

Il campione è costituito dalle attività degli studi legali esercitate in forma societaria, suddiviso tra società in nome collettivo (21), società in accomandita (38), altre società di persone diverse da S.n.c. e sas (7521), società per azioni (19), società a responsabilità limitata (363), cooperative (11) e altre forme di impresa (13).

La tendenza è mutata dopo il 2012, e in particolare, a seguito dell'emergenza pandemica.

Al 2022, invece, limitatamente al fenomeno delle S.t.A., si contavano 535 società tra avvocati attive in Italia, +23% rispetto al 2021. I dati riportati dallo studio "Tutti i numeri delle S.t.A. in Italia", pubblicato da Camera arbitrale di Milano e degli Uffici studi CCAA di Milano Monza – Brianza – Lodi in data 13 giugno 2022³, mostravano un effettivo e progressivo incremento della struttura societaria per lo svolgimento della professione forense.

³ Consultabile al link <https://www.camera-arbitrale.it/upload/documenti/dicono%20di%20noi/2022/mag%20legalcommunity-STA.pdf>, accesso effettuato in data 29 luglio 2024;

Dalla tabella che segue, si comprende che, sul totale, 396 sono società di capitale e 139 sono società di persone, e, ancora, che due S.t.A. su tre (il 67,3%) sono organizzate in forma di S.r.l.

Tabella 1 Fonte: elaborazione dati CAM e Uffici studi CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese al 31/12/2021 e confronto con dati del 31/12/2020 e 31/12/2016

Classe di Natura Giuridica	Natura Giuridica	Attive 31.12.2021	Peso %	Attive 31.12.2020	Attive 31.12.2016	Var. % 2021 / 2020	Var. % 2021 / 2016
Società di capitale	Società a responsabilità limitata	360	67,3%	274	48	31,4%	650,0%
	Società a responsabilità limitata con socio unico	2	0,4%	2	6	0,0%	-66,7%
	Società a responsabilità limitata semplificata	14	2,6%	10	6	40,0%	133,3%
	Società per azioni	20	3,7%	16	3	25,0%	566,7%
Totale		396	74,0%	302	63	31,1%	528,6%
Società di persone	Società in accomandita semplice	38	7,1%	31	14	22,6%	171,4%
	Società in nome collettivo	19	3,6%	14	3	35,7%	533,3%
	Società semplice	18	3,4%	18	17	0,0%	5,9%
	Studi tra professionisti	64	12,0%	69	83	-7,2%	-22,9%
	Totale		139	26,0%	132	117	5,3%
Totale Generale		535	100,0%	434	180	23,3%	197,2%

Inoltre, dalla medesima tabella, emergono dati sui ricavi delle *Società Tra Avvocati* (S.t.A.).

Secondo lo studio, i ricavi delle S.t.A. ammontano a 132 milioni di euro, rappresentando circa l'1,1% del valore del mercato legale italiano, stimato intorno ai 12 miliardi di euro. Sempre secondo lo studio, questa discrepanza rispetto alla percentuale delle S.t.A. sul totale degli studi legali in Italia indicherebbe che questo modello è prevalentemente diffuso tra le organizzazioni di piccole dimensioni o quelle create ex novo. Vi è da dire, tuttavia, che le 535 società che producono l'1,1% del totale del mercato, in termini di fatturato, rappresentano solo circa lo 0,3% degli operatori totali del mercato legale e quindi producono valore in misura più che proporzionale.

I grandi studi legali, invece, incontrano ancora ostacoli nel passaggio a questa nuova forma giuridica, prediligendo i modelli di associazione ordinaria o altri.

Tabella 2 Fonte: elaborazione dati CAM e Uffici studi CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi su dati AIDA Bureau Van Dijk, anno 2020

Ricavi delle Vendite delle Imprese Attive nelle "Attività degli Studi Legali" in Italia. Anno 2020. Valori in Migliaia di euro			
Regione	Ricavi (valori migliaia di Euro)	in N. bilanci	Media
Abruzzo	1.211	6	202
Calabria	145	2	73
Campania	10.554	34	310

Emilia-Romagna	5.553	19	292
Friuli-Venezia Giulia	85	1	85
Lazio	45.146	59	765
Liguria	843	5	169
Lombardia	49.340	62	796
Marche	1.155	8	144
Piemonte	3.245	10	325
Puglia	4.321	12	360
Sardegna	132	2	66
Sicilia	3.663	11	333
Toscana	1.412	13	109
Trentino-Alto Adige	348	2	174
Umbria	429	2	215
Veneto	4.174	20	209
Italia	131.758	278	474

Dalla tabella si desume che la distribuzione geografica dei ricavi delle S.t.A. premia prevedibilmente la Lombardia. La regione ospita 120 S.t.A., pari al 22,4% del totale nazionale, e registra ricavi annuali superiori a 49 milioni di euro, che rappresentano il 37,1% dei ricavi complessivi delle S.t.A., che ammontano a quasi 132 milioni di euro (dati riferiti ai bilanci del 2020).

Il Lazio si posiziona al secondo posto con 111 S.t.A., generando ricavi annuali complessivi di circa 45 milioni di euro, ossia il 34% del totale nazionale.

La Campania segue a distanza con 60 S.t.A. e ricavi annuali di circa 10 milioni di euro, che corrispondono appena al 7,5% del totale nazionale.

Tab. 40 - Distribuzione regionale degli iscritti alla Cassa Forense e numero degli avvocati per 1.000 abitanti. 2023 (v.a., val. % e valori per 1000 abitanti)

Regione	Totale iscritti	Val. %	Numero avvocati ogni 1.000 abitanti
Valle d'Aosta	165	0,1	1,3
Piemonte	9.726	4,1	2,3
Lombardia	35.910	15,2	3,6
Liguria	5.813	2,5	3,9
Veneto	12.503	5,3	2,6
Emilia-Romagna	13.553	5,7	3,0
Friuli-Venezia Giulia	2.571	1,1	2,2
Trentino-Alto Adige	1.866	0,8	1,7
Toscana	12.418	5,2	3,4
Lazio	33.200	14,0	5,8
Umbria	3.047	1,3	3,6
Marche	4.990	2,1	3,4
Abruzzo	5.404	2,3	4,3
Molise	1.450	0,6	5,0
Campania	33.787	14,3	6,0
Puglia	19.432	8,2	5,0
Basilicata	2.513	1,1	4,7
Calabria	12.050	5,1	6,6
Sicilia	21.608	9,1	4,5
Sardegna	4.940	2,1	3,1
Nord	82.107	34,7	3,0
Centro	53.655	22,6	4,6
Sud e Isole	101.184	42,7	5,1

Figura 2 - Numeri dell'avvocatura 2023 - Dati Cassa Forense

Con tutta evidenza, la distribuzione geografica delle S.t.A. è parimenti ancorata ai dati sulla diffusione geografica generale degli avvocati, che vede le tre regioni suddette come le più “professionalmente popolate”.

Più specificamente, i dati relativi alla diffusione delle S.t.A. sul territorio nazionale mostrano un corposo aumento del fenomeno, passando dal totale di 69 del 2017 alle quasi 600 del 2024, evidenziando una crescita esponenziale. Le regioni più virtuose nell’impiego del modello societario sono il Lazio e la Lombardia, il cui montante complessivo corrisponde a più di 300 elementi. L’impiego della società è ancora poco significativo in Basilicata, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Liguria, Abruzzo e Trentino-Alto Adige, la cui somma non raggiunge le 50 unità. Nelle altre regioni il fenomeno è mediamente esteso, variando il *range* da 15 a 41 S.t.A.

Regione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ABRUZZO	0	2	2	5	6	6	8	9
BASILICATA	0	1	1	1	1	1	1	2
CALABRIA	1	1	1	2	3	4	6	6
CAMPANIA	4	15	21	27	34	36	39	41
EMILIA ROMAGNA	4	11	17	22	28	31	34	34
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	1	1	1	2	3	3	3
LAZIO	14	32	46	61	79	98	117	127
LIGURIA	1	2	3	5	6	6	7	8
LOMBARDIA	17	37	57	85	116	147	169	176
MARCHE	4	5	5	8	10	9	13	15
MOLISE								
PIEMONTE	5	9	13	18	23	26	29	30
PUGLIA	9	10	11	13	17	21	24	24
SARDEGNA	0	1	2	5	6	6	6	6
SICILIA	0	6	11	14	21	25	25	27
TOSCANA	5	8	9	16	20	24	27	29
TRENTINO ALTO ADIGE	0	-	-	3	6	6	8	9
UMBRIA	3	3	3	3	4	5	5	5
VALLE D'AOSTA								
VENETO	2	8	17	25	32	37	39	38
Totale	69	152	220	314	414	491	560	589

Figura 3 - Numero StA per Regione - Dati Cassa Forense

Rispondentemente al dato ricognitivo, l'indagine sul fatturato medio delle società in esame è particolarmente rilevante nelle regioni numericamente più capienti, non mancando, tuttavia, casi in cui importanti fatturati medi *pro-capite* sono concentrati in circoscrizioni a bassa densità societaria. Premettendo che gli ultimi dati completi risalgono al 2022 e che la distribuzione geografica delle S.t.A è proporzionalmente analoga alla situazione attuale, i fatturati medi maggiori si sono registrati in Lombardia, Puglia, Trentino, Lazio e Liguria, di poco staccando Veneto, Emilia-Romagna e Campania. In quest'ultime il valore medio è sempre maggiore ai 300.000 euro annui, e in generale, su tutto il territorio nazionale, mai inferiore ai 100.000 euro, eccezion fatta per la Calabria in cui non si raggiunge la soglia dei 35.000 euro (soglia più che triplicata stando ai dati ancora provvisori del 2023). Il dato generale mostra che nel 2022 il fatturato medio nazionale, calcolato mediante il rapporto tra fatturato totale e dichiarazioni pervenute, è stato di circa 690.000 euro rispetto ai 655.000 dell'anno precedente.

REGIONE	2023 *	2022	2021
ABRUZZO	445.452	105.880	542.562
BASILICATA		-	-
CALABRIA	113.522	34.772	83.135
CAMPANIA	356.173	387.466	459.896
EMILIA ROMAGNA	502.868	482.121	392.865
FRIULI VENEZIA GIULIA	170.437	118.826	101.388
LAZIO	597.356	551.967	592.205
LIGURIA	232.973	540.030	373.260
LOMBARDIA	453.687	1.317.879	1.248.462
MARCHE		128.929	152.538
MOLISE			
PIEMONTE	348.685	277.958	238.915
PUGLIA	308.690	724.213	758.422
SARDEGNA	76.572	202.436	220.723
SICILIA	496.694	301.283	320.191
TOSCANA	315.308	285.886	318.957
TRENTINO ALTO ADIGE	822.678	597.361	295.103
UMBRIA	233.120	122.733	137.651
VALLE D'AOSTA			
VENETO	843.250	469.654	324.852
Totale	481.529	690.306	655.347

Figura 4 - Fatturato Medio StA per Regione - Dati Cassa Forense

Nonostante il dato generale sui fatturati medi delle società mostra che difficilmente il valore supera il milione (unico caso la Lombardia), mentre si deve dare conto del crescente numero di studi legali che in virtù dell'organizzazione complessa costituiscono modelli più virtuosi in termini numerici ed economici. I dati riportati dal *Corriere.it*, in un articolo del 18.06.2023, sono particolarmente eloquenti nell'affermare la crescita degli studi legali di maggiori dimensioni. In dettaglio, i 50 studi legali riportati nell'analisi impiegano più di 11.000 professionisti tra avvocati, praticanti e altre figure professionali, garantendo un fatturato medio per persona pari a 322.000 euro.

La fotografia scattata ai primi 50 studi, esponenti dell'avvocatura d'affari nazionale, ci restituisce l'immagine di una nicchia rispetto ai valori medi che caratterizzano la categoria forense. Considerando che il volume d'affari medio annuo di un avvocato italiano si attesta sui 66.519 euro, per un reddito medio di € 44.654 (ultimi dati relativi al 2022), il fatturato per professionista impiegato presso uno dei 50 studi anzidetti è mediamente quintuplicato rispetto al valore nazionale. In generale, il volume d'affari della categoria, nel 2021, è salito del 9,7% attestandosi a 14 miliardi di euro e ancora aumentato di un ulteriore 5,6% nel 2022. Rispetto a quest'ultimo dato, gli studi di cui si tratta hanno realizzato un volume d'affari complessivo di circa 3,25 miliardi di euro, costituendo, al 2021, circa il 24% del montante complessivo settoriale.

In particolare, i dati mostrati evidenziano la progressiva adozione dei modelli organizzativi complessi da parte di sempre più avvocati, producendo la rimodulazione dell'esercizio tradizionale della professione

forense, non più ascritta al funzionamento individuale dell'attività ma proiettata al metodo pluripersonale con sempre maggiore impiego delle forme tipiche societarie.

La tendenza espansiva non è casuale ma giustificata da una serie di vantaggi di natura organizzativa, economica e operativa, strettamente connessa alla struttura pluripersonale. In primo luogo, la forma societaria consente una gestione più efficiente delle risorse umane e professionali, poiché permette di integrare competenze specialistiche di diversi professionisti all'interno di un'unica entità. Ciò favorisce un miglior coordinamento delle attività e una suddivisione più funzionale dei compiti, con ricadute positive sulla qualità e tempestività delle prestazioni offerte in una pluralità di settori.

Sul piano economico, uno dei principali benefici è rappresentato dall'aumento della capacità operativa e, conseguentemente, dal potenziale incremento del fatturato che, come visto, tende all'aumento. La possibilità di disporre di un gruppo più ampio permette allo studio di assumere incarichi più complessi e numerosi, affrontando con maggiore efficienza le richieste della clientela. Inoltre, l'organizzazione societaria favorisce una maggiore continuità nell'erogazione dei servizi, riducendo i rischi legati alla dipendenza da singoli professionisti. Tale continuità risulta particolarmente vantaggiosa nella gestione di incarichi di lungo termine, di grande entità o multidisciplinari, aumentando la competitività dello studio sul mercato.

La struttura organizzativa complessa consente, inoltre, anche una migliore pianificazione fiscale e amministrativa. La forma societaria offre opportunità di ottimizzazione fiscale e di accesso a capitali, favorendo investimenti in tecnologie e strumenti innovativi, nonché, in formazione continua, elementi che possono contribuire a migliorare la qualità dei servizi legali offerti e, in ultima analisi, a incrementare i margini di profitto.

Per quanto attiene agli studi associati, prescindendo dalla precisa natura giuridica, invece, il numero di studi legali che adottano tale forma è rimasto pressoché stabile dal 2017, passando da 8810 alle 8684 del 2024 (-1,43%).

Più nel dettaglio, pur premettendo la natura minima delle variazioni, la tendenza deflattiva si è arrestato nel 2019 (calo nel biennio pari all'1,21%), stabilizzandosi nell'anno 2020, per poi riassumere andamento crescente sino all'anno corrente (+1,1 %).

Regione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ABRUZZO	184	179	182	182	182	182	183	183
BASILICATA	38	38	38	38	38	38	38	38
CALABRIA	268	261	255	252	254	253	254	255
CAMPANIA	889	874	850	850	855	856	857	856
EMILIA ROMAGNA	718	707	697	699	700	700	703	703
FRIULI VENEZIA GIULIA	170	168	165	162	163	165	165	165
LAZIO	1.026	1.000	985	991	995	996	1.003	1.004
LIGURIA	304	301	293	290	293	295	295	295
LOMBARDIA	1.606	1.604	1.606	1.612	1.616	1.624	1.637	1.637
MARCHE	300	291	285	286	285	285	286	286
MOLISE	48	46	46	44	44	44	45	45
PIEMONTE	584	589	583	582	582	585	585	585
PUGLIA	442	438	428	427	428	427	428	430
SARDEGNA	137	136	131	128	126	126	126	126
SICILIA	411	399	394	390	394	397	401	401
TOSCANA	664	657	648	650	650	654	655	652
TRENTINO ALTO ADIGE	157	154	159	159	159	160	160	160
UMBRIA	142	140	136	134	134	135	135	135
VALLE D'AOSTA	14	14	13	13	13	13	13	13
VENETO	708	707	697	701	702	705	714	715
Totale	8.810	8.703	8.591	8.590	8.613	8.640	8.683	8.684

Figura 5 - Numero Studi Associati per Regione - Dati Cassa Forense

3. L'organizzazione degli studi costituiti in forma societaria

Nello scenario degli studi legali italiani organizzati in forma societaria, emerge un quadro variegato che riflette la diversità delle strutture, delle dimensioni e delle forme giuridiche che caratterizzano il settore. La distribuzione geografica degli studi legali in forma societaria evidenzia una concentrazione maggiore nelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, dove l'economia e la domanda di servizi legali sono più elevate, favorendo lo sviluppo di strutture più articolate e multidisciplinari.

In termini di dimensione, gli studi legali organizzati in forma societaria si distinguono per una gamma che va dai piccoli studi, con meno di cinque avvocati e una struttura snella, fino alle grandi realtà con oltre trenta professionisti tra soci, associati e collaboratori. La presenza di studi con dimensioni medie (tra i 6 e i 30 avvocati) è particolarmente rilevante, in quanto questi riescono a combinare una specializzazione settoriale con una maggiore flessibilità organizzativa rispetto ai grandi studi. Questi studi di medie dimensioni rappresentano una componente importante del mercato legale italiano, rispondendo a una domanda diversificata che spazia dai servizi per le piccole e medie imprese alle consulenze per i privati. Gli studi più grandi, invece, sono spesso organizzati in forma diversa, che consenta loro di beneficiare di una struttura societaria formale pur mantenendo il focus sulle attività professionali e consulenziali.

Per quanto riguarda la composizione, la maggior parte degli studi legali presenta una struttura mista che include soci, avvocati associati, praticanti e collaboratori. I soci rappresentano solitamente una percentuale ridotta del totale degli avvocati, riflettendo il modello gerarchico tradizionale del settore legale,

in cui la progressione verso la partnership è legata a criteri di anzianità e risultati professionali. Gli avvocati associati, che costituiscono una porzione significativa della forza lavoro legale, sono spesso specializzati in specifiche aree del diritto e contribuiscono in maniera rilevante alla gestione dei casi e delle relazioni con i clienti. Inoltre, la presenza di un numero crescente di praticanti e collaboratori esterni riflette l'evoluzione verso una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, con molteplici figure professionali coinvolte nei progetti su base temporanea o per specifiche competenze. La distribuzione di genere tende a mostrare una prevalenza maschile, soprattutto tra i soci e i ruoli di maggiore responsabilità, anche se negli ultimi anni si è registrato un graduale aumento della presenza femminile, soprattutto tra i giovani avvocati e i collaboratori *junior*.

L'organizzazione interna degli studi varia significativamente, con modelli che spaziano dalla divisione per dipartimenti specialistici alla formazione di gruppi multidisciplinari, in grado di affrontare casi complessi che richiedono competenze diversificate. Negli studi più strutturati, la suddivisione in dipartimenti (ad esempio, diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, ecc.) facilita una specializzazione approfondita e permette una gestione più efficiente dei casi. Al contrario, negli studi più piccoli, la divisione del lavoro tende a essere meno formalizzata, con avvocati che si occupano di un'ampia gamma di questioni legali. La tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nell'organizzazione degli studi legali, con l'adozione di *software* per la gestione dei casi, archiviazione digitale e strumenti di collaborazione a distanza, che favoriscono lo sviluppo del lavoro agile o *smart working*, soprattutto negli studi più grandi e strutturati.

Il rapporto tra il fatturato generato dagli studi legali organizzati in forma societaria e la ripartizione dei ricavi tra soci e altre figure professionali riflette le dinamiche interne e le scelte strategiche delle diverse realtà. In generale, il fatturato di uno studio legale è strettamente correlato alla sua dimensione, alla specializzazione e al tipo di clientela servita. Gli studi di maggiori dimensioni, con una struttura articolata e una clientela prevalentemente aziendale, tendono a generare un fatturato significativamente più alto rispetto ai piccoli studi, i quali spesso si concentrano su pratiche meno remunerative, come le cause civili per privati o la consulenza a piccole imprese. Gli studi di medie dimensioni riescono spesso a trovare un equilibrio tra la fornitura di servizi a privati e quella a imprese, generando un fatturato intermedio che consente loro di diversificare i propri settori di intervento.

La ripartizione dei ricavi tra soci e altre figure professionali rispecchia generalmente il modello gerarchico dello studio e l'apporto dei singoli alla generazione del fatturato. I soci, che assumono la responsabilità della gestione strategica e della direzione dello studio, di norma percepiscono una parte significativa degli utili, sia come compenso fisso che sotto forma di ripartizione tradizionale degli stessi. Nei grandi studi legali, detta ripartizione dei ricavi tra i soci è spesso determinata in base a un sistema a punti, dove ciascun socio accumula crediti proporzionali al fatturato direttamente generato, alla clientela acquisita o gestita, e alla partecipazione ad attività non strettamente legali, come il marketing e la

formazione interna. Questo approccio incentiva la competizione interna e premia le capacità individuali, mantenendo però un equilibrio con le esigenze collettive dello studio.

Negli studi di dimensioni medio-piccole, la distribuzione dei ricavi tende a essere più flessibile e meno formalizzata, spesso basata su accordi interni tra i soci che tengono conto sia del contributo economico di ciascuno, sia di considerazioni di natura organizzativa e relazionale. In queste realtà, i soci possono decidere di ripartire una quota dei ricavi anche tra i collaboratori e gli avvocati associati, specialmente quando questi ultimi hanno contribuito in modo determinante alla gestione dei casi più complessi o al raggiungimento degli obiettivi economici prefissati. Questo modello di ripartizione inclusiva può risultare efficace per fidelizzare il personale e incentivare la partecipazione attiva alle attività dello studio, migliorando così la *performance* complessiva.

Le altre figure dello studio, come gli avvocati associati e i collaboratori, in genere ricevono compensi proporzionali alle attività svolte, spesso legati alla fatturazione generata dai casi seguiti o dalle ore impiegate. In molti studi, il compenso per queste figure è composto da una parte fissa e da una parte variabile, quest'ultima correlata al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato o alla conclusione di incarichi particolarmente rilevanti. Tale ripartizione è pensata per stimolare l'impegno e il coinvolgimento degli associati, riducendo al contempo il rischio finanziario per lo studio in periodi di calo della domanda. Inoltre, in alcuni studi è presente un sistema di *bonus* annuali che premia i collaboratori più produttivi o coloro che hanno dimostrato capacità particolari nel gestire situazioni complesse o acquisire nuovi clienti.

Il rapporto tra fatturato e ripartizione dei ricavi è altresì influenzato dalla forma giuridica dello studio. Gli studi organizzati possono adottare politiche più flessibili di distribuzione degli utili, grazie alla possibilità di regolamentare in modo più dettagliato i rapporti tra soci e di stabilire criteri di ripartizione variabili a seconda dei risultati ottenuti. Invece, negli studi che mantengono una struttura più tradizionale, la distribuzione dei ricavi tende a seguire una logica più stabile e meno soggetta a variazioni. In queste strutture, la ripartizione è spesso legata alle quote di partecipazione dei soci, con una minore possibilità di introdurre criteri da queste slegati, basati sul fatturato individuale o sulla produttività.

Complessivamente, il modo in cui viene gestito il rapporto tra il fatturato generato e la ripartizione dei ricavi può avere un impatto significativo sulla motivazione dei membri dello studio e sulla sua capacità di attrarre e trattenere talenti. Un sistema di distribuzione che riconosce e premia il merito e il contributo effettivo al successo dello studio tende a promuovere una cultura orientata ai risultati, contribuendo alla crescita sostenibile dell'attività.

Il rapporto tra i soci e le regole statutarie all'interno delle Società Tra Avvocati (S.t.A.) rivestono un ruolo cruciale nel definire la *governance* e le dinamiche interne di queste realtà professionali in forma societaria. Le regole statutarie, che costituiscono l'ossatura legale e organizzativa della società, delineano i diritti e i doveri dei soci, i criteri di partecipazione agli utili, le modalità di ingresso e uscita dalla compagine sociale, nonché la gestione delle decisioni strategiche. Tali regole assumono particolare rilievo nel contesto

delle S.t.A, poiché queste strutture richiedono una chiara definizione delle responsabilità e della gestione del rischio, dato che la natura collettiva dell'attività professionale impone una regolamentazione che garantisca l'equilibrio tra gli interessi dei singoli soci e quelli della società nel suo complesso.

Le norme statutarie spesso stabiliscono i requisiti per diventare soci, che possono includere criteri come l'anzianità professionale, il volume di affari generato, o il contributo alla crescita dello studio in termini di acquisizione di clientela. In molti casi, l'ingresso di nuovi soci avviene attraverso un percorso progressivo che prevede dapprima il coinvolgimento come associati, con la possibilità di diventare soci a pieno titolo dopo un determinato periodo o al raggiungimento di specifici obiettivi. Questo approccio è finalizzato a garantire che i soci novizi abbiano una solida conoscenza delle dinamiche interne dello studio e abbiano dimostrato un impegno continuativo, riducendo il rischio di conflitti e favorendo la coesione.

Le regole statutarie delle S.t.A rivestono un ruolo fondamentale anche nella definizione delle modalità di uscita dei soci. È frequente che gli statuti prevedano clausole di prelazione o opzioni di acquisto delle quote da parte degli altri soci in caso di recesso o uscita di un socio, al fine di evitare l'ingresso di soggetti estranei alla compagine originaria. Questo tipo di clausole serve a proteggere l'indipendenza e l'identità dello studio, assicurando che la compagine societaria mantenga una coerenza professionale e valoriale. Inoltre, negli stessi statuti possono essere presenti disposizioni specifiche che regolano il trattamento delle quote in caso di eventi particolari, come il pensionamento o il decesso di un socio, garantendo così la continuità della governance.

Il rapporto tra i soci e le regole statutarie nelle S.t.A. incide significativamente sull'efficacia della governance e sulla capacità dello studio di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato legale. Un sistema di regole ben strutturato favorisce la trasparenza e la chiarezza nei rapporti tra i soci, prevenendo situazioni di conflitto e agevolando la pianificazione strategica a lungo termine. La possibilità di prevedere, attraverso gli statuti, criteri di flessibilità nella gestione delle quote e delle decisioni può consentire allo studio di rispondere in modo agile alle sfide del mercato e di attrarre nuovi talenti, mantenendo al contempo un controllo rigoroso sulla qualità dei servizi e sull'identità dello studio.

4. La professione forense tra prestazione d'opera e attività d'impresa

Nell'ordinamento nostrano, il primo intervento di regolazione sistematica della professione forense giungeva con la L. 25 marzo 1926, n. 453, con la quale si distinguevano la figura dell'avvocato e quella di procuratore e si prevedeva l'iscrizione all'albo professionale necessario per l'esercizio di entrambe. In seguito, interveniva la razionalizzazione della materia, al fine di riordinarla, e l'intera disciplina normativa veniva raccolta in Regi Decreti, tra cui il R.D. n. 1578 del 1933.

Altre significative disposizioni erano contenute nella Legge n. 1815 del 1939, la quale introduceva una disciplina organica in materia di associazioni professionali, immettendo nell'ordinamento la prima vera forma di esercizio associativo della professione forense.

Nel Codice civile del 1942, invece, la regolamentazione di tali professioni era stata prevista dagli artt. 2229-2238, in connessione all'iscrizione all'albo degli avvocati, non mutando, dunque, l'impostazione precedente rispetto a quest'ultima, quale condizione abilitante all'esercizio professionale.

Si intersecavano così, nell'esame dello specifico tema, la questione pubblicistica, attinente alla disciplina della professione nel suo complesso e del suo rilievo esterno, e quella del rapporto tra l'avvocato e il cliente, che di per sé consiste in una relazione strettamente privatistica e soggetta, trattandosi comunque di un servizio, alle regole ordinarie del mercato, salvo alcuni correttivi.

Il piano privatistico, oltre che l'esplicito rinvio operato nell'art. 2230 cod. civ., colloca chiaramente la prestazione nell'ambito del contratto di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e ss. del codice. Tale disposizione, pur presentando indubbe connessioni normative con altre tipologie di cui al libro IV e con le figure contrattuali in cui si riscontra un obbligo di compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, presenta evidenti peculiarità.

Tali caratteristiche sono individuate nella fonte contrattuale dell'obbligazione, avente per oggetto il compimento di un'opera o un servizio, nella previsione di un corrispettivo, nell'utilizzazione di lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio quale fattore della prestazione (art. 2232 cod. civ.), nell'assenza di un vincolo di subordinazione (art. 2222 cod. civ.), oltreché da una certa episodicità ed estemporaneità del rapporto, che si sostanzia nell'esecuzione del singolo incarico che soddisfa l'interesse del committente.

Ne discende l'importanza dell'*intuitus personae*, ovverosia del rapporto strettamente fiduciario che viene a crearsi tra il professionista e il cliente, e cioè in un legame professionale infungibile di problematica compatibilità, per esempio, nelle ipotesi d'esercizio d'impresa, specie se a mezzo di società di capitali.

La distinzione tra la prestazione di lavoro autonomo dell'avvocato e il contratto di appalto risiede nel lavoro personale del contraente. Anche il contratto di appalto, infatti, prevede l'obbligo di compiere un'opera o un servizio dietro corrispettivo, senza subordinazione nei confronti del committente e con gestione autonoma del rischio. Tuttavia, nel lavoro autonomo dell'avvocato è il lavoro proprio del professionista a essere il fulcro della prestazione anche quando l'avvocato è supportato da membri dello studio e collaboratori (art. 2232 cod. civ.), seguendo un modello organizzativo simile a quello della piccola impresa. Al contrario, nel contratto di appalto, il contratto è stipulato da un soggetto, anche se persona fisica, inserito in un'organizzazione stabile d'impresa, dove l'appaltatore si avvale di lavoro subordinato.

Alla tradizionale descrizione dell'opera intellettuale dell'avvocato si affianca, nella realtà sociale, l'aumento dell'importanza dell'organizzazione all'interno degli studi legali. Con questa evoluzione si osserva un crescente utilizzo di lavoro subordinato (come personale di segreteria, *concierge*, autisti e altre figure) e una quasi totale esternalizzazione della componente intellettuale dell'opera a collaboratori. In particolare, nelle organizzazioni più grandi, i collaboratori svolgono la maggior parte, se non la totalità, della prestazione professionale. Questa pratica, come già menzionato, risulta non del tutto conforme all'essenzialità dell'*intuitus personae*.

Nel nostro ordinamento, come anticipato, il ruolo del professionista intellettuale è sempre stato distinto da quello dell'imprenditore. Le norme codicistiche, appunto, disciplinano per i professionisti una particolare fattispecie contrattuale: il contratto di prestazione d'opera intellettuale. All'interno di tale campo applicativo, però, rileva l'art. 2238 cod. civ., il quale, infatti, stabilisce che, se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applica la relativa normativa.

Più in dettaglio, anche la Corte di Cassazione ha, invero, stabilito che *«Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di una attività organizzata in forma d'impresa (...) in quanto svolga una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo, non meramente strumentale, che riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio»* (Cass. 7 aprile 2008, n. 8989).

In tutti questi casi i soggetti liberi professionisti diventano imprenditori proprio in ragione del fatto che svolgono una attività di per sé definibile come impresa: la circostanza che essi siano, al tempo stesso, professionisti intellettuali non impedisce - questo è il senso dell'art. 2238, 1° co. - di considerarli imprenditori.

In questi contesti, il professionista intellettuale non si limita alla mera erogazione del proprio lavoro intellettuale, ma assume anche un ruolo attivo di intermediario nel mercato, offrendo anche le prestazioni professionali di altri. Questo aspetto contraddistingue le associazioni professionali dalle attività imprenditoriali, poiché queste ultime implicano solitamente l'impiego di lavoro dipendente, mentre le prime si caratterizzano per una collaborazione tra professionisti, pur supportata da personale ausiliario.

L'evoluzione delle organizzazioni professionali verso il concetto di impresa non è soltanto un fenomeno fattuale e tangibile, ma comporta anche rilevanti conseguenze giuridiche. Questo mutamento rispecchia una prospettiva aggiornata sulla dinamica economica delle attività professionali e sulla stessa definizione di impresa. La definizione estensiva di impresa nel Codice civile comprende tutte le attività svolte professionalmente, senza distinzioni basate sull'organizzazione o sulla struttura adottata.

Questo principio si applica anche alla professione legale, dove la struttura tradizionale dello studio legale descritta può essere vista, in teoria, sia come esempio di lavoro autonomo che di piccola impresa, pur non potendosi definire come tale. Secondo l'art. 2083 del cod. civ., infatti, la figura dell'avvocato rientrerebbe nell'alveo di coloro che svolgono un'attività professionale organizzata principalmente con il proprio lavoro. La distinzione tra queste due nozioni ha più rilevanza sul piano teorico che su quello pratico. Questa sovrapposizione genera già una serie di implicazioni e permette di affermare che, nei rapporti privatistici e nel contesto specifico del suo ruolo, l'avvocato - e per traslato la società o

l'associazione tra avvocati - può essere considerato anche un operatore economico organizzato, seppur giuridicamente non inquadrabile come imprenditore.

La qualificazione di operatore economico dell'avvocato si desume persino dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha ritenuto che l'inderogabilità *in peius* rispetto agli onorari minimi stabiliti dall'organo professionale d'appartenenza violi la libera concorrenza, in quanto l'impossibilità dello scostamento peggiorativo impedirebbe la libera determinazione del compenso da parte del singolo operatore (sent. 23 novembre 2017, pronunciata nei casi c-427/16, *CHEZ Elektro Bulgaria A.D. c. Y.K.*, e c-428/16, *FrontEx International EAD c. E.Y.*).

Giunti a questi casi, dunque, occorrerebbe interrogarsi sull'esempio più estremo, in cui la forma aggregata e organizzata di esercizio della professione forense rompa ogni legame tra lavoro prevalentemente personale e prodotto intellettuale, per manifestarsi invece in termini di pura gestione di mezzi e persone che collaborano nello studio legale, sia esso organizzato in forma associativa o societaria.

Come si è già detto, proprio l'elemento organizzativo, tradizionalmente, infatti, pone il limite di demarcazione tra impresa e professione. Mentre nel lavoro autonomo l'opera o il servizio rimangono il risultato del lavoro dell'avvocato, nell'impresa, accanto allo svolgimento professionale dell'attività, si pone il fattore organizzativo che, per quanto minimo ed essenziale, travalica quello della produttività individuale del lavoratore autonomo, il quale si limita a svolgere l'attività ed applicare le nozioni professionali a lui proprie.

Tanto più la dimensione del fattore organizzativo cresce nella realtà fattuale del settore legale, tanto meno la distinzione predetta appare applicabile a tutti gli operatori del settore nel senso di qualificarli come lavoratori autonomi.

In altre professioni, la prestazione permane nell'alveo del lavoro autonomo solo finché la relazione con il committente si manifesti, nella realtà fattuale, nell'espletamento di una prestazione con carattere prevalentemente personale (art. 409 c.p.c.; art. 2 d. lgs. 81/2015), mentre laddove il prestatore abbia organizzato la propria attività assumendo la veste giuridica di struttura societaria, limitandosi a dirigere e coordinare i propri collaboratori, si è optato per il riconoscimento della natura di impresa a tutti gli effetti (come nel caso, ad esempio, degli agenti).

Nella professione legale, ciò malgrado, si tende a ricondurre ogni fenomeno alle caratteristiche proprie e alla disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale, sia nel caso in cui sia ormai minoritario o del tutto assente il lavoro personale del soggetto che ha pattuito la prestazione, sia nel caso, opposto, in cui il professionista collabori nell'organizzazione diretta da un altro avvocato.

5. La disciplina generale dell'associazione tra avvocati. L'art. 4 della legge professionale

In ogni caso, la legge professionale contempla ad oggi diverse ipotesi di esercizio della professione forense in forma associativa o societaria.

Ai sensi dell'art. 4 L.P., la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, purché l'incarico professionale sia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito, essendo nullo ogni patto contrario.

Come già esposto, la principale questione attinente alla spersonalizzazione dell'attività professionale in forma associata è la necessità di mantenere, in ogni caso, salva la natura fiduciaria e personale del rapporto professionale. In altri termini, l'associazione, implicando la messa a disposizione di più apporti professionali non può far venire meno la personalità dell'incarico professione verso l'avvocato scelto, in modo che l'esercizio professionale dell'avvocato di fiducia non si confonda e non si immedesimi nell'attività collettiva.

Vi sono due tipi di associazioni professionali contemplate dall'art. 4 L.P.: la prima a carattere multidisciplinare e la seconda a carattere esclusivo.

Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni multidisciplinare, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia.

Mentre, delle associazioni a carattere esclusivo, possono essere soci solo coloro che sono iscritti al relativo albo degli avvocati. Per di più, è previsto, per queste ultime, l'obbligo di iscrizione in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lettera l), e cioè la tenuta dell'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati.

Un'altra disposizione prevedeva che la sede dell'associazione fosse fissata nel circondario ove si trovasse il centro principale degli affari; tuttavia, la stessa è stata abrogata dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

Per quanto attiene alla riconoscibilità esterna delle prestazioni svolte all'interno dell'associazione, i professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. La violazione della rispondenza tra presenza di almeno un avvocato e la manifestazione esteriore dell'esercizio forense costituisce illecito disciplinare.

I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

Gli avvocati e le associazioni di cui all'art. 4 L.P. possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del cod. civ., della quale però si rinvia la trattazione al paragrafo 9.

L'associato in qualità di avvocato è escluso di diritto dall'associazione, se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso anche per effetto di quanto previsto dall'art. 2286 del cod. civ., in virtù del quale l'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Inoltre, il socio che abbia conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Nel caso di specie, in altre parole, l'esclusione è determinata dall'inadempimento, dalla perdita o dalla riduzione della capacità di agire, nonché dalla sopravvenuta inidoneità allo svolgimento dell'opera professionale.

La norma conclude stabilendo che le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali, chiaramente in ordine alla strutturazione personale del rapporto professionale che non costituisce l'esercizio di una impresa commerciale ma, nell'ottica del legislatore, l'elemento discrezionale si sostanzia nella collaborazione di soggetti esercenti prestazioni individuali, non separabili dalla loro storica inclusione nel lavoro autonomo, quantunque sussista un vincolo associativo. La mancanza di natura commerciale si desumeva in origine per le associazioni dall'ora abrogato art. 5 Legge Professionale (Legge n. 247 del 2012, di seguito L. P.) che, seppure contenente la Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, prescriveva, al c. 2, lett. m) che *" (...) l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento"*.

Le regole appena evidenziate sono comuni per tutte le tipologie di associazioni, senza distinzione alcuna.

Per quanto attiene, più nello specifico, all'associazione tra avvocati, si è stabilito che un praticante iscritto solo al relativo registro non può far parte dell'associazione tra avvocati, essendo irrilevante che il praticante sia abilitato al patrocinio, dato che il nuovo art. 41 L. P. ha cambiato profondamente il ruolo di tale figura, limitandone le funzioni a quelle sostitutive, e, in ogni caso, sotto la supervisione del *dominus* (CNF 24.9.2014, n. 60). È, invece, possibile costituire un'associazione tra avvocati che comprenda sia un avvocato iscritto nell'albo ordinario sia un avvocato iscritto in una sezione specifica dell'albo, nonostante

le differenze nei titoli di abilitazione, infatti, entrambe le iscrizioni rientrano nella categoria dell'albo forense (CNF 24.5.2017, n. 32).

6. Segue. L'associazione multidisciplinare

Come anticipato, l'art. 4 L. P. disciplina diverse forme associative ed esplicitamente distinguendo tra le associazioni tra avvocati e le associazioni multidisciplinari. Ciò vuol dire che le associazioni disciplinate all'art. 4, c. 1, della L.P. possono essere formate altresì da professionisti iscritti agli albi individuati da regolamento del Ministero della Giustizia, con l'esclusione delle tipologie di professionisti non soggetti all'obbligo di iscrizione, per le quali la Legge n. 4/2013 ammette l'esercizio «*in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente*» (art. 1, c. 4), non specificandosi il requisito della personalità della prestazione.

Da ciò ne consegue che le associazioni multidisciplinari potranno essere formate tra professionisti appartenenti a ordini o collegi professionali tassativamente stabiliti nel D.M. Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23, il quale enumera: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine nazionale dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri; ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; ordine degli spedizionieri doganali; collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati; collegio dei geometri e geometri laureati.

In altri termini, la professione forense può essere esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti, fatto fermo l'obbligo del preminente elemento personalistico.

7. La previgente disciplina delle associazioni professionali nella Legge n. 1815 del 1939

L'art. 1 della Legge n. 1815 del 1939 imponeva: «*le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati*».

La disposizione appare subito chiara nel contingentamento delle categorie professionali abilitate all'associazione professionale, stabilendo che esse coincidono con le professioni ordinistiche per le quali sia

necessaria l'abilitazione o il cui esercizio sia autorizzato da particolari disposizioni di legge, risultando controversa la possibilità di associazioni tra professionisti privi dei requisiti descritti.

Altra specificazione, attinente alla conoscibilità dell'oggetto professionale verso l'esterno, è l'obbligo di indicazione sia nella denominazione dell'ufficio che nelle relazioni professionali la dizione dell'attività svolta tra quelle indicate, il nome degli associati e i rispettivi titoli professionali.

L'esercizio associato delle professioni deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati in quanto la notificazione è necessaria per assicurare che l'organizzazione sindacale sia a conoscenza delle attività svolte dai propri membri in forma associata e possa così esercitare una corretta vigilanza e tutela degli interessi professionali e deontologici degli associati.

All'art. 2, invece, si stabiliva che «È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente art., società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria». La disposizione in parola, dimostrandosi particolarmente restrittiva in ragione dell'esclusione di qualsiasi tipo di esercizio ultroneo rispetto alla modalità associativa dell'art. 1, trovava giustificazione, oltreché nel carattere personale delle prestazioni offerte dai professionisti, nell'impedire che la struttura societaria fosse lo schermo per celare prestazioni svolte da soggetti non abilitati o non autorizzati al compito professionale, ed ancora, che tale modello fosse impiegato da soggetti professionalmente esclusi per motivi razziali⁴.

La disciplina normativa era laconica poiché non tipizzava né gli aspetti essenziali dell'associazione professionale, né si preoccupava di rilevare le peculiarità del fenomeno associativo rispetto ai modelli associati *pre* e *post* codicistici, sicché le coordinate del fenomeno erano state indicate dal diritto vivente della Cassazione.

La giurisprudenza di legittimità aveva interpretato i contenuti della legge, ritenendo «validi gli accordi conclusi da professionisti legittimati – disciplinati dall'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815 – relativi all'esercizio congiunto di professioni cosiddette protette per la pratica delle quali è richiesto un titolo specifico di abilitazione ed un'apposita autorizzazione – al fine di consentire la ripartizione delle spese e dei compensi, a patto che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni della suddetta norma riguardanti la denominazione dell'ufficio e l'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati». Il fondamento dell'argomentazione, come detto, era che gli artt. 1 e 2, Legge n. 1815 del 1939 erigevano un sistema in cui «l'esercizio associato delle professioni» era consentito esclusivamente nella forma associativa di cui al c. 1, «sempreché non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni da essa fissate in ordine alla denominazione dell'ufficio e alle indicazioni dei nomi

⁴ Più approfonditamente, M. SALAZAR, *Le associazioni e le società tra avvocati dopo la legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell'ordinamento forense: realtà e prospettive* documento sulle associazioni, in *Rassegna forense*, 3-4, 2013, 746 ss.

e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi da professionisti legittimati e soltanto da essi per l'esercizio congiunto, che non si risolve nell'esercizio comune, di professioni tutelate» (Cass. 12 marzo 1987, n. 2555).

In merito al problema dell'associazione professionale quale autonomo centro di imputazione di interessi, un primo orientamento giurisprudenziale aveva escluso l'autonoma riferibilità di rapporti all'associazione piuttosto che ai singoli professionisti, mentre una successiva giurisprudenza chiariva che *«nonostante (...) sia privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici»*. In altri termini, l'indagine sulla natura dell'associazione non avrebbe rilevato ai fini della autonoma imputazione di diritti ed obblighi in quanto *«vuoi che lo si qualifichi come una società semplice (...), vuoi che lo si configuri come un'associazione atipica o sui generis o comunque come un contratto associativo con rilevanza esterna (...), essa si presenta come un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti ed, appunto perciò, dotato di rilevanza esterna»*.

In sintesi, già nella vigenza di quella disciplina, seppure nella resa della prestazione professionale non poteva realizzarsi un'alterazione plurisoggettiva del rapporto professionale personale, *«allo studio associato, essendone riconosciuta dalla legge la configurabilità (sia pure a determinare condizioni ed in determinate forme), non può essere negata in termini generali la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi, né di conseguenza, la capacità di stare in giudizio per quanto attiene a tali diritti ed a tali obblighi» (Cass., 23 maggio 1997, n. 4628).*

Per quanto attiene alla responsabilità degli associati rispetto alle obbligazioni sociali, le conclusioni della giurisprudenza erano univoche nel senso di ritenere esclusa la responsabilità solidale degli associati prescindendo dalla qualificazione dell'associazione come centro autonomo d'imputazione o meno.

Più in dettaglio *«la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitus personae»*, e, quindi, *«anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima» (Cass. 23 maggio 1997, n. 4628)*, poiché l'associazione *«non assume la titolarità dei rapporti con i clienti, che continua a gravare sugli associati» (Cass. 21 ottobre 1997, n. 10354).*

In riferimento all'esclusione del socio, invece, si era discusso sulla possibilità di applicare anche alle associazioni *ex art. 1 della Legge in commento le norme su associazioni, consorzi e società*. La giurisprudenza aveva ritenuto che fosse conforme al tipo associativo, di cui si discorre, *«una clausola che*

preveda l'esclusione, sulla base della "deliberazione" di tutti gli altri associati all'unanimità, fatta eccezione dell'escludendo (...) perché anzi rafforza il legame associativo, sottraendolo ai voleri della semplice maggioranza»⁵.

In ogni caso, il modello associativo atipico previsto dalle disposizioni in parola era destinato ad esaurirsi in quanto abrogato dall' art. 10, c. 11, Legge n. 183 del 2011, la quale faceva salve esclusivamente le associazioni già esistenti.

8. Le associazioni professionali in forma non societaria dopo l'abrogazione, nel 2011, della legge del 1939

In prospettiva, a seguito dell'abrogazione della L. 1815 del 1939, il modello associativo tipico era individuato dall'art. 4 L. P., il quale, come già descritto, prevedeva due tipologie associative distinte in base alla professione degli associati e cioè le associazioni tra avvocati e le associazioni multidisciplinari.

È pur vero che le associazioni multidisciplinari non rappresentavano un'assoluta novità della legge professionale in quanto già all'art. 2, c. 1, lett. c), D. L. n. 223 del 2006 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006), era previsto, infatti, che fossero *«abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: (...) c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti»*.

In ogni caso, le associazioni già costituite antecedentemente venivano esentate da obblighi di adeguamento e tenute indenni dall'effetto dell'abrogazione, la quale, dunque, aveva efficacia esclusivamente *pro-futuro*, come stabilito all'art. 10, c. 9, della suddetta legge abrogante.

L'altra forma di associazione atipica veniva prevista dall'art. 1, c. 5, della Legge n. 4 del 2013, costituita tra uno o più avvocati e uno o più professionisti non organizzati in ordini o collegi.

La norma non prevedeva esplicitamente questa possibilità ma affermava che i professionisti non organizzati potessero esercitare le loro attività, diverse da quelle riservate *ex art. 2229 cod. civ.*, anche in forma associata, precisando, però, all'art. 2, c. 6 che *«ai professionisti di cui all'art. 1, c. 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente art., non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale»*.

In proposito, con parere n. 36/2017, il *Consiglio Nazionale Forense* ha stabilito che l'assunzione della qualità di associato ad una delle associazioni professionali *ex Legge n. 4 del 2013* non configura una causa di incompatibilità con l'iscrizione nell'albo degli avvocati, *«rientrando piuttosto nella libertà associativa dell'avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l'attività di cui all'oggetto della associazione anche senza esservi*

⁵ Più approfonditamente sulla rassegna giurisprudenziale, A. FUSARO, *La natura giuridica delle associazioni professionali nella giurisprudenza*, in NGCC, 2011, 559 ss.

iscritto (essendo la costituzione dell'associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)».

9. L'associazione in partecipazione

L'associazione in partecipazione, regolata dagli artt. 2549-2554 del cod. civ., è un contratto in cui un imprenditore (associante) concede a un altro soggetto (associato) la partecipazione agli utili dell'impresa o di specifici affari, in cambio di un determinato apporto.

Nel contratto di associazione in partecipazione, l'associante è il titolare dell'impresa e l'unico ad essere responsabile delle situazioni giuridiche (debiti e crediti) verso terzi. Internamente, salvo accordi diversi, l'associato assume il rischio d'impresa e partecipa sia agli utili sia alle perdite, con la limitazione che le perdite non possono superare il suo apporto (art. 2553 cod. civ.).

Inoltre, salvo diverso accordo, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o affare ad altre persone senza il consenso dell'associato precedente (art. 2550 cod. civ.). Questa disposizione protegge l'associato da una possibile riduzione degli utili dovuta a nuove partecipazioni.

L'associato può avere il potere di controllo sulla gestione dell'impresa o dell'affare, come previsto dal secondo comma dell'art. 2552 cod. civ., e ha sempre diritto al rendiconto annuale o finale sull'affare compiuto (terzo c. dell'art. 2552 cod. civ.).

Fino a giugno 2015, l'apporto dell'associato poteva consistere anche in una prestazione lavorativa. Tuttavia, l'art. 53 del d.lgs. n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato questa possibilità. Ora, ai sensi del secondo comma dell'art. 2549 del Cod. civ., se l'associato è una persona fisica, l'apporto non può includere prestazioni di lavoro. I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati prima del 25 giugno 2015 rimanevano validi fino alla loro naturale cessazione.

Prima del 25 giugno 2015, l'uso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro sollevava preoccupazioni legislative per prevenire abusi inerenti alla dissimulazione di rapporti di lavoro subordinato. A tal fine, l'art. 86, c. 2, del d.lgs. 276/2003 stabiliva che, in caso di rapporti senza effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore avrebbe avuto diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi previsti per il lavoro subordinato. Questo a meno che il datore di lavoro non dimostrasse, con adeguata documentazione, che la prestazione rientrava in una tipologia di lavoro specificamente disciplinata.

Nella particolare condizione dell'avvocato la preoccupazione relativa alla subordinazione è esclusa dall'art. 18, c. 1, lett. d), L.P., il quale indica chiaramente l'incompatibilità tra lavoro subordinato e

professione forense, il che avrebbe giustificato una esplicita esclusione di questa forma di apporto d'opera rispetto al generale divieto, che tuttavia non è stata prevista.

Resta, tuttavia, non abrogata la norma speciale prevista dall'art. 4, c. 8, L. P., la quale prescrive che «*Gli avvocati e le associazioni di cui al presente art. possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 e seguenti del cod. civ.*» e da ciò non potrebbe che desumersi che il divieto non si applichi all'apporto particolare dell'avvocato nell'esercizio del lavoro professionale (*lex posterior generalis non derogat priori specialis*)⁶.

In pratica, è dunque lecita in questa forma una collaborazione professionale tra un avvocato e uno studio legale, non continuativa, anche a tempo indeterminato, ma limitata a incarichi specifici.

Il contratto di associazione in partecipazione tra avvocati comporta tre problematiche principali.

La prima riguarda chi possa associare e chi possa essere associato. La questione si risolve nel senso che indistintamente si possono associare avvocati, associazioni e S.t.A. L'inciso "*fra loro*" nella formulazione del comma 8 dell'art. 4 L.P. consente di stipulare il contratto tra tutti questi soggetti, senza alcuna distinzione.

La seconda problematica è se l'avvocato possa associarsi in partecipazione con imprese commerciali, come società di recupero crediti, e ricevere come compenso una parte degli utili ricavati dall'impresa. La questione va risolta negativamente, sia perché l'inciso "*fra loro*" limita l'associazione ad avvocati, associazioni e S.t.A., sia perché un avvocato che si associa con un'impresa commerciale e riceve parte degli utili compromette la sua autonomia e indipendenza, commettendo un illecito deontologico (CNF 28 novembre 2000, n. 225), in violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense (poi "CDF"), il quale impedisce ogni conflitto di interessi con il cliente.

La terza problematica riguarda la possibilità di inserire nel contratto di associazione in partecipazione un patto che garantisca all'associato un importo fisso minimo mensile. La giurisprudenza ha stabilito che ciò non è possibile, poiché l'associazione in partecipazione comporta sempre un rischio di impresa per l'associato, incompatibile con la previsione di una somma fissa mensile (Cass. 17 aprile 2014, n. 8977).

Il limite, comunque, riguarderebbe unicamente gli avvocati che svolgano l'attività in forma individuale, dal momento che la legge limita il divieto al «*caso in cui l'associato sia una persona fisica*» (art. 2549, c. 2, cod. civ.), mentre nulla osterebbe all'accordo tra due realtà organizzate in forma associativa o societaria.

⁶ P. PASSALACQUA, Il "superamento" dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in *Biblioteca '20 maggio'*, 2, 2015, 331 ss.

10. La società tra avvocati (S.t.A.) nel d.lgs. n. 96 del 2001: l'equiparazione con la S.n.c.

Il Titolo II del d.lgs. n. 96 del 2001 è stato il primo atto volto a regolamentare l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria. La Direttiva 98/05/CE, sebbene non imponesse agli Stati membri l'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento figure societarie per la professione, ha spronato il legislatore sull'argomento, soprattutto a seguito dell'approvazione della Legge n. 226 del 1997, nota come legge Bersani, che aveva abolito il divieto generale di costituzione di società tra professionisti previsto dall'art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815.

L'espunzione dall'ordinamento del divieto previsto dall'art. 2 della Legge n. 1815 del 1939 non era sufficiente per consentire immediatamente la costituzione di società professionali. Infatti, era ancora in vigore la previsione dell'art. 1 della stessa legge, nonché l'obbligo di conformarsi a regolamenti applicativi.

Le ragioni per cui il legislatore ha deciso di abrogare la disposizione del 1939 sono principalmente legate ai vantaggi offerti dall'organizzazione del lavoro intellettuale in forma societaria, sia per i professionisti sia per i clienti. Le organizzazioni professionali e una parte della dottrina hanno evidenziato come l'organizzazione in gruppo migliori i risultati economici rispetto all'esercizio individuale, permettendo di offrire una gamma più ampia di servizi e di completare gli incarichi con maggiore rapidità. Inoltre, per i consumatori, vi è il vantaggio di poter accedere a una vasta gamma di servizi specializzati da un'unica struttura, con una riduzione dei costi e una maggiore garanzia di solvibilità in caso di errori nella prestazione.

Con il d.lgs.96 del 2001, dunque, si era colmato un vuoto normativo che era durato circa quattro anni.

La legge comunitaria, 21 dicembre 1999, n. 526, nel dettare i criteri cui si sarebbe dovuto attenere il legislatore delegato nell'emanazione della relativa disciplina, precisava che l'esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e di difesa in giudizio non avrebbe potuto *"in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato"* (art. 19, c. 2, lett. e).

La disciplina sulle società tra avvocati avrebbe dovuto inoltre dettare regole volte a stabilire la *"tipologia specifica quale società tra professionisti"*, l'*"obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti e ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale"*, e, ancora, l'*"esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi"*.

In conformità di tali principi, il d.lgs. n. 96 del 2001 ha quindi introdotto un modello di disciplina che tendeva ad un bilanciamento, stabilendo, da un lato, che *"L'attività professionale di rappresentanza, assistenza*

e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata in seguito società tra avvocati” (art. 16, c. 1) e, dall’altro, che “La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che disciplinano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del cod. civ.” (c. 2).

La scelta di fare riferimento a questa forma societaria, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci, è stata vista come una scelta quasi obbligata per evitare discriminazioni tra avvocati che esercitano individualmente e quelli che operano in società, rispetto al regime di responsabilità del professionista, che, nel caso di società di capitali, avrebbe prodotto una schermatura e un contingentamento di quest’ultima, limitata al solo patrimonio societario.

Tuttavia, va precisato che per le obbligazioni sociali derivanti dall’attività professionale, inerenti all’esercizio della professione, rispondono illimitatamente e solidalmente i professionisti incaricati, specificando che rispondono tutti i soci nel caso in cui si verifichi l’omissione dell’obbligo di comunicazione al cliente dei professionisti incaricati.

Parte della dottrina ha inteso il riferimento alla S.n.c., in altri termini, come l’unica modalità in grado di garantire la parificazione nell’esposizione patrimoniale rispetto alle obbligazioni contratte (e nel caso di specie, alla responsabilità professionale) che non pregiudicasse o, comunque, avvantaggiasse l’esercizio collettivo dell’attività forense rispetto all’esercizio tradizionale.

Come si desume la disciplina si scosta dall’art. 2291 cod. civ., il quale stabilisce che nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali senza distinzione per affari soggettivamente assegnati, regime, invece, che risulta applicabile per le obbligazioni sociali della S.t.A. non afferenti ad incarichi professionali.

La società tra avvocati è, inoltre, onerata dell’obbligo d’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese per fini di certificazione anagrafica e pubblicità-notizia.

In più, si precisa che *"la società non è soggetta a fallimento"*, ciò poiché la legge fallimentare si applica solo agli imprenditori che svolgono attività commerciale, infatti la società tra avvocati, avendo come oggetto esclusivo l’esercizio della professione dei soci, non può essere considerata tale.

Inoltre, l’art. 17 del decreto precisa che l’attività della società deve essere limitata all’esercizio della professione, e cioè, avere *«per oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione dei propri soci»* (art. 17, c. 2). Tuttavia, l’art. 16 affermando che la società tra avvocati costituisce l’unica forma societaria per l’esercizio dell’*«attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio»* (c. 1), parrebbe, invece, restringerne l’alveo dell’attività societaria alle sole condotte espressamente disciplinate.

L’interpretazione restrittiva è avvalorata dalla legge comunitaria all’art. 19, comma 2, lettera e), la quale, regolando esclusivamente le attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, sembrerebbe

escludere la ricomprensione nell'oggetto sociale delle attività non strettamente individuate. *A contrario*, però, escludere dall'oggetto sociale l'attività stragiudiziale, spesso preliminare rispetto al contenzioso, costituirebbe una scelta discutibile e limitativa del diritto alla difesa, poiché "parcellizzato" in funzione della veste formale in cui viene esercitato l'ufficio difensivo.

Per quanto attiene all'amministrazione, invece, l'art. 23 stabilisce che essa spetta ai soci e non può essere affidata a terzi, e, ancora, che salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

L'attribuzione *ex lege* ai soci dell'amministrazione derivava, in realtà, dal fatto che l'attuazione dell'oggetto sociale coincide con l'esercizio dell'attività professionale da parte dei soci professionisti, i quali, per tale ragione, assumerebbero quindi la veste di naturali gestori⁷.

11. Le società tra professionisti (S.t.P.) nella Legge n. 183 del 2011 e il problema dell'inapplicabilità alle attività degli studi legali

La disciplina della società tra professionisti è contenuta all'art. 10, cc. da 3 a 11, della Legge n. 183 del 2011.

L'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, prevedeva la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali. L'art. 2 di tale legge originariamente vietava il ricorso alla forma societaria e tale divieto è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si ricorda anche che l'art. 2, c. 1, lett. c), del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 e definitivamente convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (c.d. decreto Bersani) ha abrogato, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Tornando all'analisi dei tratti della legge 183 del 2011 che all'art. 10 regola la Società tra professionisti (S.t.P.), il c. 3, consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del cod. civ.).

È dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali.

⁷ Più diffusamente, S. CARACCILO, *Il diritto di stabilimento per la professione forense - commento*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 3, 2002, 237 ss.

Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà “società tra professionisti” (c. 5), che potrà svolgere anche diverse attività professionali (c.d. società multidisciplinare).

Per poter utilizzare la denominazione “società tra professionisti”, la società deve prevedere nell’atto costitutivo i seguenti requisiti (c. 4):

- esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- possibilità esclusiva per i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di assumere la qualità di soci; sono però ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;
- definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sia eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l’utente possa scegliere all’interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;
- definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.

In base al c. 6, il professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti e deve osservare il codice deontologico del proprio ordine (c. 7). La società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta.

Era rimessa ad un regolamento ministeriale, da approvare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la disciplina relativa all’esecuzione dell’incarico conferito alla società da parte di soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell’utente, all’incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell’ordine (c. 10) (e dunque presumibilmente la definizione di modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli ordini professionali). Il già menzionato decreto veniva adottato con D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, il quale si applicava alle società «*che esercitano attività professionali regolamentate, costituite secondo quanto stabilito dalla legge*», nonché alle «*associazioni professionali e alle società costituite prima dell’entrata in vigore della legge*». Secondo il decreto, la società professionale, al primo contatto con il cliente, deve fornire informazioni sul diritto del cliente di scegliere i professionisti che eseguiranno l’incarico, sulla possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio qualificato e sull’esistenza di eventuali conflitti di interesse tra cliente e società. Per consentire questa scelta, la società deve consegnare al cliente un elenco dei soci professionisti con le relative qualifiche e un elenco dei soci con finalità di investimento. La prova di questi obblighi e l’indicazione dei professionisti scelti dal cliente devono risultare da atto scritto.

Nell’esecuzione dell’incarico, il socio professionista può avvalersi della collaborazione di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità e, per attività particolari, di sostituti. I nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente, che può esprimere dissenso per iscritto entro tre giorni.

L'incompatibilità della partecipazione a più società professionali si applica anche alle società multidisciplinari e perdura per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine. Questa incompatibilità cessa con il recesso, l'esclusione o il trasferimento della partecipazione del socio. Un socio con finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo se rispetta i requisiti di onorabilità, non ha condanne definitive superiori a due anni per reati non colposi, non è stato cancellato da un albo per motivi disciplinari e non è soggetto a misure di prevenzione. Questi requisiti si applicano anche ai rappresentanti legali e agli amministratori delle società con finalità d'investimento. La mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integra un illecito disciplinare per la società e il singolo professionista.

La società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese per verificare l'incompatibilità e certificare l'anagrafica. La certificazione di iscrizione riporta la qualifica di società tra professionisti e l'iscrizione avviene secondo le modalità previste dai decreti del Presidente della Repubblica.

La società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri presso l'ordine o il collegio professionale dei soci. La società multidisciplinare si iscrive presso l'albo relativo all'attività prevalente. La domanda di iscrizione deve essere corredata dell'atto costitutivo, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e del certificato di iscrizione all'albo dei soci. Il consiglio dell'ordine verifica le disposizioni e iscrive la società nella sezione speciale, annotando le variazioni. L'iscrizione e le variazioni devono essere annotate anche nel registro delle imprese.

La cancellazione dall'albo avviene se la società non regolarizza entro tre mesi la perdita di un requisito. La società risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine a cui è iscritta e, se la violazione è collegata a direttive della società, la responsabilità del socio concorre con quella della società.

Il c. 11 abrogava la legge n. 1815 del 1939 sulle associazioni professionali.

La previsione del mantenimento delle forme associative professionali vigenti di cui al c. 9 non appariva coerente con l'abrogazione espressa della legge n. 1815 del 1939, che di tali associazioni costituisce la base normativa.

Tale disciplina, in aggiunta, nonostante la lettera delle disposizioni non prevede una espressa esclusione della professione forense, deve ritenersi non applicabile alla professione di avvocato, stante la disposizione delle leggi speciali che la regolavano al momento dell'entrata in vigore.

Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, agli artt. 16 e ss., prevede che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (S.t.P.), disciplinata dallo stesso d.lgs., ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo.

Questa inapplicabilità della legge sulle S.t.P multidisciplinari del 2011 alla professione di avvocato è stata affrontata dal CNF con il parere n. 64 del 2016, il quale concludeva parimenti per l'esclusione, secondo gli argomenti che di seguito si sintetizzano:

A) Innanzitutto, a parere del CNF, l'art. 18, c. 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile «con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico»; di qui, la conseguenza per cui l'avvocato può detenere partecipazioni societarie, ma gli è inibito, tranne nelle ipotesi eccezionali previste, l'esercizio di attività propriamente gestorie all'interno delle medesime collettività organizzate.

B) Con riguardo, invece, al diverso tema relativo all'esercizio dell'attività professionale forense in forma societaria, veniva precisato che «allo stato attuale l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari (per tali intendendo quelle che hanno ad oggetto attività professionali riservate a differenti professioni regolamentate, quali ad esempio, quelle che l'ordinamento riserva ai dottori commercialisti e agli avvocati)», nel senso che «la società multidisciplinare di cui al quesito non può, in ogni caso, esercitare la professione forense, salva restando la possibilità per un avvocato di parteciparvi, ma senza per essa poter svolgere la tipica e riservata attività forense».

Tali conclusioni sono state confermate anche dal parere CNF 15 dicembre 2022, n. 49 anche all'esito dell'introduzione dell'art. 4-bis della Legge n. 247/2012, disposizione inserita dall' art. 1, c. 141, lett. b, L. 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione dell'art. 5 della legge professionale che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

Con maggiore precisione, nel nuovo parere, il Cnf ha ribadito «che quanto alle incompatibilità, rimanendo pur sempre ferma la possibilità che l'avvocato detenga partecipazioni societarie, si ribadisce che, alla luce della normativa in vigore l'assunzione di una carica gestoria in una società è compatibile con la professione forense solo laddove, ai sensi del citato art. 18, c. 1, lett. c), l'attività della società amministrata dall'avvocato sia limitata alla sola «amministrazione di beni, personali o familiari». Ne deriva che l'incompatibilità afferisce all'esercizio dell'attività gestoria derivante dal proprio ruolo all'interno di una determinata società.

Quanto, invece, all'esercizio della professione forense a mezzo di società, il citato art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (S.t.A.) e, dunque, ammette l'esercizio in forma societaria della professione forense mercè l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del Codice civile (società di persone, di capitali o cooperative). Inoltre, la norma, tra l'altro, prevede che:

- la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;

- i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale;

- i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle S.t.A. è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un'attività gestoria societaria, essa è pienamente funzionale all'attività forense e, dunque, non è naturalmente ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all'art. 18, c. 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.

Insomma, in materia di S.t.A. vengono prescritte una serie di regole - di carattere speciale - volte a contemperare la forma societaria con l'attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell'avvocato; in particolare, la S.t.A. (anche S.r.l. o S.p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo (tipico e speciale) immaginato allo scopo di agevolare l'esercizio dell'attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e preservare la riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.

Trattasi certamente di una normativa speciale che prevale sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011, art. 10 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. (che pure aveva introdotto la fattispecie dell'esercizio in forma societaria dell'attività forense). D'altronde, in tal senso si è sostanzialmente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affermando che: «*Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art. 4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, c. 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati*» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19 luglio 2018, n. 19282).

L'esercizio dell'attività forense in forma societaria è riservato in via esclusiva, dunque, alle S.t.A. (ex art. 4-bis della Legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito alle società multidisciplinari esercitare l'attività forense in forma societaria; ciononostante, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all'art. 18 Legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi ad una Società tra Professioni multidisciplinare ex L. n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all'interno di tali società la tipica e riservata attività forense. (CNF, parere 15 dicembre 2022, n. 49).

12. L'art. 4-bis della legge professionale: il rinvio alle forme societarie tipiche

L'articolo 4 bis L.P., come già anticipato, ha introdotto una specifica disciplina delle società tra avvocati, fino ad allora regolata dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001 (c. 1, lett. b).

La legge professionale conteneva anche una delega all'art. 5, che doveva essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 agosto 2013, e stabiliva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escluda la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa sia tenuta al rispetto del codice deontologico forense e soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisca causa di esclusione dalla società;

j) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986);

k) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisca attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012);

l) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al d.lgs.2 febbraio 2001, n. 96.

L'art. 5, sebbene precisasse che la delega dovesse tenere conto delle previsioni dell'art. 10 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), che, nell'ambito di un percorso di riforma dei servizi professionali (poi attuato col D.P.R. 137/2012), per primo aveva dettato disposizioni sulle società tra professionisti, sottraeva le società tra avvocati all'applicazione della normativa generale sulle società tra professionisti dettata dal citato art. 10. Detta norma (come novellata dall'art. 9-bis del D.L. n. 1 del 2012, cosiddetto "decreto liberalizzazioni") prevedeva la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del cod. civ., così consentendo alle società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali e di società cooperative (per queste ultime, con un minimo 3 soci).

Per quanto riguarda la definizione dei principi e criteri direttivi di delega di cui al medesimo art. 5 della L. n. 247, il rinvio all'art. 10 della L. n. 183 del 2011 pareva essere residuale, considerato che alcuni dei già menzionati principi e criteri direttivi sono incompatibili con i contenuti del medesimo art. 10. Ciò valeva in particolare per la disciplina della compagine sociale: la possibilità di soci di solo capitale, sia pure in misura minoritaria, prevista dall'art. 10 ed esclusa dai principi di delega dell'art. 5 della L. n. 247 del 2012. L'art. 10 della legge n. 183 del 2011, che prevedeva anche la possibile costituzione di società multiprofessionali.

Tale ultima disciplina, tuttavia, come già chiarito, non è applicabile alla professione forense. Questo dibattito e altre questioni problematiche si traducevano nella mancata attuazione della delega contenuta nel già menzionato art. 5 e nella successiva introduzione ad opera della Legge n. 124 del 2017 (art. 1, c. 141) di un nuovo art. 4bis nella legge professionale, che segue una autonoma disciplina non correlata a quella delle società tra professionisti.

Il nuovo art. 4-bis della L. n. 247 del 2012 stabilisce:

- che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative; l'art. 4-bis, non prevedendo che i soci debbano essere esclusivamente avvocati, consente, quindi, la possibilità di soci di capitale (totale o parziale). Si recepiva, quindi, per tale profilo, il contenuto della segnalazione al Parlamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS1589 del 2019. Tale possibilità risultava, invece, esclusa sia dall'art. 5 della L. n. 247 che dall'art. 21 del d.lgs. n. 96 del 2001, che prevedevano che i soci dovessero essere esclusivamente avvocati. L'art. 10 della Legge n. 183 del 2011 ammetteva, invece, soci di solo capitale, anche se in misura minoritaria.
- la limitazione del ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti (siano essi avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto.

- il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposita sezione dell'albo degli avvocati (si riprende, quindi, il limite dei due terzi già previsto dall'art. 10 della legge di stabilità 2012).
- che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa;
- che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (lettera b) del c. 2, introdotta nel corso dell'esame in sede referente);
- che i componenti dell'organo di gestione della società tra avvocati non possono essere estranei alla compagine sociale e che i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (lettera c) del c. 2 come modificata nel corso dell'esame in sede referente);
- che è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
- che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità;
- che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società. La disposizione, per come formulata, esclude dunque che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale.

L'art. 4-bis stabilisce inoltre:

- che le società tra avvocati siano iscritte in apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- che debba essere conservata la personalità della prestazione professionale, pur se conferita alla società;
- che la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- che le società tra avvocati siano tenute a rispettare il codice deontologico forense e ad assoggettarsi alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. Il successivo art. 30 stabilisce che la società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. In tale ultimo caso, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro

Consiglio dell'Ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.

13. Il raffronto tra le diverse discipline: Cass. Sez. Un. 19 luglio 2018, n. 19282

La concorrenza tra le diverse discipline pro tempore applicabili che si è cercato di riassumere nei paragrafi che precedono è stata efficacemente riassunta e coordinata dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 19282 del 19 luglio 2018, che era stata investita della questione circa l'applicabilità della disciplina del 2011 sulle società tra professionisti multidisciplinari alla società tra avvocati costituita dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 bis L.P.

L'esercizio in comune dell'attività professionale veniva regolamentato, come già chiarito, per la prima volta con la L. 23 novembre 1939, n. 1815, che consentiva l'esercizio in forma associata della professione da parte di persone abilitate, ma con l'obbligo di utilizzare esclusivamente la dizione di "*studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario*" seguita dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati (art. 1); ogni diversa forma di esercizio associato di attività professionale era vietato (art. 2).

Il divieto veniva meno soltanto nel 1997 con l'abrogazione dell'art. 2 della L. n. 1815 del 1939 da parte dell'art. 24, c. 1, della L. 7 agosto 1997, n. 266, che al c. successivo rinviava la regolamentazione della materia ad un successivo decreto ministeriale, mai emanato (con conseguente permanente incertezza sul modello societario utilizzabile).

L'intera L. n. 1815 del 1939 veniva definitivamente abrogata soltanto dall'art. 10, c. 11, della L. n. 183 del 2011, ma prima di allora a disciplinare le società tra avvocati (e non quelle fra altri professionisti) era intervenuto il titolo II del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE.

In sintesi, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 96 del 2001 prevedeva che la società tra avvocati avesse quale oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione da parte dei propri soci (art. 17), tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato (art. 21, c. 1); la società deve essere iscritta nel registro delle imprese (nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti, con funzione di pubblicità notizia) e all'albo degli avvocati, nell'apposita sezione speciale (artt. 16 e 27); la ragione sociale deve contenere l'indicazione di "società tra avvocati" (acronimo S.t.A.); la partecipazione ad una S.t.A. è incompatibile con la partecipazione ad altra S.t.A. (art. 21, c. 2); l'amministrazione spetta ai soci (a ciascuno di essi disgiuntamente dagli altri, fatta salva eventuale diversa pattuizione) e non può essere affidata a terzi (art. 23); non è soggetta a fallimento (art. 16, c. 3); ai sensi dell'art. 24, c. 1, l'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; secondo l'art. 26, c. 1, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico, mentre la società risponde con il suo patrimonio; è sancita anche la responsabilità disciplinare della società (ai sensi dell'art.

30 essa risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione forense; se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società).

Qualche anno dopo, il D.L. n. 223 del 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2006 ha eliminato in linea generale il divieto di esercizio professionale di tipo interdisciplinare. La possibilità di costituire società di persone multidisciplinari è stata poi confermata, sempre in via generale (cioè, non con specifico riferimento agli avvocati), dall'art. 10, c. 8, della Legge n. 183 del 2011, modificato dal D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2012. Lo stesso articolo aveva poi introdotto ulteriori novità nell'intento di favorire la liberalizzazione del fenomeno delle società tra professionisti.

Il c. 3 dell'art. 10 consentiva *«la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del libro V del cod. civ.»*, vale a dire anche secondo i modelli delle società di capitali o cooperative di professionisti con almeno tre soci. Il c. 4 disponeva che potessero assumere la qualifica di "società tra professionisti" (nota anche con l'acronimo STP) le società il cui atto costitutivo preveda, tra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (lett. a), l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, ma in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (lett. b).

Sempre il citato c. 4 prevedeva che l'esecuzione dell'incarico professionale fosse curata solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (lett. c). Il c. 5 disponeva che la denominazione sociale dovesse comunque contenere l'indicazione di "società tra professionisti". Il c. 6 stabiliva l'incompatibilità in caso di partecipazione del socio a più STP e il c. 7 ribadiva l'obbligo dell'osservanza del codice deontologico del proprio ordine da parte dei soci professionisti e la soggezione della S.t.P al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Tuttavia, il c. 9 del citato art. 10 conteneva una clausola di salvaguardia che ha determinato non poche incertezze interpretative, poiché stabiliva che erano fatte *«salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge»*.

E fra tali modelli societari vi era anche quello delineato, nella vigenza di quella disposizione, specificamente per la professione forense, dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

La citata Legge n. 183 del 2011 si era limitata a dettare disposizioni di principio, demandando (art. 10, c. 10) l'attuazione delle materie non direttamente da essa disciplinate - ossia quelle di cui ai cc. 4, lett. c), 6

e 7), ad un regolamento da adottarsi dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (tale disciplina attuativa è contenuta, come già illustrato, nel D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34).

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale era intervenuta la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, la L. n. 247 del 2012, poi modificata, per gli aspetti che in questa sede interessano, dall'art. 1, c. 141, della L. 4 agosto 2017, n. 124 (v. meglio infra).

Nella sua formulazione originaria la nuova legge professionale si limitava, all'art. 4, a prevedere che la professione forense potesse essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, demandando al Governo, con la disposizione delegante contenuta nel successivo art. 5, la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria nel rispetto di principi e criteri direttivi fra i quali annoverava il principio secondo cui l'esercizio della professione forense in forma societaria sarebbe stato consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci fossero avvocati iscritti all'albo.

Restava, quindi, esclusa la partecipazione di soci di mero investimento o di soci non abilitati all'esercizio della professione forense.

Inoltre, sempre il citato art. 5 inseriva tra i principi e i criteri direttivi della delega anche la previsione che alla società tra avvocati si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al già menzionato d.lgs. n. 96 del 2001.

In tal modo ne confermava espressamente la vigenza, consentendo di superare i dubbi a riguardo derivanti dall'art. 2, c. 1, del cit. D.L. n. 223 del 2006, che, con disposizione generale valevole per tutte le libere professioni, aveva abrogato il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Infine, l'art. 1, c. 141, della Legge n. 124 del 2017, al dichiarato scopo di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, ha modificato le previsioni della legge di riforma dell'ordinamento forense n. 247 del 2012 sulle associazioni tra avvocati e multidisciplinari di cui all'art. 4 (eliminando il limite della partecipazione dell'avvocato ad una sola associazione) e, previa abrogazione espressa del cit. art. 5 della legge professionale (che, come detto, conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l'art. 4-bis.

Quest'ultimo conferma l'ammissibilità delle società di persone, di capitali o cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa

società; vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona (c. 1) e, al c. 2, lett. a), prevedendo che «*i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi*».

Si prevede poi che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati (lett. b) e che i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (lett. c).

Il c. 3 dispone che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità.

Il c. 4 ribadisce il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Il c. 5 dispone che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società. Il c. 6 ribadisce, infine, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Riepilogando, con l'entrata in vigore dell'art. 10 L. n. 183 del 2011 e, in particolare, della clausola di salvaguardia contenuta nel relativo c. 9, in tema di società tra professionisti si era determinata la coeva vigenza di due differenti cornici di riferimento, una generale e una speciale.

La prima era contenuta nel c. 4 dell'art. 10 L. n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di costituire società, anche di capitali, fra professionisti (in genere) e soci non professionisti (sia pure con alcune peculiari disposizioni concernenti i rapporti fra di essi, le maggioranze all'interno della società e l'esercizio dell'attività professionale con i relativi obblighi deontologici).

La seconda cornice di riferimento era quella di cui al cit. d.lgs. n. 96 del 2001, riferita ai soli avvocati (e non anche ad altri professionisti) e ritenuta ancora vigente grazie alla clausola di salvaguardia contenuta nel c. 9 dello stesso art. 10 L. n. 183 del 2011 («*Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*»).

La dizione legislativa era, dunque, chiara nel fare salvi i «modelli societari» (non semplicemente le società) già in vigore e, quindi, anche quelli di cui al d.lgs. n. 96 del 2001.

La più restrittiva esegesi, secondo cui tale clausola di salvaguardia avrebbe avuto l'unico scopo di garantire la validità delle società già costituite, escludendo la possibilità di costituirne di nuove secondo lo schema predisposto dal d.lgs. n. 96 del 2001, non solo collide con il tenore testuale della norma (là dove parla di «modelli societari» e non semplicemente di società), ma soprattutto trascurava che non vi sarebbe stato alcun bisogno di specificare la perdurante validità delle società già costituite sotto il vigore del suddetto d.lgs. n. 96 del 2001.

Ciò detto, la perdurante validità dei modelli societari di cui agli artt. 16 e ss. D. lgs. n. 96 del 2001 teoricamente poteva dare luogo a due ipotesi ermeneutiche alternative fra loro:

a) pur dopo l'art. 10 L. n. 183 del 2011 l'unico tipo di società tra avvocati sarebbe stato quello di cui alla *lex specialis* contenuta nel citato d.lgs. n. 96 del 2001 (in tal senso era orientata la prevalente dottrina);

b) oltre a tale tipo di società (note con l'acronimo S.t.A.) disciplinato dal cit. d.lgs. n. 96 del 2001, gli avvocati avrebbero potuto altresì costituire società tra professionisti (note con l'acronimo STP) ai sensi dell'art. 10 L. n. 183 del 2011 e, quindi, società anche di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o di soci di capitale (opinione - questa - di altra autorevole, seppur sostanzialmente isolata, voce di dottrina).

Osservava la Suprema Corte che, in realtà, l'avverbio «esclusivamente», contenuto nel citato art. 16 d.lgs. n. 96 del 2001, non consentiva per gli avvocati un concorso in via elettiva di entrambi i modelli societari che evitasse il conflitto tra le due norme (art. 16 cit. e art. 10 L. n. 183 del 2011).

Pertanto, in virtù del principio regolatore del conflitto di norme di pari rango secondo il quale *lex posterior generalis non derogat priori specialis*, doveva necessariamente darsi prevalenza al capo a) dell'alternativa che precede, ossia alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 96 del 2001, con conseguente divieto di STP tra avvocati regolate dall'art. 10 L. n. 183 del 2011.

Tuttavia, dopo l'ordinanza di rimessione n. 15278 del 20 giugno 2017, i termini della questione erano mutati grazie all'avvento dell'art. 4-bis della L. n. 247 del 2012 (art. inserito ad opera dell'art. 1, c. 141, L. n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del 2017), espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria, che - come sopra anticipato - dettando una compiuta e speciale disciplina delle società tra avvocati, esplicitamente al c. 2 consente anche la partecipazione di soci non avvocati seppur in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale.

In conclusione, prima del cit. art. 4-bis, l'unico, consentito, modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 L. n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

14. Soci, amministrazione e responsabilità nelle società tra avvocati di persone e di capitali

Come chiarito, dunque, nell'attuale panorama delineato dall'art. 4 bis L.P., «*L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative*».

Nelle società di persone, la struttura giuridica e amministrativa presenta caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dalle altre forme societarie. Tali società comprendono le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.) e le società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società di persone sono caratterizzate dalla prevalenza dell'elemento personale rispetto a quello patrimoniale. In altri termini, la figura dei soci assume un ruolo centrale e determinante per l'esistenza e il funzionamento della società stessa. Tale rilevanza personale si riflette anche nella responsabilità illimitata e solidale dei soci, salvo eccezioni previste per i soci accomandanti nelle società in accomandita semplice, i quali rispondono limitatamente alla quota conferita.

L'amministrazione nelle società di persone può essere disgiunta o congiunta, a seconda di quanto previsto nel contratto sociale. Nella modalità disgiuntiva, ogni socio amministratore ha il potere di compiere atti di gestione in maniera autonoma, mentre nella modalità congiuntiva è necessaria la partecipazione congiunta di tutti gli amministratori per il compimento degli atti di gestione. Il Codice civile consente una certa flessibilità nell'organizzazione amministrativa, permettendo ai soci di stabilire specifiche clausole e modalità di gestione nel contratto sociale.

La responsabilità dei soci varia a seconda del tipo di società. Nella società semplice, tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Nella società in nome collettivo, i soci sono parimenti responsabili in modo illimitato e solidale, senza alcuna distinzione. Diversamente, nella società in accomandita semplice, la responsabilità si distingue tra soci accomandatari e soci accomandanti: i primi rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, mentre i secondi rispondono limitatamente alla quota di capitale conferita.

I soci nelle società di persone possono essere distinti in base al loro ruolo e alla loro partecipazione nella gestione societaria. I soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice, hanno la responsabilità dell'amministrazione e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti partecipano solo agli utili e alle perdite nei limiti della quota conferita, senza intervenire nella gestione.

La costituzione di una società di persone richiede la redazione di un atto costitutivo, che deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla legge, come il nome della società, l'oggetto sociale, la sede, i conferimenti dei soci e le regole di funzionamento. L'atto costitutivo può essere stipulato per scrittura privata o atto pubblico e deve essere iscritto nel registro delle imprese per acquistare efficacia giuridica.

Le decisioni societarie vengono prese con il consenso dei soci, secondo le modalità previste nel contratto sociale. Le deliberazioni possono essere assunte a maggioranza o all'unanimità, a seconda della natura delle decisioni e di quanto stabilito nell'atto costitutivo. In caso di dissenso tra i soci, la legge prevede meccanismi di risoluzione dei conflitti e tutela delle minoranze.

In sintesi, le società di persone sono caratterizzate da una forte componente personale, una gestione flessibile e un'ampia responsabilità. La regolamentazione codicistica consente ai soci di adattare l'organizzazione e il funzionamento della società alle loro esigenze specifiche, pur mantenendo una struttura giuridica chiara e definita.

Le società di capitali rappresentano una tipologia societaria in cui l'elemento patrimoniale prevale su quello personale, ponendo l'accento sulla separazione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questa distinzione fondamentale comporta una serie di caratteristiche peculiari riguardanti l'amministrazione, la responsabilità e la struttura della compagine sociale. Le forme di società di capitali previste dall'ordinamento giuridico italiano sono la società per azioni (S.p.a.), la società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Nelle società di capitali, la responsabilità dei soci è limitata al conferimento di capitale sottoscritto. Ciò significa che, in caso di debiti o insolvenza, i creditori sociali possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società e non su quello personale dei soci. Questa limitazione di responsabilità rappresenta un elemento di forte attrazione per gli investitori, in quanto consente di minimizzare i rischi legati alla partecipazione societaria.

L'amministrazione delle società di capitali è affidata a organi specifici che variano in base al tipo di società. Nella società per azioni (S.p.a.), l'amministrazione può essere affidata a un consiglio di amministrazione, che può delegare parte dei propri poteri a uno o più amministratori delegati, o a un amministratore unico. La gestione deve comunque rispettare i principi di trasparenza e correttezza amministrativa, sottoponendosi al controllo del collegio sindacale o di altri organi di controllo previsti dalla legge. Nella società a responsabilità limitata (S.r.l.), l'amministrazione può essere esercitata da uno o più amministratori, anche in forma disgiunta o congiunta, a seconda di quanto stabilito nell'atto costitutivo.

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) presenta una particolare struttura amministrativa che combina elementi delle società di persone e delle società di capitali. In essa coesistono soci accomandatari, che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e sono responsabili dell'amministrazione, e soci

accomandanti, la cui responsabilità è limitata al capitale sottoscritto e che non partecipano all'amministrazione.

Le decisioni societarie nelle società di capitali sono prese dagli organi deliberativi competenti, principalmente dall'assemblea dei soci. Nell'assemblea ordinaria e straordinaria della S.p.a., i soci esercitano i propri diritti di voto in proporzione alle azioni possedute, deliberando su questioni come l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e dei sindaci, e le modifiche statutarie. Nella S.r.l., le decisioni possono essere prese dai soci mediante assemblea o anche per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, in base a quanto previsto dall'atto costitutivo.

La costituzione di una società di capitali richiede la redazione di un atto costitutivo, che deve essere stipulato per atto pubblico. Questo documento deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla legge, quali la denominazione sociale, l'oggetto sociale, la sede, il capitale sociale, la durata della società e le modalità di funzionamento degli organi societari. L'atto costitutivo, insieme allo statuto, deve essere depositato presso il registro delle imprese per conferire alla società personalità giuridica.

Un aspetto cruciale nelle società di capitali è il capitale sociale, che rappresenta il patrimonio iniziale necessario per il funzionamento della società e costituisce la garanzia per i creditori sociali. Il capitale sociale è suddiviso in azioni (S.p.a.) o quote (S.r.l.), che possono essere trasferite, con modalità e limitazioni stabilite dalla legge e dallo statuto societario.

In sintesi, le società di capitali si distinguono per la netta separazione tra patrimonio sociale e personale dei soci, una struttura amministrativa complessa e articolata, e una responsabilità limitata al capitale sottoscritto. Queste caratteristiche rendono le società di capitali particolarmente adatte per le attività imprenditoriali che richiedono significativi investimenti di capitale e una gestione strutturata e trasparente.

15. La S.t.A. nella forma della società semplice: i caratteri basilari del modello societario

La S.t.A., nella lettera dell'art. 4bis L.P. può essere costituita in ogni forma, come già visto, e dunque, si può desumere, anche in quella della società semplice, e ciò stante la tradizionale funzione di "contenitore" della S.s. e la necessaria natura non commerciale dell'attività.

La società semplice (S.s.), infatti, è un tipo di società di persone, disciplinata dagli artt. 2251-2290 cod. civ., che può avere per oggetto soltanto l'esercizio di attività non commerciale. Per la costituzione della società semplice non occorre rispettare una particolare forma, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti. Tuttavia, la previsione di un obbligo di iscrizione del contratto sociale una sezione speciale del

registro delle imprese, con efficacia di pubblicità legale, esclude di fatto la possibilità di costituzione in forma orale o per comportamenti concludenti.

Per quanto concerne i rapporti tra soci, ciascuno di essi è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, i soci sono tenuti ad effettuare conferimenti di pari valore. Tuttavia, nel caso della società tra avvocati, sembrerebbe che l'autonomia privata sia più limitata rispetto al tipo codicistico dalla previsione di quote di due terzi riservate ai soci avvocati o professionisti, il che implica anche che essi dovranno apportare la maggior parte del conferimento in denaro, visto che nella società di persone non sono ipotizzabili soci di mero capitale.

Oggetto del conferimento nella società semplice può essere qualunque bene suscettibile di valutazione economica, purché utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La partecipazione agli utili e alle perdite si presume proporzionale ai conferimenti e ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili, dopo l'approvazione del rendiconto.

L'amministrazione delle società semplici spetta normalmente a ciascun socio, disgiuntamente degli altri, ma nella S.t.A. la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (art. 4bis L.P., c. 2, lett. b), nessuno di essi può essere estraneo alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (lett. c).

In questo caso, ciascun socio amministratore può opporsi alle operazioni di gestione che un altro vuole compiere e prima che questa sia realizzata, salvo che lo statuto non disponga diversamente, pur nei limiti già illustrati. Nel caso di opposizione sull'operazione, decide la maggioranza dei soci in proporzione agli utili attribuiti.

Le società semplici possono, però, optare per un regime di amministrazione congiuntiva, affidata a più soci. In tal caso, il compimento delle operazioni di gestione richiede il consenso unanime dei soci amministratori, salvo che, per alcune operazioni, il contratto sociale non preveda una votazione a maggioranza.

In ogni caso, residua in capo a ciascun amministratore il potere di compiere, anche individualmente, atti di gestione, tanto nei casi di urgenza quanto per evitare un grave danno alla società. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di ottenere notizia delle operazioni di gestione realizzate dalla società, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere un rendiconto annuo.

Con riguardo ai rapporti con i terzi, la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Salvo diversa pattuizione, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si stende a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Per le obbligazioni

sociali risponde la società con il proprio patrimonio e, in via sussidiaria, i soci, con tutto il loro patrimonio personale presente e futuro, salve le norme speciali relative alla permanenza della responsabilità professionale degli avvocati soci della società che siano responsabili della singola attività professionale compiuta. Infatti, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti (art. 4bis, c. 3, L.P.).

Tale regime di responsabilità dei singoli può essere circoscritto al solo ammontare conferito per i soci non investiti del potere di rappresentanza della società e purché la deroga risulti da un apposito patto sociale portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, quale per esempio l'iscrizione nel registro delle imprese. Il creditore particolare del singolo socio può far valere i suoi diritti sulla quota di utili spettanti al debitore, può compiere tutti gli atti conservativi della quota e, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, può anche chiedere la liquidazione della quota del suo debitore.

Con riferimento al tema dello scioglimento della società, la società semplice si scioglie per decorso del termine, per conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, per volontà di tutti i soci, o di quelli sopravvissuti nel caso di morte del socio, per il venir meno della pluralità di soci, sempre che questa non sia ricostituita nel termine di sei mesi, e per le altre cause previste nel contratto sociale. A queste ipotesi codicistiche si aggiunge la disciplina speciale per cui il venire meno della condizione di prevalenza di due terzi dei soci avvocati o professionisti costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi (art. 4bis, c. 2, lett. a, L.P.).

Il verificarsi di una causa di scioglimento determina l'apertura della fase di liquidazione, con nomina di uno o più liquidatori da parte dei soci o, in mancanza di accordo, da parte del presidente del Tribunale. Estinti i debiti sociali, l'eventuale attivo residuo viene ripartito tra i soci in proporzione alla partecipazione di ciascuno ai guadagni.

Lo schema delineato permette una compatibilità teorica privilegiata tra l'esercizio dell'attività forense e la peculiare struttura della società semplice, in ragione sia della fortissima componente personalistica che caratterizza quest'ultima, sia in ordine alla semplicità di funzionamento e all'esclusione legislativa che tramite essa possa realizzarsi attività commerciale, risultando *ab origine* superata l'annosa questione sulla società tra avvocati come società senza impresa o, addirittura, di impresa civile.

16. La società in nome collettivo: i caratteri principali

Discorso analogo vale per la società in nome collettivo. La disciplina è, salvo previsioni esplicite, sovrapponibile a quella della società semplice, in virtù dell'espresso richiamo previsto dall'art. 2293 cod. civ.

Le peculiarità della S.n.c. sono costituite dall'inderogabilità dell'illimitatezza della garanzia patrimoniale dei soci e dalla possibile natura commerciale dell'attività svolta.

L'art. 2249 cod. civ. sancisce la residualità della S.N.C, affermando che le società che svolgono un'attività commerciale sono regolate dalla relativa disciplina, a meno che le parti non scelgano diversamente. Le parti possono scegliere espressamente di costituire una S.N.C per beneficiare di un'organizzazione flessibile, con ampio spazio per l'autonomia privata e ridotti costi di gestione, dove tutti i soci partecipano attivamente alla vita e all'amministrazione della società. Tuttavia, questi vantaggi sono bilanciati dalla responsabilità personale e illimitata di tutti i soci.

Questo regime di autonomia patrimoniale rende la S.N.C un tipo societario solitamente costituito da pochi soci legati da reciproca fiducia e non a caso questo era il tipo societario indicato anche nella disciplina originaria di cui al d.lgs. 96 del 2001.

La S.N.C può esercitare un'attività tra quelle elencate nell'art. 2195 cod. civ. deve rispettare gli obblighi di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2296 cod. civ.), inclusa l'eventuale istituzione di sedi secondarie (art. 2299 cod. civ.) e la tenuta delle scritture contabili da parte degli amministratori (art. 2302 cod. civ.), da conservare per dieci anni dopo la cancellazione della società (art. 2312 cod. civ.).

La relazione al codice del 1942 affermava che la S.N.C conserva i caratteri essenziali di organizzazione su base personale e responsabilità illimitata e solidale dei soci. La responsabilità illimitata è l'unico vero tratto indispensabile, riflettendo i vantaggi organizzativi derivanti da essa. I soci possono prevedere un'organizzazione capitalistica per una migliore efficienza imprenditoriale, in assenza di norme inderogabili che lo vietino.

La responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile nei rapporti esterni (art. 2291, co. 2, cod. civ.), mentre i soci possono regolare diversamente i loro rapporti interni. Questo tratto è comune anche alla società semplice e agli accomandatari della S.a.s., rendendolo pertinente a tutte le società personali. Tuttavia, solo la S.n.c. prevede la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci come elemento imprescindibile e tipico.

Chi entra in una S.N.C già costituita risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso (art. 2269 cod. civ.), e la responsabilità dei soci è sussidiaria rispetto a quella della società (art. 2305 cod. civ.). I creditori sociali devono prima escutere il patrimonio sociale prima di rivolgersi ai soci. La giurisprudenza ammette la possibilità di agire direttamente contro il singolo socio per ottenere un titolo esecutivo, anche per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Nella ragione sociale della tipologia societaria in parola deve essere riportato almeno il nome di uno dei soci (art. 2292, co. 1, cod. civ.), ma non necessariamente di un socio attuale. La responsabilità illimitata e la natura commerciale della società influenzano la partecipazione degli incapaci alla S.N.C, richiedendo l'osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 cod. civ. (art. 2294 cod. civ.). I minori, gli interdetti e gli inabilitati non possono partecipare *ex novo* ad una S.n.c., ma solo subentrare con le dovute autorizzazioni, mentre il minore emancipato può partecipare.

La società si costituisce necessariamente per contratto, non essendo ammesso un atto unilaterale, e non richiede una forma particolare se non quelle necessarie per la natura dei beni conferiti (art. 2251 cod. civ.). Per esempio, è richiesto l'atto scritto per contratti che conferiscono il godimento ultranovennale di beni immobili (art. 1350, co. 1, n. 9, cod. civ.). La forma pubblicitaria prescrive l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata per consentire l'iscrizione della società nel registro delle imprese, obbligo degli amministratori e del notaio (art. 2296 cod. civ.).

La pubblicità non incide sulla validità societaria, come evidenziato dall'art. 2297 cod. civ., che stabilisce che fino all'iscrizione nel registro delle imprese i rapporti con i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice, mantenendo la responsabilità illimitata e solidale dei soci. La mancata iscrizione comporta l'applicazione della disciplina della società semplice, con minore autonomia patrimoniale e beneficio di escussione (art. 2304 cod. civ.).

L'iscrizione nel registro delle imprese ha un significato peculiare, comportando il decorso del termine per l'opposizione dei creditori sociali o particolari in caso di riduzione reale del capitale sociale (art. 2306 cod. civ.) o proroga della società (art. 2307 cod. civ.).

L'atto costitutivo di una società, come previsto dall'art. 2295 cod. civ., deve includere il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio, il loro valore e il modo di valutazione; le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera; le norme per la ripartizione degli utili e le quote di ciascun socio negli utili e nelle perdite; e la durata della società.

Questi elementi sono necessari per la regolarità della società poiché devono essere menzionati nell'atto costitutivo da iscriverne al registro delle imprese. Tuttavia, i requisiti per la validità della S.n.c. derivano

dall'art. 2247 cod. civ. e dalle norme generali sul contratto, e la loro necessità prescinde dall'evidenza statutaria.

La durata della società non sembra essere un aspetto necessario, potendo esistere società contratte a tempo indeterminato. Questo è supportato dalla disciplina della proroga tacita, che permette a ogni socio di recedere dalla società *ex art.* 2285 cod. civ. e ai creditori particolari di chiedere la liquidazione della quota del loro debitore ai sensi dell'art. 2270 cod. civ. (art. 2307, co. 3, cod. civ.). La coerenza sistematica e l'ammissibilità delle società di capitali a tempo indeterminato suggeriscono una preferenza per un'interpretazione più liberale.

Il capitale sociale, non obbligatorio nella società semplice, è regolato in modo non stringente nella S.n.c. Infatti, non ci sono disposizioni che obbligano la società a dotarsi di un capitale minimo o a ridurlo obbligatoriamente in presenza di perdite. Non è richiesta l'indicazione del capitale sociale nell'atto costitutivo, ma solo dei conferimenti di ciascun socio, il loro valore e il modo di valutazione. Tuttavia, è vietato ripartire tra i soci somme non corrispondenti a utili realmente conseguiti, e non si può procedere alla ripartizione in presenza di perdite del capitale sociale senza prima reintegrarlo o ridurlo (art. 2303 cod. civ.). La riduzione reale del capitale sociale permette ai creditori sociali anteriori alla decisione di opporsi entro tre mesi dall'iscrizione, salvo autorizzazione del tribunale con adeguata garanzia (art. 2306 cod. civ.).

L'esposizione personale dei singoli soci rende meno importante una rigida disciplina del capitale sociale e della protezione dei creditori sociali. L'esiguità delle regole sui conferimenti e il capitale aprono al dibattito sulla necessità di capitalizzare tutti gli apporti dei soci, inclusi quelli di opera e servizi.

Le regole gestorie della S.n.c. prevedono che gli amministratori con potere di rappresentanza possano compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, eccetto le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura, purché iscritte nel registro delle imprese o effettivamente conosciute dai terzi (art. 2298 cod. civ.). Questo sistema è diverso da quello delle società di capitali, dove i limiti iscritti sono inopponibili ai terzi, salvo prova di danno intenzionale alla società (artt. 2384 e 2475 *bis* cod. civ.).

Anche nella S.t.A. costituita nella forma della S.n.c. si pongono i problemi già riscontrati nella società semplice tra avvocati: la "maggioranza" dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (art. 4bis L.P., c. 2, lett. b), nessuno di essi può essere estraneo alla compagine sociale e i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (lett. c).

In tema di scioglimento e liquidazione, alcune norme specifiche disciplinano aspetti legati alla commercialità e alle esigenze pubblicitarie, come il fallimento e il provvedimento dell'autorità governativa (art. 2308 cod. civ.). La nomina dei liquidatori deve essere iscritta (art. 2309 cod. civ.) e, una volta effettuata, la rappresentanza della società spetta a loro (art. 2310 cod. civ.). La mancata osservanza degli adempimenti

pubblicitari rende inopponibile ai terzi la carenza del potere gestorio e di rappresentanza dell'amministratore sostituito.

I liquidatori devono redigere il bilancio finale e il piano di riparto, comunicandoli ai soci, che possono impugnarli entro due mesi. L'approvazione del bilancio libera i liquidatori dagli obblighi verso i soci e permette la cancellazione della società, con i creditori sociali che possono agire contro i soci o i liquidatori per il mancato pagamento (art. 2312 cod. civ.). La liquidazione deve comunque definire i rapporti in essere, anche se le modalità possono variare.

Il rapporto tra liquidazione ed estinzione della società è stato problematico, ma la Corte costituzionale, con sent. 21 luglio 2000, n. 319, ha chiarito che il termine per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, anche per le società di persone, orientamento al quale si è adeguato lo stesso legislatore con la riforma del diritto societario del 2003.

17. La possibilità per le persone giuridiche di essere soci nella società di persone

Ferma restando la possibilità di esercitare direttamente la professione forense nelle forme della società semplice o in nome collettivo, resta da vagliare la possibilità di costituire per gli avvocati, una *holding* in queste forme, che, oltre all'esercizio dell'attività professionale, abbia tra gli scopi sociali anche l'acquisto di titolarità in imprese terze che abbiano scopi sociali analoghi o differenti da quelli previsti dall'art. 4bis L.P.

L'analisi di questa questione implica l'affermazione della liceità, nella normativa vigente, della partecipazione di una società tra avvocati, in qualsiasi forma costituita, in altre società, della compatibilità della disciplina della S.t.A. con i limiti previsti dall'art. 18 L.P. e l'analisi di come quest'ultima disposizione influisca sulle eventuali partecipazioni in società terze.

A prescindere dalla natura di società di persone o di capitali, la S.t.A. potrebbe partecipare ad altre società di persone o di capitali, ma non ad altre S.t.A., in quanto la partecipazione ad esse sembrerebbe doversi ritenere limitata alle persone fisiche.

Il problema non si pone per la partecipazione di S.t.A. nella compagine sociale di una società di capitali, in quanto l'acquisto di quote o azioni non implicherebbe alcuna incompatibilità tra il regime di autonomia patrimoniale scelto dalla S.t.A. e quello della società partecipata, né si porrebbe il problema dell'amministrazione della società controllata, che sarebbe regolata dalle norme sulla società di capitali, che non prevedono di norma che tutti i soci assumano l'amministrazione.

Al contrario, risulta problematica la partecipazione di società di capitali, se questa fosse in ipotesi la forma prescelta dalla S.t.A., nella compagine sociale di una società di persone.

Le disposizioni normative che, tuttavia, confermano la possibilità per le società di capitali di acquisire quote di altre società di persone sono l'art. 2361, c. 2, il quale prevede che: «L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio»; e l'art. 111 duodecies disp. att. cod. civ., il quale stabilisce che: «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, c. secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità l e ss. società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del d.lgs.9 aprile 1991, n.127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti».

Dal combinato disposto di queste due norme è desumibile la possibilità che una società di capitali assuma la qualifica di socio di una società di persone a responsabilità illimitata.

Un problema ulteriore si determina nel caso in cui la qualità di socio illimitatamente responsabile comporti l'attribuzione della qualità di amministratore, il che accade, salvo disposizioni sociali in senso contrario, in tutte le società di persone.

La legge nulla dice rispetto a tale problema. La maggior parte della dottrina, tuttavia, propende per la soluzione negativa, argomentando a partire dal fatto che, così, sfumerebbe il rapporto strettamente fiduciario tra organo rappresentativo e amministrativo. Nell'art. 2318, comma 2, cod. civ., ad esempio, è previsto che in una società in accomandita semplice l'amministrazione deve essere affidata esclusivamente ai soci illimitatamente responsabili; pertanto, ammettere la possibilità che i soci accomandatari siano delle società di capitali porterebbe, quale conseguenza, che alle stesse debba essere attribuito anche il potere di amministrare. Secondo alcuni, tale principio si può estendere per analogia anche alle società collettive e semplici, in quanto, sostenere che una persona giuridica possa solo partecipare una società di persone senza amministrarla, equivarrebbe a sostenere che le stesse società di capitali siano una categoria inferiore di soci, alla quale è inibito ricoprire il ruolo di amministratore. Altre soluzioni ermeneutiche, invece, propongono come soluzione la clausola statutaria che escluda esplicitamente che il socio-ente possa essere incaricato come amministratore, data l'assenza di esplicite norme di divieto in tal senso.

Nonostante questo dibattito non possa dirsi esaurito, ciò non comporta in alcun modo che le società non possano acquistare e detenere le partecipazioni anzidette, ponendosi solo una questione sul legittimo esercizio dei poteri di amministrazione.

Conclusioni diverse, invece, si sono raggiunte per le società di capitali, nelle quali, a parere del Consiglio Notarile di Milano «è legittima la clausola statutaria di S.p.a. o S.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società» (CN di Milano, massima 18 maggio 2007, n. 100).

Tale soluzione interpretativa, però, è stata subordinata alla sussistenza di alcune condizioni:

(a) la necessità della *designazione di un "rappresentante persona fisica"*, che esercita le funzioni di amministrazione; a tal riguardo va precisato che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore, posto che altrimenti si tratterebbe di un istituto sostanzialmente privo di senso; nello stesso tempo, sembra ragionevole affermare che la designazione debba riferirsi ad una persona appartenente all'organizzazione in senso lato dell'ente persona giuridica, rientrando cioè nel concetto degli "ausiliari dell'imprenditore", attraverso i quali può essere svolta l'attività (in linea di massima, ma non necessariamente) d'impresa della persona giuridica amministratore; va altresì sottolineato che entrambe le norme citate impongono chiaramente che la designazione abbia ad oggetto *una sola persona fisica*, rendendosi quindi assai dubbia la compatibilità di una pluralità di "designati" (e la legittimità di una clausola che ciò preveda); si deve comunque ritenere che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia liberamente modificabile da quest'ultima in qualsiasi momento, senza che ciò debba "passare" da una decisione o deliberazione della società amministrata; del resto, la designazione altro non sarebbe che una semplice "investitura", da parte della persona giuridica amministratore, della funzione e dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, in quanto conferiti dalla società amministrata alla persona giuridica amministratore;

(b) l'assoggettamento del rappresentante persona fisica ai *medesimi obblighi e responsabilità* previsti dalla legge nei confronti dell'amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore; in questo modo, si evita che l'istituto dell'amministratore persona giuridica finisca col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori;

(c) l'applicazione delle *formalità pubblicitarie anche nei confronti del rappresentante persona fisica* e conseguentemente l'applicazione anche a tale designazione delle regole di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali (in particolare in relazione all'opponibilità e ai limiti di rilevanza dei vizi della nomina); al riguardo si può osservare che la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto (gestorio) di quest'ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell'amministratore persona giuridica da parte della società amministrata; di conseguenza, ai fini dell'iscrizione della nomina e della designazione, possono ipotizzarsi le seguenti ipotesi:

(i) l'accettazione dell'amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante persona fisica precedono la nomina da parte della società amministrata, la cui deliberazione di nomina recepisce e prende atto sia dell'accettazione che della designazione;

(ii) venga prima assunta la deliberazione di nomina dell'amministratore persona giuridica da parte della società amministrata, e poi intervenga l'accettazione dell'amministratore persona giuridica e la sua designazione di un rappresentante.

18. Segue. La partecipazione di altre società o enti nella S.t.A.

Premesso che le società, sia di persone che di capitali, possono legittimamente acquistare e detenere partecipazioni societarie sia in società di persone che in società di capitali, è evidente che tale libertà sussiste anche per le S.t.A., pur nei limiti che ad esse impone la legge professionale, certamente più stringenti.

In relazione alle partecipazioni nelle S.t.A., un primo dubbio interpretativo si potrebbe porre riguardo al requisito di possesso dei due terzi del capitale dei soli soci avvocati e professionisti. Tale requisito non potrebbe dirsi soddisfatto dalla partecipazione ad S.t.A. di altre S.t.A.; a parere del CNF, la lettera dell'art. 4-bis, c. 2, lett. a), L.P. è chiara nell'indicare un fermo ed inderogabile requisito soggettivo: i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere «*avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni*».

Si tratta evidentemente di un elemento che tipizza la S.t.A., onde assicurare la personalità della prestazione professionale a rendersi dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

Ne deriva che l'alterità soggettiva dell'associazione professionale rispetto ai professionisti – persone fisiche comporta che la prima non può sostituire i secondi ai fini della ricorrenza del suddetto requisito soggettivo.

Peraltro, uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle S.t.A. è rappresentato dalla circostanza che l'incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr., art. 4, c. 1, secondo periodo, L. n.247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l'incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società).

Nelle S.t.A., dunque l'art. 2232 cod. civ., a mente del quale “*il prestatore d'opera professionale deve eseguire personalmente l'incarico assunto*”, viene modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall'altro, l'organizzazione societaria. Se, tuttavia, è vero che tale dissociazione è ammessa nelle S.t.A., è altrettanto vero che il cliente è tutelato nella misura in cui ha contezza, in forza dell'applicazione del regime di pubblicità dichiarativa in ambito societario, di chi siano i professionisti (persone fisiche) che rivestono lo *status* di socio della S.t.A., così essendo a conoscenza di coloro deputati astrattamente ad eseguire l'attività professionale richiesta alla società. Ebbene, nell'ipotesi in cui si volesse considerare integrato il suddetto requisito soggettivo di cui all'art. 4-bis, c. 2, lett. a), L. n. 247/2012 a mezzo di associazioni professionali anziché persone fisiche-professionisti, ci si troverebbe di fronte ai seguenti notevoli rischi:

(i) rendere all'assistito più difficile l'individuazione del novero dei professionisti che effettivamente eseguiranno l'incarico conferito alla S.t.A., stante l'ulteriore schermo soggettivo costituito dal socio-associazione professionale;

(ii) violare il divieto nelle associazioni tra avvocati, prescritto all'art. 4, c. 1, primo periodo Legge n. 247/2012, di dissociazione tra chi assume l'incarico e chi lo esegue, in quanto nelle S.t.A. l'incarico viene conferito alla società;

(iii) il tutto, senza considerare che, ammettendo quanto innanzi, stante l'alterità soggettiva delle associazioni professionali, ci si potrebbe trovare di fronte ad una S.t.A. partecipata solo da associazioni professionali, con l'ulteriore conseguenza che l'incarico professionale non potrebbe materialmente essere svolto da professionisti-persone fisiche (professionisti), non rivestendo questi ultimi lo status di soci della S.t.A.; e ciò, in violazione dell'art. 4-bis, c. 3, L. n. 247/2012.

Insomma, a parere del CNF, la S.t.A. è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l'esercizio dell'attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.

Tale equilibrio viene assicurato nelle S.t.A in presenza di soci-professionisti (*"avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni"*) che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo svisciva il filo rosso che, nelle S.t.A, lega l'organizzazione alla personalità della prestazione. D'altronde, non a caso la lettera dell'art. 4-bis, c. 3, L. n. 247/2012 è chiara in tal senso.

Quindi, si deve ritenere che *«non è ammissibile che in una società tra avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4-bis Legge n. 247/2012, partecipi in luogo dei singoli professionisti iscritti all'albo, una associazione professionale costituita ai sensi dell'art. 1 L. n. 1815/1939, una associazione professionale tra avvocati, ai sensi dell'art. 4, c. 1, Legge n. 247/2012, oppure una associazione multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti»* (CNF, parere n. 18 del 19 febbraio 2021).

Tuttavia, sulla scorta delle precedenti osservazioni, pare chiaro come il CNF interpreti restrittivamente il requisito soggettivo, rispetto alla detenzione dei 2/3 del capitale sociale da professionisti, intendendoli esclusivamente come persone fisiche, in modo che non si produca la dissociazione tra personalità della prestazione e partecipazione plurisoggettiva al capitale che sfumi il carattere fiduciario dell'attività professionale, nonostante la differenza d'ambiti tra esercizio della prestazione professionale e proprietà societaria.

Il CNF ha confermato la legittimità della partecipazione di soci persone giuridiche nella S.t.A., pur nel rispetto del divieto di cui al c. 1, secondo periodo dell'art. 4 *bis* della L. P., che vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

Veniva infatti ritenuta legittima l'iscrizione nell'elenco delle S.t.A., di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti erano, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, pur nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all'Albo *ex art. 4 bis, c. 2, L. P.*, in qualità di soci accomandatari.

Il divieto di partecipazione ad una S.t.A. da parte di società fiduciarie, trust o per interposta persona si giustificerebbe, secondo il CNF, nella prospettiva di evitare una interposizione fittizia che impedisca per un verso di verificare il reale titolare della partecipazione e, per altro verso, di snaturare le caratteristiche funzionali della S.t.A.; e ciò, vale sia per il "socio finanziatore", sia (e a maggior ragione) per il "socio professionista". Tuttavia, il socio finanziatore può ben essere una società, purché non si tratti di società fiduciaria (di cui alla L. n. 1966/1939 e ss.mm.) ovvero di una società che si ponga come mero titolare apparente della partecipazione, dietro la quale vi sia un reale diverso titolare che ne esercita di fatto i diritti sociali. Non può certamente ritenersi, però, che una qualsivoglia società che voglia porsi come finanziatore di una S.t.A. sia, per ciò solo, un "socio apparente".

Alla luce di quanto innanzi, quindi, il CNF riteneva «*corretta l'iscrizione nell'elenco delle S.t.A., di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti siano, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, e purché ciò avvenga nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati*» (CNF parere 19 marzo 2021, n. 20).

19. Segue. La partecipazione di S.t.A. in altre società e i limiti dell'art. 18 L. P.

Le S.t.A. sono enti che, come chiarito dall'art. 4bis L.P. costituiscono una «*forma*» di «*esercizio della professione forense*». Quest'ultima è a sua volta definita dall'art. 2 L.P., ai commi 5 e 6, che distingue tra le attività «*esclusive*» di «*rappresentanza e (...) difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali*» e quelle non esclusive «*di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato*». Anche la specifica forma di esercizio "organizzata" della professione ha ad oggetto le medesime regole e i medesimi limiti che sarebbero, dunque, ipotizzabili per l'avvocato persona fisica. Questi limiti, dunque, si riflettono anche sulla compatibilità delle attività svolte dalla società con la professione che la S.t.A. deve avere come principale scopo sociale.

Essa potrà, quindi, ragionevolmente effettuare le attività strumentali e secondarie che sarebbero consentite all'avvocato persona fisica nell'esercizio della professione, ivi incluse quelle inerenti alle partecipazioni in società commerciali, entro i limiti di compatibilità di cui alla Legge Professionale e, in

particolare, all'art. 4 bis L. P. e all'art. 18 L. P., il quale enuclea le incompatibilità tra la professione forense e le attività terze. Le S.t.A., inoltre, sono sottoposte anche al rispetto delle norme deontologiche (art. 4bis, c. 6, L.P.).

Il punto cruciale è il diverso approccio della nuova disciplina che non pone più il divieto di esercizio alla S.t.A. dell'attività commerciale, come previsto prima della L. n. 124 del 2017 e prescritto anche nella delega, mai attuata, contenuta nell'ora abrogato art. 5 L. P.; la legge non prevede quindi più l'incompatibilità tra attività commerciale e attività professionale, salvi i limiti dell'art. 18 L.P., che prescrive due ipotesi di incompatibilità tra la professione forense e l'attività di impresa (lett. b e c). Secondo tali disposizioni, l'attività professionale è infatti incompatibile:

b) *con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*

c) *con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.*

Se la prima lettera chiaramente impone il divieto insuperabile per l'iscritto all'albo di poter svolgere l'attività di imprenditore *ex artt. 2082 e 2195 cod. civ.*, in quanto la norma esclude senza deroghe la compatibilità con l'imprenditore commerciale, la lett. c), invece, pone questioni più complesse, alcune espressamente previste ed altre che necessitano di interpretazioni sistemiche per poter essere correttamente inquadrare.

L'elemento dirimente ai fini dell'esclusione dell'avvocato dall'assunzione della qualità di socio è l'assunzione della qualità di amministratore in una società che svolga attività commerciale. In altri termini, nessuna questione si porrebbe per le società di capitali, nelle quali l'acquisto di quote o azioni non implica in nessun modo l'assunzione della qualità di imprenditore, né la responsabilità illimitata o la qualità di amministratore, mentre nelle tipologie societarie ove il socio risponde illimitatamente e in solido con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, egli sarà di regola anche parte dell'amministrazione, e ciò è incompatibile con la professione di avvocato.

Dal tenore delle due lettere della disposizione, si evince che l'incompatibilità discende non dalla formale partecipazione al vincolo sociale, e cioè dalla mera partecipazione al contratto di società e alla ripartizione degli utili, ma dall' *«assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell'attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest'ultima abilita comunque allo svolgimento "dell'esercizio del commercio". La ratio dell'incompatibilità (che*

è quella di evitare i condizionamenti all'esercizio indipendente della professione) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l'indipendenza dell'avvocato (..)» (CNF parere 11 luglio 2012, n. 45).

Ciò che è protetto dalla norma sull'incompatibilità è l'indipendenza dell'avvocato (art. 2 L. P.) la quale non viene violata dalla qualità di socio ma nei casi di formale assunzione dell'amministrazione (non importa se materialmente svolta), sicché deve ritenersi che la partecipazione è vietata nei limiti in cui importi inderogabilmente l'amministrazione.

Lo stesso principio, dunque, trasposto sulle S.t.A., dovrebbe spingere a ritenere che non sia incompatibile con l'esercizio della professione in questa forma che lo statuto dell'ente consenta l'assunzione delle partecipazioni personali e illimitate da parte della S.t.A. in una società terza. Sarebbe, invece, vietato ai soci avvocati di assumere la qualifica di amministratore della società terza, in quanto essa comporterebbe non il solo diritto alla divisione degli utili, lecito alla S.t.A., ma l'assunzione di cariche sociali o amministrative che potrebbero minare l'indipendenza della professione forense.

Qualora lo statuto della S.t.A. voglia contemplare una simile possibilità, dunque, potrebbe ragionevolmente essere opportuno prevedere che la possibilità di acquisire partecipazioni, come attività secondaria e accessoria alla professione forense, non possa in nessun caso comportare l'assunzione di cariche amministrative in capo alla S.t.A., nonché ai soci avvocati nelle società terze o altri diritti diversi da quello alla divisione degli utili.

Ciò pone particolari problemi in relazione al regime della S.n.c., nella quale vige un generale regime di inderogabilità assoluta della responsabilità solidale ed illimitata dei soci (art. 2291 cod. civ.), mentre nel modello della società semplice esso è parzialmente escludibile (art. 2267 cod. civ., il quale dispone che in tale società *“per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci”*).

L'art. 18 L.P., infatti, prevede l'incompatibilità *«con la qualità di socio illimitatamente responsabile (...) di società di persone (...) aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale»* e tale regime parrebbe non dirsi derogabile in alcun modo nella S.n.c.; sicché come sarebbe illecito al singolo avvocato assumere tale carica sociale, allo stesso modo dovrebbe ritenersi per la S.t.A., a prescindere da ogni previsione statutaria, salva l'ipotesi limite in cui essa non eserciti attività commerciale, ma solo agricola o limitata all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

20. La società in accomandita semplice e per azioni: i rapporti tra i soci, divisi tra accomandatari ed accomandanti

La società in accomandita semplice (SAS) è un tipo di società di persone regolata dagli artt. 2313 e ss., cod. civ.; la sua struttura è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandatari e gli

accomandanti, e fatte salve le peculiarità inerenti alla diversa natura delle due tipologie di soci, la disciplina è modellata sulla falsariga della società in nome collettivo.

Gli accomandatari sono i soci a cui è attribuita la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Essi hanno il potere di amministrare la società e di rappresentarla verso i terzi, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo.

La loro responsabilità non si limita al conferimento effettuato, ma si estende al loro intero patrimonio personale, mentre gli accomandanti sono i soci che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della loro quota di partecipazione al capitale sociale. Essi non possono svolgere attività di amministrazione né rappresentare la società verso i terzi, pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata e l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale come gli accomandatari (c.d. "divieto di immistione"). Gli accomandanti possono comunque svolgere funzioni di controllo e ispezione dell'andamento della gestione sociale e, per singoli affari predeterminati, previa procura speciale, assumere l'abilitazione a trattare e concludere affari in nome della società.

Altra peculiarità è la necessità d'indicazione, nella ragione sociale, del nome di almeno uno dei soci accomandatari e la relativa specificazione di società in accomandita, con precipuo divieto di indicazione del nome di un socio accomandante, poiché ciò ingenererebbe l'affidamento, nei terzi, della responsabilità dell'accomandante, il quale, come detto, è tenuto alle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento. L'indicazione dell'accomandante nella ragione sociale importa la perdita del beneficio di riduzione della responsabilità, ferma restando la non assunzione dei poteri gestori.

Per quanto attiene al trasferimento della partecipazione sociale, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la cessione tra vivi è prevista l'unanimità se ciò riguarda l'accomandatario, mentre si richiede la semplice maggioranza se cedente è l'accomandante. Nel caso di trasferimento *mortis causa*, invece, nella prima ipotesi è ulteriormente previsto il consenso degli eredi, mentre nella seconda la cessione è libera.

In riferimento allo scioglimento della società, l'unica differenza con la società in nome collettivo è la necessaria permanenza del dualismo sociale, sicché se nel termine di sei mesi non interviene la ricostituzione della categoria dei soci venuta meno, la società si scioglie.

Inoltre, se la categoria venuta meno è quella dei soci accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, la cui gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione, fermo restando il fatto che quest'ultimo non assume la qualifica di accomandatario, non rispondendo illimitatamente delle obbligazioni sociali.

La società in accomandita per azioni conserva il dualismo sociale, sempre prevedendo le due particolari categorie di soci, alle medesime condizioni di amministrazione e responsabilità, con la

differenza rispetto all'omonima di persone che si tratta di società basata sul capitale, commisurato in azioni, e che in base all'art. 2455 cod. civ. gli accomandatari sono di diritto amministratori senza limiti di tempo.

In ordine a quanto detto, è superflua la nomina ad amministratore, nell'atto costitutivo, del socio accomandatario. La denominazione sociale deve indicare il tipo societario e il nome di almeno un socio accomandatario. La responsabilità illimitata del socio accomandatario è suppletiva rispetto all'infruttuoso tentativo di escussione del patrimonio sociale. I soci accomandatari, in quanto *ex lege* amministratori, non possono partecipare alla votazione rispetto alla nomina e alla revoca dei componenti dell'organo di sorveglianza, nonché nella deliberazione sull'azione di responsabilità verso essi. Le modifiche dell'atto costitutivo, ancora, oltre a dover essere deliberate dall'assemblea straordinaria con le relative maggioranze, sono soggette al potere di veto sospensivo degli accomandatari.

In ordine alla liquidazione e come per la S.a.s., se viene meno la categoria dei soci accomandatari, nel termine di 180 giorni deve provvedersi alla loro sostituzione, che si perfeziona con l'accettazione dei nuovi nominati. Nelle more di tale procedimento sostitutivo, il collegio sindacale deve nominare un amministratore provvisorio, il quale può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto non espressamente disciplinato, alla S.a.p.a. si applica la disciplina della S.p.a.

La scomposizione in accomandanti e accomandatari pone un regime particolare di assunzione della carica di amministratore e della relativa responsabilità, che implica alcune questioni relative all'applicazione dei limiti già esaminati per le società di persone in relazione alla compatibilità della disciplina societaria con le peculiarità delle società tra avvocati.

Vigono anche in questo caso le limitazioni già più volte illustrate in ordine alla necessaria titolarità di due terzi del capitale detenuto dai soci avvocati o professionisti, siano essi accomandanti o accomandatari. La legge, nel dichiarare compatibile la disciplina di ogni forma societaria con la professione di avvocato, implica necessariamente che i soci accomandatari siano avvocati o professionisti in maggioranza e ciò non pone particolari problemi, salvo alcune specificazioni. Oltre al limite della composizione societaria e alla necessità che gli amministratori siano soci, l'art. 4bis, c. 2, lett. b), L.P. prevede che «*la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati*» e ciò importa che la compagine sociale dovrà necessariamente prevedere che tra la categoria dei soci accomandatari nella S.a.p.a. (in cui non è possibile, come nella s.a.s., che esistano accomandatari non amministratori) la maggior parte di essi siano soci-avvocati.

Altro limite scaturente dalla disciplina speciale della L. P. è la limitazione al contingentamento di responsabilità sociale prevista per il socio accomandante, il quale pur rispondendo delle obbligazioni sociali nel limite della partecipazione sociale, è comunque responsabile nel caso di esecuzione della prestazione professionale, ciò poiché il c. 4 del citato articolo prescrive che «*la responsabilità della società e*

quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione". L'ingerenza del socio accomandante nell'attività sociale, tuttavia, costituirebbe certamente un caso di immistione nell'eventualità in cui l'esecuzione della prestazione professionale implichi lo svolgimento di attività di amministrazione o rappresentare la società verso i terzi.

Come la dottrina ha più volte sottolineato, le società in accomandita creano un paradigma societario nel mezzo tra la società di persone e di capitali, il quale è suscettibile di produrre l'elusione delle norme in tema di garanzia patrimoniale societaria, in quanto basterebbero accomandatari di comodo per mettere al riparo l'accomandante, il quale avendo l'amministrazione in fatto per mezzo dell'amministratore "testa di legno", risponderebbe comunque nei limiti del solo capitale sottoscritto.

Ciò, come emerso dalla trattazione dei caratteri tradizionali di tale tipo societario, ha prodotto regole severe sia con riferimento alla conoscibilità esterna dei soci che rispondono illimitatamente, sia in ordine allo stringente divieto di immistione, volto ad impedire l'ingerenza degli accomandanti nell'amministrazione sociale.

Questo argomento rileva in particolare con riferimento alla eventualità in cui lo statuto della società contempli nell'oggetto sociale la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società, anche in accomandita.

Tale struttura della compagine sociale, infatti, anzitutto produce l'impossibilità per la S.t.A. di potere partecipare al capitale sociale della s.a.s., quale socio accomandatario in virtù del già illustrato divieto di cui all'art. 18, c. 1, lett. c), in ragione del particolare regime di responsabilità, ma non anche come accomandante, rimanendo in questo caso obbligato nei limiti della partecipazione stessa; inoltre, anche in questo caso, nulla osta affinché la S.T.A. diventi socio accomandatario di una società in accomandita che svolga attività non commerciale, agricola o limitata all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

21. La società per azioni: la fase genetica e il problema del conferimento

La società per azioni rappresenta il modello tradizionale sul quale è costruita l'intera disciplina delle società di capitali ed è disciplinata dagli artt. 2325 - 2451 cod. civ.; alle stesse condizioni formali, dunque, deve soggiacere la S.t.A. che sia costituita in questa forma.

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, dando vita, in quest'ultimo caso, alla società per azioni unipersonale. L'atto costitutivo deve essere, a pena di nullità, redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

La stipulazione dell'atto costitutivo può avvenire sia per stipulazione simultanea, in cui, contestualmente alla stipula, tutti i soci sottoscrivano il capitale sociale, ovvero tramite stipulazione per pubblica sottoscrizione, nella quale si ingenera un complesso meccanismo di raccolta di capitale presso il pubblico sulla base di un programma redatto dai promotori (cioè, dai soggetti che assumono l'iniziativa). Tale ultimo procedimento, in ordine all'obiettivo complessità, è desueto.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. La stipulazione dell'atto costitutivo, però, non è

sufficiente alla costituzione della società, questa viene ad esistenza esclusivamente a seguito dell'iscrizione, di quest'ultimo, nel registro delle imprese, momento acquisitivo della capacità giuridica, trattandosi di una forma di pubblicità costitutiva.

Per effetto della modifica all'art. 2327 del cod. civ., intervenuta con l'art. 20 c. 7 del D.L. n. 91 del 2014, il capitale minimo, ai fini della costituzione è di € 50.000, anziché di 120.000 previsti nella vecchia formulazione.

La sottoscrizione del capitale costituisce un elemento essenziale dell'atto costitutivo, che deve infatti indicarne l'ammontare sottoscritto. Solo attraverso la sottoscrizione delle azioni si acquisisce la qualità di socio. Tale sottoscrizione non può essere condizionata, poiché è necessaria la certezza dell'integralità.

Se la sottoscrizione fosse subordinata a una condizione sospensiva, non si potrebbe sapere in anticipo se tutto il capitale sarà sottoscritto fino all'avveramento della condizione. Analogamente, con una condizione risolutiva, non si potrebbe sapere se il capitale resterà interamente sottoscritto o se alcune sottoscrizioni verranno meno.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti classificano il contratto di sottoscrizione come un contratto consensuale. Infatti, il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e non reale, poiché l'obbligazione di conferimento non costituisce un elemento costitutivo del contratto ma deriva da quest'ultimo.

Nel caso in cui, all'atto della costituzione della S.p.a., il capitale non sia interamente versato, deve comunque risultare sottoscritto nel suo ammontare nominale. Di conseguenza, il notaio, se rileva che il capitale non è stato integralmente sottoscritto, non può procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.

Per la sottoscrizione del capitale mediante conferimenti in denaro, è necessario il versamento del 25% della somma. Nel caso di costituzione per atto unilaterale, il socio unico deve effettuare l'intero conferimento, come previsto dall'art. 2342 cod. civ.; per i conferimenti di beni in natura o crediti, è necessaria una relazione di stima, come previsto dall'art. 2343 cod. civ.

Le autorizzazioni previste dalla normativa sono necessarie per la valida costituzione e iscrizione della società nel registro delle imprese. Tali autorizzazioni possono inserirsi nel procedimento costitutivo della società rivestendo ruoli diversi. Ad esempio, per l'attività bancaria, l'autorizzazione è concessa dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico Bancario.

L'art. 2332 cod. civ. individua le ipotesi tassative che danno luogo a nullità della società, purché il relativo atto costitutivo risulti iscritto nel registro delle imprese: la previsione di una specifica disciplina della nullità, derogatoria rispetto a quella generale, risponde all'esigenza di tutelare il legittimo affidamento riposto dai terzi nella efficacia costitutiva riconnessa dalla legge all'iscrizione.

Inoltre, la legge ammette la creazione di una S.p.a. unipersonale, ma in questo caso la disciplina è chiara nell'affermare che la regola generale è l'autonomia patrimoniale perfetta salvo che in due ipotesi:

1) quando il socio unico non abbia provveduto a versare integralmente i conferimenti al momento stesso della sottoscrizione (non solo il 25% come previsto per le pluripersonali);

2) quando non sia stata attuata la specifica pubblicità *ex art. 2362 cod. civ.* (sistema pubblicitario ispirato al principio di conoscibilità esterna della mono composizione sociale).

I conferimenti nella società per azioni (S.p.a.) rappresentano un aspetto cruciale della sua costituzione e operatività, regolamentato dettagliatamente dal Codice civile italiano. I conferimenti costituiscono il mezzo attraverso il quale i soci apportano beni e diritti alla società, ricevendo in cambio azioni rappresentative del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2342 cod. civ., i conferimenti possono consistere in denaro, beni in natura e crediti. La norma impone che, al momento della sottoscrizione del capitale, il socio conferente in denaro debba versare almeno il 25% dell'importo sottoscritto presso un istituto di credito. Nel caso di costituzione della società per atto unilaterale, il socio unico deve effettuare l'intero conferimento in denaro prima della stipulazione dell'atto costitutivo.

In caso di conferimenti di beni in natura o crediti, è necessaria la presentazione di una relazione di stima redatta da un esperto designato dal tribunale, ai sensi dell'art. 2343 cod. civ.; la relazione deve attestare il valore dei beni o dei crediti conferiti e deve essere allegata all'atto costitutivo. La relazione di stima ha lo scopo di garantire che i conferimenti siano valutati in modo equo e trasparente, evitando sopravvalutazioni che potrebbero danneggiare i creditori e gli altri soci. Il valore stimato dei beni o crediti deve corrispondere almeno al valore nominale delle azioni emesse in contropartita.

Un aspetto di particolare rilievo è costituito dall'invalidità dei conferimenti per il caso in cui non risultino integralmente sottoscritti. L'art. 2342, c. 2, cod. civ., stabilisce che il capitale sottoscritto deve risultare interamente versato al fine di procedere alla costituzione della società. In mancanza della sottoscrizione integrale del capitale, il notaio non può procedere alla stipulazione dell'atto costitutivo, pena la propria responsabilità disciplinare.

Gli artt. 2342 ss. cod. civ. dettano anche disposizioni specifiche per i conferimenti successivi alla costituzione della società. Tali conferimenti possono avvenire in sede di aumento del capitale sociale e devono seguire le medesime procedure di verifica e garanzia previste per i conferimenti iniziali.

In caso di inadempimento dell'obbligo di conferimento, la società può agire nei confronti del socio inadempiente per ottenere l'adempimento o, alternativamente, dichiarare la decadenza del socio, con conseguente vendita delle azioni non liberate ai sensi dell'art. 2344 cod. civ. L'inadempimento del socio al

conferimento costituisce una grave violazione degli obblighi assunti e può comportare anche la risoluzione del rapporto sociale.

Il regime dei conferimenti nella S.p.a. mira a garantire la certezza e l'effettività del capitale sociale, elemento fondamentale per la tutela dei creditori e per la corretta operatività della società. La rigorosa disciplina dei conferimenti assicura che la società disponga effettivamente delle risorse necessarie per perseguire il proprio oggetto sociale, creando al contempo un quadro di trasparenza e affidabilità.

La disciplina così evidenziata non presenta particolari contrasti con le peculiarità della S.t.A., mentre alcuni altri aspetti devono essere ricordati con la specificità della società tra avvocati.

A norma dell'art. 2342, c. 5, il conferimento d'opera è vietato nella società per azioni e la prestazione d'opera professionale non può formare l'unico oggetto di conferimento, il che farebbe presumere che gli avvocati e i professionisti, che devono detenere la maggioranza delle azioni e dei diritti di voto, potrebbero avere difficoltà nel conciliare il suo ruolo di professionista con quello di socio.

Il codice, tuttavia, contempla la possibilità che i soci della S.p.a. si obblighino ad una prestazione principale in sede di conferimento e ad altra prestazione accessoria; più nello specifico, l'art. 2345 cod. civ. stabilisce che l'atto costitutivo possa prevedere l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento, nonché la nominatività delle azioni e il divieto del relativo trasferimento senza il consenso degli amministratori. Salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo, gli obblighi, appena menzionati, non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. Il conferimento, dunque, in questa ipotesi, consisterebbe sempre in capitale o in altre utilità ammesse per questa forma societaria, mentre la prestazione professionale sarebbe resa in adempimento dell'obbligo accessorio assunto con l'atto costitutivo, che ne dovrebbe prevedere anche il compenso.

Un'altra forma, residuale, per la compatibilità della prestazione professionale resa da avvocati e professionisti, anche non soci, nella S.t.A. potrebbe consistere nell'apporto eseguito a fronte dell'emissione di strumenti finanziari *ex art. 2346, comma 6, cod. civ.*; nello specifico, l'art. 2346, c. 6, disciplina la possibilità che la società emetta titoli finanziari partecipativi, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, senza il diritto di voto assembleare. In tal caso, lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

22. Segue. L'organo deliberativo: gli art.li 4bis e 18 L. P.

L'organo in cui sono espresse le decisioni degli azionisti nella S.p.a. è l'assemblea, che viene convocata per approvare il bilancio, nominare gli amministratori e i sindaci, e deliberare su questioni come la distribuzione degli utili.

L'assemblea ordinaria della S.p.a. è disciplinata principalmente dall'articolo 2364. Deve essere convocata almeno una volta all'anno e si occupa dell'approvazione del bilancio d'esercizio, della nomina e revoca degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, della determinazione del loro compenso, e delle decisioni relative alla distribuzione degli utili. L'assemblea straordinaria, invece, è disciplinata dagli articoli 2365 e seguenti. Viene convocata per deliberare su modifiche dell'atto costitutivo, come aumenti o riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni della società, e liquidazione della società.

Le maggioranze e le modalità di espressione del voto degli azionisti, nel caso della S.t.A. costituita nella forma di S.p.a., incontrano le deroghe alla disciplina degli organi sociali previsti per la S.p.a. sono l'art. 4bis, c. 2 e l'art. 18, c.1, lett. c) L.P.

Come già più volte sottolineato «*i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni*» (art. 4bis, c. 2, lett. a).

La precisazione «*e dei diritti di voto*» contenuta nella disposizione si deve riferire nel caso della S.p.a. al possesso da parte dei soci avvocati e professionisti sia della maggiore porzione del capitale rappresentato da azioni, sia dei diritti di voto nell'assemblea.

Infatti, la disciplina delle S.p.a. prevede, all'art. 2351 cod. civ., la possibilità di emettere azioni a voto plurimo: la libertà dell'autonomia statutaria può determinare e articolare il contenuto dei diritti conferiti dalle diverse categorie di azioni da essa previste. In tal modo viene perseguito l'obiettivo di ampliare gli strumenti disponibili alle società per attingere a fonti di finanziamento e viene dato ampio spazio alla creatività degli operatori nell'elaborazione di forme adeguate alla situazione di mercato (ad es. azioni postergate nelle perdite, azioni riscattabili, patrimoni destinati, azioni limitate ad un determinato settore e altre).

Risulta problematica, tuttavia, per la S.t.A. solo l'attribuzione di azioni che conferiscano particolari diritti di voto in assemblea. L'art. 2351 cod. civ. prevede la possibilità del ricorso a tecniche volte a modulare tale diritto, di cui costituiscono esempi, oltre alle già menzionate azioni a voto plurimo, anche quelle che prevedono un limite massimo di voti esercitabili dal singolo socio o il c.d. "voto a scalare", che individua scaglioni mediante i quali progressivamente si riduce il peso dei voti esercitabili dal socio.

La peculiarità tra titolarità dell'azione e del diritto di voto, dopo la novella legislativa del 2003, non si qualifica più come principio necessario, in quanto la disarticolazione tra partecipazione e detenzione azionaria risulta definitivamente svincolata da qualsiasi altro beneficio, come avveniva in passato con le azioni di risparmio che, come corrispettivo all'assenza di diritto di voto, prevedevano il vantaggio patrimoniale.

La previsione della Legge Professionale che vincola il requisito dei 2/3 al diritto di voto e non anche alla mera partecipazione al capitale, dunque, rispecchia la possibilità che i diritti in parola non corrispondano alla porzione di capitale sottoscritto e, di conseguenza, assicura allo stesso modo che la maggioranza qualificata sia rispettata in entrambe le accezioni.

Mentre i diritti di voto possono essere conferiti in misura diversa a diverse categorie di azionisti, di regola «a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento» (art. 2346 comma 4 cod. civ. per la S.p.a. e art. 2468 comma 2 cod. civ. per la S.r.l.). Si tratta anche in questo caso, tuttavia, di una norma derogabile e lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni consentendo di modificare la regola della proporzionalità tra conferimento e partecipazione sociale, con rilevanti ripercussioni sul principio plutocratico che governa le società di capitali. L'assegnazione delle azioni (o della quota) può, quindi, essere non proporzionale al capitale sottoscritto, con la conseguenza che ad uno o più soci vengono assegnate azioni di valore superiore ai conferimenti eseguiti e, per compensare tale differenza, ad uno o più altri soci sono assegnate azioni di valore inferiore ai conferimenti eseguiti.

È dunque prevista una maggioranza qualificata, al fine di evitare che il controllo si concentri nelle mani dei soci non professionisti, i quali a fronte della sottoscrizione del capitale sociale nella misura massima di 1/3, potrebbero avere un corrispettivo in azioni maggiore rispetto alla sottoscrizione. In tal senso, il possesso dei 2/3 del capitale sociale, da parte dei professionisti, rapportato al diritto di voto, oltre che al capitale sottoscritto, impedisce che le deroghe statutarie snaturino il requisito *ex art. 4bis, c. 1*. Si può ritenere che tale requisito sia stato previsto proprio come correttivo alla luce dell'ampia derogabilità alle norme che disciplinano la corrispondenza tra sottoscrizione di capitale, emissione di azioni e relativi diritti di voto.

Altra questione è la compatibilità dell'eventuale inserimento nello statuto o nei patti sociali di *quorum* decisionali superiori ai due terzi riservati ai soci avvocati e professionisti. Tale quota riservata riguarda la composizione dell'organo assembleare e l'esercizio del diritto di voto, ma non costituisce un *quorum* deliberativo, e dunque le decisioni si assumono con le ordinarie maggioranze, restando indifferente se esse si compongono di avvocati, professionisti o altri soci.

L'introduzione statutaria di un *quorum* deliberativo superiore ai 2/3 degli aventi diritto imporrebbe, quindi, la necessità del consenso per ciascuna decisione del socio di minoranza, il quale potrebbe ben essere un socio non professionista o di capitale.

In tale circostanza, infatti, la previsione sociale costituirebbe violazione della *ratio* della norma imperativa, la quale si propone di impedire la perdita di controllo societario ai soci professionisti. Pertanto, simili *quorum* dovrebbero ritenersi non compatibili con il disposto dell'art. 4bis L.P., nel caso in cui ciò

determini di fatto la situazione che i voti dei soci meramente sovventori influiscano, in via determinante, per l'assunzione di qualsiasi decisione.

Un altro metodo per aumentare il peso del diritto di voto del socio non professionista o di capitale sarebbe il patto parasociale, c.d. "sindacato di voto", che accorderebbe a quest'ultimo una maggiore influenza in sede di votazione assembleare. Tuttavia, tale accordo tra i soci, caratterizzandosi per la mera efficacia obbligatoria *inter-partes*, non dovrebbe viziare la deliberazione adottata in adempimento di tale obbligo pattizio, in quanto l'eventuale comportamento difforme del socio, obbligato dal patto parasociale, determinerebbe unicamente la responsabilità contrattuale del socio sottoscrittore non attenutosi al contenuto negoziale e, per questa ragione, risulterebbe meglio compatibile con la *ratio* dell'art. 4bis L.P.

23. Segue. Le analoghe considerazioni per l'organo gestorio

Anche nella S.t.A. si dovrebbero applicare le norme generali riguardanti l'amministrazione delle S.p.a.; infatti, nella società per azioni la modulazione tra organo di gestione e di sorveglianza dipende dal modello di organizzazione sociale prescelto, potendo optarsi per:

- a) Il modello tradizionale: il quale prevede la presenza dell'amministrazione (unipersonale o collegiale) e del collegio sindacale (il quale opera il controllo sull'attività amministrativa, poiché l'ispezione contabile è riservata *ex lege* ai revisori contabili) entrambi di nomina assembleare;
- b) Il sistema dualistico: al cui interno è prevista la presenza del consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea (le cui funzioni sono parzialmente delegate al primo, es. è l'approvazione del bilancio) e il consiglio di gestione, quest'ultimo direttamente nominato dal consiglio di sorveglianza;
- c) Il sistema monistico: in virtù del quale il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea, elegge i membri del comitato per il controllo sulla gestione, i quali, scelti tra gli amministratori debbono possedere particolari requisiti di professionalità ed indipendenza.

La nomina degli amministratori di una società per azioni (S.p.a.) è disciplinata principalmente dagli articoli 2380bis e ss. cod. civ.; gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, salvo che lo statuto non preveda altrimenti. Secondo la disciplina generale, l'atto costitutivo può attribuire il diritto di nominare uno o più amministratori a determinati soci o a terzi. La durata del mandato degli amministratori non può superare i tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ma essi sono rieleggibili salvo diversa disposizione statutaria.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo inferiore rispetto alla durata massima prevista. La nomina degli stessi deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni

dall'adozione della delibera assembleare. Tale iscrizione ha effetti di pubblicità dichiarativa e non costituisce un requisito di validità della nomina stessa. Gli amministratori entrano in carica dal momento dell'accettazione della nomina, salvo diversa previsione statutaria o decisione assembleare.

Per quanto riguarda la loro revoca, l'art. 2383 cod. civ. stabilisce che essi possono essere revocati dall'assemblea in qualsiasi momento, anche se nominati per un periodo determinato. Tuttavia, se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore ha diritto al risarcimento dei danni. La giusta causa di revoca si configura quando sussistono motivi tali da compromettere il rapporto fiduciario tra la società e l'amministratore, come, ad esempio, gravi inadempimenti dei doveri di amministratore, comportamenti pregiudizievoli per la società o perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della carica.

La revoca, inoltre, deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'adozione della delibera assembleare, analogamente a quanto previsto per la nomina. Anche in questo caso, l'iscrizione ha effetti di pubblicità dichiarativa e non costituisce un requisito di validità della revoca stessa.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, l'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di nuovi amministratori per integrare il consiglio, affinché rimanga composto nel rispetto del numero previsto dallo statuto. Se la cessazione degli amministratori determina il venir meno della maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio si considera decaduto e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

Inoltre, l'art. 2385 cod. civ. prevede che, in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori, quelli uscenti devono compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino a che non siano sostituiti e possono convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi gestori.

La gestione dell'impresa spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 *bis*, c. 1), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 *bis*, c. 1) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del cod. civ., c. 1). Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati).

In tutti questi casi le limitazioni "che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti" (art. 2384, c. 2) anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, c. 2).

Nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi, e salva l'*exceptio doli*, sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale o casi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione), sia gli atti

che eccedono i limiti poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi; nei rapporti interni, invece, la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità (art. 2393 cod. civ. e art. 2393 bis), quale giusta causa di revoca (art. 2383, 3 c. cod. civ.), e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale (art. 2408 cod. civ. e art. 2409 cod. civ.).

L'amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico oppure ad un consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso il maggior "costo" della collegialità è compensato da un'effettiva partecipazione di tutti i consiglieri alla gestione della società. A tale fine sono state aumentate, rispetto alla disciplina *ante* 2003, le attribuzioni non delegabili (art. 2381 cod. civ., cc. 3 e 4); è stato previsto un ampio e periodico obbligo informativo degli organi delegati al consiglio e al collegio sindacale sulle operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche (anche qualitative, quali ad esempio operazioni atipiche, inusuali o compiute o deliberate da amministratori interessati), ed esteso anche alla gestione delle controllate (art. 2381, c. 5); e si è disposto che gli amministratori debbano agire in modo informato ed abbiano correlativamente un diritto individuale all'informazione, cui gli organi delegati devono far fronte riferendo al consiglio (art. 2381, u. c.).

Si è anche precisato nell'art. 2389 cod. civ. che è possibile attribuire agli amministratori, a titolo di compenso, il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione; in tal modo si è confermata la diffusa pratica delle *stock-options* con la cautela, però, non essendosi modificato l'ultimo comma dell'art. 2441 cod. civ., che deliberazioni assembleari in tal senso richiederanno in ogni caso una congrua motivazione alla luce dell'interesse sociale richiamato dal quinto comma del medesimo articolo, e l'applicazione, pertanto, delle maggioranze rafforzate ivi richieste.

Un'informativa dettagliata è stata poi prevista per le operazioni relativamente alle quali un amministratore abbia - per conto proprio o di terzi - un interesse, anche se coincidente con quello della società (art. 2391 del cod. civ., c. 1). L'ampia circolazione delle informazioni sulla gestione, con particolare trasparenza sulle operazioni relativamente alle quali gli amministratori possano, anche per conto terzi, avere un interesse, tende da un lato a rendere efficaci ed utili le riunioni e le deliberazioni del consiglio (che può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega: art. 2381, c. 3) e, d'altro lato, a definire un'articolazione interna del consiglio e del suo funzionamento in cui i rispettivi poteri e doveri del consiglio e degli organi delegati siano delineati con precisione, in modo che anche le rispettive responsabilità possano essere rigorosamente definite.

Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o

negligente improvvisazione. La responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili è solidale, salva comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio - di essere immuni da colpa (v. art. 2392 del cod. civ., u.c.; art. 2407 del cod. civ., c. 2, e art. 2409 *sexies*, c. 1).

La posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo. Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381 del cod. civ., c. 5); il consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, c. 3); e il collegio sindacale deve "vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403 del cod. civ., c. 1). La eliminazione dal precedente secondo comma dell'art. 2392 dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva.

L'applicazione dell'art. 4bis, c. 2, alle lett. b) e c), L.P., laddove, come già detto, esso dispone che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati, che i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale e che i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori, risulta dunque particolarmente complessa quando sia scelta la forma della S.p.a., dovendosi tenere conto delle diverse forme che l'organo gestorio può assumere.

Innanzitutto, la previsione esplicita della possibilità di costituire società tra avvocati in questa forma chiarisce il superamento nella S.t.A. del divieto, posto dall'art. 18, c. 1, lett. c), L.P., di assumere la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. Tale divieto, naturalmente non riguarda le S.t.A., ma solo le società commerciali. È chiaro che la legge speciale e posteriore in tema di avvocatura societaria costituita dalla novella del 2017 rispetto alla tradizionale disciplina professionale del 2012 si poneva in senso derogativo, mentre il divieto permane nelle ipotesi diverse da quelle strettamente disciplinate dall'art. 4bis L.P.

Nella S.t.A. costituita nella forma della società per azioni, invece, la carica di amministratore può essere condivisa da più soggetti e, a seconda del tipo di gestione prescelto, può essere ricoperta da tutti i soci, purché sia rispettato il limite della maggioranza compositiva dei soci-avvocati. Testualmente la legge sembra riferirsi esclusivamente alla ipotesi di organo di gestione pluripersonale, ovvero al Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui la gestione venga affidata ad un amministratore unico, questo dovrebbe invece essere necessariamente un socio avvocato, poiché la *ratio* della norma è evidentemente quella di impedire che l'amministrazione societaria sia, di fatto, assunta dai soci di capitale o da soci professionisti non avvocati, a maggior ragione in presenza di un unico amministratore.

La legge, invece, non sembra dettare norme particolari per l'ipotesi di amministratore delegato, che, nel silenzio della legge, ben potrebbe essere un soggetto non professionista, ma magari un amministratore professionale o un esperto di *business organization*, purché sia socio. Nell'ipotesi di interpretazione contraria, invece, si dovrebbe ritenere la disposizione dell'art. 4bis, c. 2, lett. b), L.P. si applichi anche a organi diversi da quelli gestori che la norma menziona, e quindi anche al comitato esecutivo, agli amministratori delegati. Il riferimento all'«organo di gestione», invece, sembrerebbe da riferire più propriamente agli organi individuati come tali dalla normativa societaria e, dunque, nei CDA e dei Consigli di Gestione.

In verità, in ordine al problema dell'ambito applicativo dell'art. 4bis, c. 2, lett. b), L.P. vale già la considerazione che la delega è attribuita dal Consiglio di amministrazione o dall'assemblea dei soci, i quali sono comunque in maggioranza avvocati, il che costituirebbe già una garanzia sufficiente.

In ordine, invece, alla qualità della delega, la legge si occupa di stabilire puntualmente i limiti ad essa, escludendo che possano essere delegate: la predisposizione del bilancio, la redazione del progetto di fusione o scissione, l'emissione di obbligazioni convertibili, la facoltà di aumentare il capitale sociale, nonché gli adempimenti posti a carico degli amministratori nel caso di riduzione del capitale sociale obbligatorio.

In sintesi, il contingentamento della portata della delega e la sua eventualità, comunque rimessa al consiglio d'amministrazione, formato in maggioranza da avvocati, e ancora la necessità che tale eventualità sia prevista dallo statuto o comunque deliberata dall'assemblea, formata per due terzi da soci avvocati e professionisti, conducono a ritenere lecita la delega ai soci non avvocati.

24. Partecipazioni di S.t.A. di capitali in società terze

Si era già detto, con riferimento alla possibilità per le S.t.A. di contemplare nell'oggetto sociale la possibilità di partecipare ad altre società, che nessuna questione si porrebbe in tal senso per le partecipazioni in società di capitali, nelle quali il mero acquisto di quote o azioni non implica in nessun modo l'assunzione della qualità di imprenditore, né la responsabilità illimitata o la qualità di amministratore. Lo statuto della S.t.A. potrebbe contemplare una simile possibilità di acquisire partecipazioni come attività secondaria e accessoria alla professione forense, ma dovrebbe chiarire che ciò non potrebbe in nessun caso comportare l'assunzione di cariche amministrative in capo alla S.t.A. e ai soci avvocati nelle società terze.

Il bene giuridico tutelato dall'incompatibilità è l'indipendenza dell'avvocato (art. 2 L. P.), la quale non viene violata dalla proprietà di quote o azioni, ma nei casi di formale assunzione dell'amministrazione (non importa se materialmente svolta), sicché deve ritenersi che la partecipazione è vietata nei limiti in cui importi l'esercizio d'impresa.

È infatti possibile che la stessa S.t.A. possa essere nominata amministratore ai sensi dello statuto della società partecipata, ma ciò non dovrebbe comportare la possibilità per le S.t.A di nominare un rappresentante amministratore che sia anche tenuto al rispetto della legge professionale forense, a meno che l'amministratore nominato non abbia deleghe, non sia unico e non sia presidente del consiglio di amministrazione. Infatti, la lettera dell'art. 18, c. 1, lett. c) vieta alla S.t.A. di essere « *amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione*» e ciò non sembrerebbe includere il mero membro di consiglio di amministrazione, ruolo a cui ragionevolmente anche la S.t.A. e l'avvocato potrebbero ambire. Il CNF, tuttavia, ha chiarito, in un parere, che non è la natura formale dell'incarico a determinare l'incompatibilità ma l'esercizio effettivo di poteri gestori, con il risultato che «*i) non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società; ii) a contrariis, la professione di avvocato è incompatibile con l'incarico di membro di un C.d.A. che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell'impresa; iii) l'incompatibilità dettata dall'art. 18 l.p. non è subordinata all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta*» (C.N.F., parere 21.06.2017, n. 45).

25. La società a responsabilità limitata: aspetti particolari rispetto alla S.p.a.

La S.t.A. può essere costituita anche nella forma della società a responsabilità limitata, disciplinata agli artt. 2462-2483 cod. civ., che è di gran lunga uno dei modelli societari più utilizzati.

La S.r.l. è caratterizzata dalla limitazione della responsabilità di cui godono tutti i soci, dall'organizzazione interna flessibile e dal fatto che la partecipazione al suo capitale è rappresentata da quote che non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, diversamente dalla società per azioni, nella quale le forme di reperimento del capitale presso terzi costituiscono, in larga parte, lo strumento prediletto per il procacciamento di risorse economiche impiegate nel perseguimento dell'oggetto sociale.

La S.r.l. è concepita dal legislatore come forma societaria confacente all'esercizio della piccola-media impresa, che richiede un modello organizzativo adattabile alle proprie peculiarità dimensionali e allo stesso tempo un regime di responsabilità limitata che consenta una più agevole e sicura partecipazione al progetto imprenditoriale. L'ingresso nella società e l'acquisto della qualifica di socio avvengono mediante un

conferimento effettuato in denaro o consistente in qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese, come già visto, in prestazioni di opera o di servizi.

Rispetto a tale ultima modalità prestazionale di conferimento, rileva la massima 18 marzo 2004, n.9 del Consiglio Notarile di Milano che afferma: *“In caso di conferimenti d’opera nella S.r.l., così come per ogni altro conferimento diverso dal denaro, è necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. L’attestazione della relazione di stima deve in tal caso riferirsi all’intero valore della prestazione d’opera o di servizi dovuta dal socio conferente, la quale pertanto deve essere o circoscritta per sua natura (ad es. l’appalto d’opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, non essendo altrimenti possibile capitalizzare il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile. La polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria prestate ai sensi dell’art. 2464, comma 6, cod. civ., devono garantire l’adempimento dell’obbligo di eseguire le prestazioni d’opera o di servizi, potendo pertanto essere escusse dalla società conferitaria in caso di inadempimento parziale o totale dell’obbligo medesimo o in caso di sua impossibilità parziale o totale. La mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella S.p.a. (art. 2345 cod. civ.) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di S.r.l. stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”*.

Il capitale sociale di una S.r.l. deve corrispondere a minimo 10.000 euro e la partecipazione del socio consiste in una quota unitaria, solitamente proporzionale alla frazione del capitale sociale composta dal conferimento effettuato. Tali quote, a differenza delle azioni, non costituiscono titoli di credito e non circolano secondo le modalità per questi previste (art. 2468, 1° co.).

Più nello specifico, analogamente a quanto prescritto per le S.p.a., il regime legale della S.r.l. prevede la libera circolazione delle quote. La norma, tuttavia, ammette espressamente la previsione di limiti convenzionali alla circolazione delle partecipazioni, in quanto tali clausole consentono di valorizzare l’elemento personalistico che contraddistingue la S.r.l.; il legislatore ha inteso controbilanciare la libera circolazione delle quote con l’attribuzione del diritto di recesso in favore del socio, così da non rendere quest’ultimo totalmente succube della cessione.

Le tipologie di clausole limitative della libertà di cessione sono state convenzionalmente individuate nelle:

- clausole che comportano l’intrasferibilità illimitata e incondizionata della partecipazione. A differenza delle società per azioni, l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata può stabilire un divieto totale di trasferimento delle partecipazioni, sebbene il socio abbia comunque il diritto di recesso sancito dalla legge. Tuttavia, tale clausola può anche prevedere che il diritto di recesso non possa essere esercitato nei primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. La dottrina discute le varie tipologie di clausole che rientrano in questa categoria, ma l’orientamento prevalente è di considerare valide solo quelle che stabiliscono un divieto assoluto di trasferimento, senza subordinare tale divieto a limiti temporali

o condizioni particolari. Nel caso in cui il divieto di trasferimento riguardi il trasferimento per causa di morte, gli eredi del socio avranno diritto alla liquidazione della quota.

- clausole che subordinano il trasferimento al mero gradimento degli altri soci o di un socio investito di particolari diritti. La clausola che conferisce ai soci, a un singolo socio, o a un terzo, il potere discrezionale di concedere o meno il consenso all'alienazione delle partecipazioni, senza stabilire condizioni specifiche oggettive per tale approvazione e affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti designati. Questa clausola è considerata valida, sebbene venga riconosciuto al socio il diritto di recesso qualora la previsione non sia soggetta a particolari limiti temporali o condizioni specifiche. Tuttavia, non è del tutto chiaro se il diritto di recesso si basi esclusivamente sulla presenza di tale clausola statutaria o se richieda un effettivo diniego di gradimento. Secondo l'opinione prevalente, anche la sola previsione della clausola di mero gradimento è sufficiente per giustificare il diritto di recesso.
- clausole che pongono limiti al trasferimento per causa di morte. La semplice inclusione di clausole che limitano il trasferimento della partecipazione per causa di morte non è sufficiente per esercitare il diritto di recesso. Infatti, la norma richiede di verificare che tali limitazioni abbiano effettivamente impedito il trasferimento della partecipazione in concreto.
- La clausola di prelazione, quantunque non oggetto di specifica previsione, accorda agli altri soci il diritto di essere preferiti rispetto ad un terzo offerente nella vendita della partecipazione sociale, normalmente a parità di condizioni. La previsione, secondo l'opinione prevalente, non attribuisce al socio il diritto di recesso. Sono efficaci, invece, *“le clausole di prelazione improprie, contenute in atti costitutivi di S.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, cod. civ., il diritto di recesso”* (Consiglio Notarile di Milano, massima 15 novembre 2005, n. 86). Il termine massimo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è quantificato in 180 giorni.

La struttura amministrativa e di controllo della S.r.l. è caratterizzata da una notevole flessibilità, lasciando ampia autonomia ai soci per adattarsi alle diverse esigenze organizzative. I soci hanno la facoltà di adottare modalità di deliberazione simili a quelle previste per le assemblee delle S.p.a. oppure di scegliere metodi più rapidi per raggiungere e comunicare il consenso, come la corrispondenza o i mezzi telematici. È stabilito che ogni modifica dello statuto deve essere approvata da soci che detengano almeno il 50% del capitale sociale.

Gli amministratori sono solitamente scelti tra i soci e possono operare in base al modello dell'amministratore unico, del consiglio di amministrazione previsto per le S.p.a. o, alternativamente, in base all'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva prevista per le società di persone.

Nel primo caso valgono le stesse considerazioni svolte per la società di capitali, rispetto alla compatibilità con la legge professionale, mentre nell'ultimo caso deve necessariamente farsi riferimento alle peculiarità stabilite dagli artt. 2257 e 2258 cod. civ.

Se l'amministrazione è disgiuntiva, ogni socio amministratore può autonomamente compiere gli atti di gestione, mentre, nel caso di amministrazione congiuntiva, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori. La compatibilità tra l'amministrazione in queste forme e il dettato dell'art. 4bis L.P. impone di vagliare il requisito della maggioranza compositiva della compagine sociale e quello relativo alla necessaria assunzione dell'amministrazione da parte dei soci avvocati. In ciascuno dei due sistemi, infatti, l'adozione di queste modalità amministrative implicherebbe comunque il rispetto dei due requisiti indicati dalla Legge Professionale, ovvero la presenza di una maggioranza di amministratori avvocati e che, contemporaneamente, i 2/3 dei soci siano avvocati o professionisti. La libertà statutaria, dunque, potrà prevedere liberamente le diverse forme contemplate, purché siano in ultimo rispettati questi due elementi, il che implica, necessariamente, che nel modello legale in cui tutti i soci sono amministratori in questa forma, la maggioranza di essi dovrà essere costituita da avvocati.

Gli amministratori sono soggetti ad azione di responsabilità esercitabile dai soci anche individualmente, mentre si ritiene che i creditori debbano valersi unicamente dei classici rimedi di diritto comune. La S.r.l. può costituire un collegio sindacale facoltativamente, essendo venuta meno nel 2014 la disposizione che ne rendeva obbligatoria l'istituzione se il capitale sociale fosse pari o superiore a quello minimo stabilito per la S.p.a.

Alla luce della novella legislativa, dunque, a norma dell'art. 2477 cod. civ., l'organo di sorveglianza deve essere necessariamente istituito solo se la S.r.l.:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

26. Strumenti finanziari

La questione relativa alla capacità di reperire capitale per il finanziamento dell'attività societaria deve essere studiata in relazione al tipo societario prescelto, dovendosi distinguere tra S.t.A costituita in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Il ventaglio di strumenti finanziari è sicuramente più ampio per la società per azioni, potendo quest'ultima reperire capitale attraverso azioni, obbligazioni, *mini-bond*, *warrant*, *crowdfunding* e strumenti finanziari partecipativi.

Con riguardo alle azioni, assumono particolare rilevanza le azioni di risparmio e quelle privilegiate. Le prime, regolate dall'articolo 145 del TUF, sono riservate alle società quotate su mercati regolamentati, sia italiani che europei. Tali azioni non conferiscono diritti politici, come il diritto di voto, ma garantiscono privilegi patrimoniali stabiliti nell'atto costitutivo. Quest'ultimo definisce la natura del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per l'esercizio dei relativi diritti. È altresì previsto l'obbligo di disciplinare i diritti dei soci in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.

Le azioni di risparmio possono essere emesse anche in occasione di aumenti di capitale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2441 del Codice civile, o mediante la conversione di azioni preesistenti. I titolari di queste azioni godono del diritto a un'assemblea speciale dedicata alla protezione dei loro interessi. A differenza delle azioni ordinarie e di altre categorie, le azioni di risparmio possono essere emesse al portatore. Tuttavia, non è consentito che siano detenute da amministratori, sindaci o direttori generali della società quotata. Generalmente, le azioni di risparmio prevedono, in caso di distribuzione degli utili, il riconoscimento di un dividendo minimo annuo, calcolato in percentuale sul valore nominale, e un margine minimo rispetto al dividendo delle azioni ordinarie, applicabile anche in caso di rimborso del capitale. È inoltre possibile prevedere che una parte degli utili distribuibili sia riservata ai titolari di queste azioni. Qualora, in un determinato esercizio contabile, il dividendo distribuito sia inferiore al minimo garantito, la differenza può essere recuperata nei due esercizi successivi.

Nonostante i privilegi patrimoniali, le azioni di risparmio non attribuiscono alcun diritto di voto, né nelle assemblee ordinarie né in quelle straordinarie, pur conferendo al titolare la piena qualifica di socio. I detentori di tali azioni possono partecipare esclusivamente alle assemblee speciali convocate per la tutela dei diritti della loro categoria. Inoltre, la normativa stabilisce che non più del 50% del capitale azionario possa essere costituito da azioni di risparmio o da altre categorie di azioni prive di diritto di voto, con voto limitato o condizionato. Tale limite è volto a impedire che gli azionisti ordinari possano mantenere il controllo della società pur detenendo una quota ridotta del capitale sociale.

Le azioni privilegiate rappresentano una categoria di azioni che attribuisce ai loro titolari un diritto prioritario rispetto agli azionisti ordinari nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della società, ma comportano limitazioni nei diritti amministrativi, quali il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere assembleari, il diritto di recesso e il diritto di opzione. Come le azioni ordinarie, le azioni privilegiate rappresentano una quota minima di partecipazione al capitale sociale e conferiscono sia diritti amministrativi sia patrimoniali. Sebbene siano anch'esse nominative, si differenziano per alcune caratteristiche, solitamente prevedendo maggiori privilegi patrimoniali, come la preferenza nella distribuzione degli utili o il diritto a un dividendo più elevato, a fronte di diritti politici

ridotti, tra cui l'assenza del diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Tuttavia, le caratteristiche delle azioni privilegiate possono mutare in funzione della singola società.

Tradizionalmente, la peculiarità delle azioni privilegiate, caratterizzate da maggiori diritti patrimoniali e minori diritti politici, le ha collocate in una posizione intermedia tra il capitale di rischio e il debito, avvicinandole sotto alcuni aspetti alle obbligazioni. Tuttavia, la varietà dei privilegi che possono essere associati a tali azioni richiede una valutazione specifica caso per caso. Una delle caratteristiche comuni delle azioni privilegiate è il dividendo cumulativo, che assicura ai titolari il diritto di percepire i dividendi, anche arretrati, prima che gli utili vengano distribuiti agli azionisti ordinari, offrendo così una sorta di prelazione sugli utili non distribuiti e la possibilità di recuperare i dividendi non percepiti in esercizi precedenti. Oltre ai privilegi economici, le azioni privilegiate possono presentare ulteriori particolarità, come la possibilità di conversione in un numero determinato di azioni ordinarie o di rimborso in determinate circostanze. La normativa di riferimento è l'art. 2348 cod. civ., che stabilisce il principio dell'uguaglianza di valore e diritti per tutte le azioni, salvo eccezioni previste dallo statuto o da sue eventuali modifiche, come nel caso delle azioni privilegiate.

Diversamente dalle azioni, le obbligazioni sono titoli di debito emessi con l'obiettivo di raccogliere capitali. Acquistando un'obbligazione, l'investitore presta fondi all'emittente, il quale si impegna a corrispondere interessi periodici (noti come cedole) e a rimborsare il capitale alla scadenza. Pertanto, le obbligazioni attribuiscono al titolare lo *status* di creditore, non di socio. Le obbligazioni prevedono una scadenza determinata e, salvo situazioni di insolvenza dell'emittente, garantiscono un flusso di reddito stabile tramite il pagamento degli interessi. In caso di liquidazione della società, i detentori di obbligazioni godono di un diritto di prelazione rispetto agli azionisti per il recupero del capitale investito, ma non partecipano alla distribuzione degli utili né esercitano diritti di voto nelle assemblee.

Tra le obbligazioni, particolare rilievo assume la categoria delle obbligazioni convertibili, in quanto rappresentano uno strumento finanziario ibrido che non può essere completamente ricondotto alla categoria delle obbligazioni ordinarie. Emesse da una società al fine di raccogliere capitale, queste obbligazioni conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di convertirle in un numero predeterminato di azioni della medesima società, secondo le modalità e i termini stabiliti al momento dell'emissione. Strutturalmente, un'obbligazione convertibile si comporta inizialmente come un'obbligazione tradizionale: il titolare ha diritto a ricevere pagamenti periodici di interessi (cedole) e al rimborso del capitale alla scadenza, salvo che non scelga di esercitare l'opzione di conversione. La conversione in azioni può avvenire a una data specifica o entro un periodo determinato, e il rapporto di conversione, ossia il numero di azioni ottenibili per ogni obbligazione, è fissato al momento dell'emissione.

L'opzione di conversione è ciò che distingue le obbligazioni convertibili dalle obbligazioni ordinarie. Le obbligazioni convertibili conferiscono all'obbligazionista un diritto unilaterale, che consente di optare per la conversione del titolo in azioni quando le condizioni di mercato risultino favorevoli. Ad esempio, se il valore delle azioni della società aumenta in modo significativo, la conversione può consentire un

guadagno maggiore rispetto alla semplice percezione delle cedole e al rimborso del capitale. Sotto il profilo del rischio e del rendimento, queste obbligazioni offrono un equilibrio intermedio tra i titoli obbligazionari tradizionali e le azioni. In quanto obbligazione, garantiscono un reddito fisso tramite il pagamento delle cedole; tuttavia, la possibilità di conversione introduce un elemento di rischio connesso alla volatilità del prezzo delle azioni della società. Se il valore delle azioni aumenta, l'obbligazione convertibile può risultare particolarmente vantaggiosa; qualora, invece, il prezzo scendesse, l'investitore potrebbe preferire mantenere il titolo fino alla scadenza per ottenere il rimborso del capitale.

Le obbligazioni convertibili sono frequentemente ritenute strumenti finanziari attrattivi sia per gli investitori che per le società emittenti. Per gli investitori, offrono la possibilità di partecipare ai potenziali aumenti del valore delle azioni, mantenendo al contempo una certa forma di protezione attraverso il pagamento di cedole e il rimborso del capitale. Per le aziende, emettere obbligazioni convertibili può risultare vantaggioso, poiché consente di raccogliere fondi a tassi di interesse più favorevoli rispetto a quelli delle obbligazioni non convertibili, grazie al valore aggiunto offerto dalla possibilità di conversione. Sul piano giuridico, la conversione delle obbligazioni in azioni determina un aumento del capitale sociale della società, il quale deve essere approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti al momento dell'emissione. Le modalità di conversione, inclusi il rapporto di conversione e il periodo durante il quale è consentita, sono definite nello statuto della società o nel regolamento di emissione.

Analogamente all'obbligazione convertibile, il *warrant* o opzione è uno strumento finanziario che conferisce al titolare il diritto di acquistare un numero specifico di azioni a un prezzo stabilito, entro un determinato periodo di tempo. I *warrants* possono essere associati sia a obbligazioni societarie, che è il caso più comune, sia ad azioni. Pur presentando somiglianze con le obbligazioni convertibili, i *warrants* si differenziano per la loro natura, in quanto possiedono caratteristiche distinte rispetto al diritto di conversione conferito dai titoli obbligazionari. Infatti, il *warrant* è un titolo autonomo rispetto all'obbligazione, poiché può circolare indipendentemente da essa ed essere scambiato sul mercato secondario. Inoltre, il detentore dell'obbligazione ha la facoltà di esercitare il *warrant* e acquisire le azioni senza dover rinunciare all'investimento e ai relativi redditi obbligazionari; l'esercizio di questo diritto non implica la conversione dell'obbligazione, ma consente semplicemente l'acquisto, a prezzi prefissati, di un certo numero di azioni.

I *mini-bond*, titoli di natura obbligazionaria, rappresentano uno strumento innovativo di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa, che consente loro di raccogliere fondi dagli investitori offrendo in cambio titoli di credito a coloro che scelgono di sostenere il loro progetto. Questi titoli, ideati principalmente per le PMI in cerca di liquidità, sono relativamente semplici da emettere, con minori complicazioni e costi ridotti rispetto ad altre forme di finanziamento. Le normative che disciplinano i *mini-bond* si trovano nel D.L. 22 giugno 2012, n. 83, noto come "*Decreto Sviluppo*", e nelle successive integrazioni apportate dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e nel D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

I *mini-bond* sono strumenti di debito o obbligazioni a medio-lungo termine emessi da società italiane non quotate, principalmente piccole e medie imprese (PMI). Questi titoli sono generalmente destinati a finanziare progetti di sviluppo, operazioni di investimento straordinarie o attività di rifinanziamento. Offrono alle aziende non quotate l'opportunità di accedere al mercato dei capitali, riducendo così la loro dipendenza dal sistema bancario. Come tutte le obbligazioni, i *mini-bond* prevedono un tasso d'interesse che si traduce in cedole periodiche e una data di scadenza stabilita.

Il Decreto "Destinazione Italia" del 2013 prevede che i *mini-bond* possano essere emessi da aziende italiane non quotate, escludendo le banche e le microimprese. Per poter accedere a questo mercato, le aziende devono presentare un fatturato superiore ai 2 milioni di euro o un organico di almeno 10 dipendenti. È importante notare che, sebbene la normativa offra una certa flessibilità, i *mini-bond* non sono destinati a supportare imprese in difficoltà, ma piuttosto a fornire opportunità di finanziamento per aziende solide, caratterizzate da buoni risultati economici e piani di crescita chiari, che desiderano diversificare le proprie fonti di finanziamento.

La sottoscrizione dei *mini-bond* è tipicamente riservata a investitori istituzionali professionali e ad altri attori qualificati, come banche, società di investimento, società di gestione del risparmio (SGR) e intermediari finanziari. Attualmente, questi strumenti non sono accessibili agli investitori *retail*, ossia al pubblico non qualificato.

Per promuovere l'uso dei *mini-bond* come strumento di finanziamento per le aziende non quotate, la graduale eliminazione delle restrizioni fiscali e amministrative ha facilitato la loro diffusione, anche attraverso la creazione di un segmento specifico del mercato, noto come *ExtraMOT*, dedicato alla negoziazione di tali titoli, inclusi anche gli investitori non professionali.

Un'altra modalità di reperimento di capitale è il *crowdfunding*, un metodo di finanziamento che consente a singoli individui e piccole imprese di ottenere risorse direttamente da un vasto numero di soggetti, inclusi anche piccoli risparmiatori. La domanda di finanziamento, proveniente da chi necessita di fondi, e l'offerta, da parte di chi desidera investire, si incontrano su piattaforme *online* che offrono dettagli sui vari progetti e gestiscono le transazioni di denaro.

Il *crowdfunding* rappresenta un'alternativa ai tradizionali circuiti bancari e all'intermediazione finanziaria. In questo caso, l'assegnazione del finanziamento non dipende da una valutazione da parte dell'istituto creditore, ma dalla capacità della società che propone il progetto di attrarre l'interesse di potenziali investitori. Le tipologie di *crowdfunding* più diffuse sono:

- Il *lending-based crowdfunding* (anche chiamato *peer-to-peer lending* o *social lending*) che prevede il prestito di denaro ai promotori di un progetto attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo;
- l'*equity crowdfunding* che consente ai promotori di un progetto di raccogliere capitale di rischio; in questo caso gli investitori non fanno un prestito ma versano una somma per acquistare una

quota del capitale dell'impresa diventando soci a tutti gli effetti e accettando, di conseguenza, il rischio di perdere l'intera somma investita in caso di fallimento del progetto.

Nella prima ipotesi, dunque, il reperimento di capitale avviene in forma contrattuale, tenendo inalterata la struttura societaria, mentre nella seconda, al contrario, muta la compagine societaria poiché viene sottoscritta una porzione di capitale sociale.

Se le piattaforme collocano anche titoli di debito emessi dalle imprese, come le obbligazioni, si parla in termini più ampi di *investment-based crowdfunding*.

Altri tipi di *crowdfunding* hanno perlopiù finalità sociali e si caratterizzano per campagne di piccolo importo. Il *donation crowdfunding* prevede la donazione di piccoli importi per contribuire al finanziamento di progetti culturali o sociali (senza ricevere alcun compenso); nel *reward crowdfunding*, invece, i donatori ottengono una ricompensa in beni o servizi il cui valore non è necessariamente correlato all'importo versato.

L'attuale disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 30 del 2023, in ottemperanza del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Il regolamento stabilisce un quadro normativo uniforme per tutti i gestori delle piattaforme di *crowdfunding*, sia quelle basate sul *lending* che su investimenti, definendo requisiti *standard* per la fornitura dei servizi, l'organizzazione interna, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni promozionali. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutti i gestori delle piattaforme che rientrano nel campo di applicazione del regolamento saranno soggetti all'autorizzazione e alla supervisione delle autorità nazionali competenti, con un aumento dei livelli di protezione, in particolare per gli investitori non istituzionali o non qualificati. In questo contesto, la nuova normativa europea identifica la Consob e la Banca d'Italia come autorità nazionali competenti: alla Consob è demandata la tutela della trasparenza e della correttezza delle condotte, mentre la Banca d'Italia si occuperà della gestione del rischio, della stabilità patrimoniale e della gestione degli intermediari.

Per gli investitori una importante novità riguarda il *KIIS: Key Investment Information Sheet*. Si tratta di una informativa redatta dall'emittente per ciascuna campagna di raccolta o dalla piattaforma, sui rischi finanziari, i costi e i criteri di selezione dei progetti.

Altra particolare fattispecie degna di nota, e particolarmente diffusa nei paesi di *common law*, è il *Third Party Funding*. Esso è definito come il contratto in base al quale un soggetto terzo, noto come *funder* o società di finanziamento, si impegna a coprire gli onorari e le spese legate a un procedimento per conto di un soggetto, il quale riceve il finanziamento e non dispone delle risorse economiche per fronteggiare il contenzioso. Se le domande presentate risultano accolte e il finanziato risulta titolare di crediti ovvero percepisce somme in ragione del contenzioso, il *funder* ha diritto ad una porzione degli stessi in misura

corrispondente alla predeterminazione contrattuale. Al contrario, se le richieste vengono respinte, il *funder* oltre ad essere sottoposto al rischio di avere finanziato un contenzioso infruttifero, è esposto ulteriormente al rischio di dover coprire le spese avversarie, salvo diversa pattuizione. Da ciò si desume che lo strumento in parola è tradizionalmente impiegato dall'attore, ma nulla osta affinché se ne avvalga il convenuto nella proposizione di domande riconvenzionali.

A seconda del contegno che assume il *funder* nella fase genetica o esecutiva del contratto, esistono:

- *Il passive funding* (o *hands off*), in cui il finanziatore non interviene sulla modalità di organizzazione e gestione della difesa;
- *L'active funding* (o *hands on*), in cui il finanziatore assume attivamente il controllo della difesa, definendo l'impostazione della strategia processuale ovvero eleggendo direttamente legali di sua fiducia.

Tale istituto, seppure astrattamente compatibile con l'art. 1322 cod. civ., pone diversi ordini di criticità con l'ordinamento italiano in riferimento al divieto di cessione *ex art.* 1261 cod. civ., alle norme in tema di patto di quota lite e alle disposizioni del codice deontologico forense.

Il tema potrebbe essere rilevante, tuttavia, rispetto all'introduzione dell'art. 840-*nonies* cod. proc. civ., nel quale si stabilisce che in tema di spese inerenti alla *class action*, come disciplinata agli artt. 840-*bis* e seguenti, "il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840 *sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma".

I criteri per la determinazione dell'importo ulteriore sono predeterminati nella misura massima dalla legge e il dovuto è calcolato sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti in misura percentualmente diversificata rispetto al numero dei componenti la classe attrice (da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento; da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento, ecc.). In questa circostanza, il discorso muta rispetto alla previsione legislativa dei limiti liquidabili direttamente calcolati all'esito della controversia poiché è legislativamente escluso il problema del patto di quota di lite, in quanto è la stessa legge a indicare quale parametro del compenso aggiuntivo l'effettivo ristoro giudiziale.

La particolare elasticità nel finanziamento della S.t.A nella forma di società per azioni si giustifica nell'art. 2346 cod. civ., u.c., il quale prevede la possibilità di emissione di strumenti finanziari partecipativi, ovverosia di strumenti tipici o atipici in virtù dei quali il finanziatore assume diritti patrimoniali e/o amministrativi, con la sola esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Evidentemente, tali titoli innominati rappresentano l'occasione di reperimento di capitale senza la necessaria modificazione dell'assetto sociale, consentendo, l'instaurazione di rapporti patrimoniali con il pubblico senza la necessità di emettere nuove azioni o di ricorrere alla costituzione di rapporti

obbligazionari. Resta ascritta all'autonomia statutaria la regolamentazione dell'emissione, delle modalità di circolazione e delle sanzioni nel caso di inadempimento.

Per quanto attiene alle S.t.A costituite in S.r.l. sussistono diverse limitazioni all'accesso al mercato dei finanziamenti in ragione del forte vincolo personalistico che connota la tipologia societaria e le espresse riserve legislative.

In primo luogo, bisogna rilevare l'incompatibilità evidente tra la società a responsabilità limitata e l'emissione di azioni, stanti la ripartizione in quote delle partecipazioni sociali, la preclusione alla possibilità che la partecipazione possa essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, c. 1, cod. civ.) e l'espesso divieto di emettere obbligazioni, essendo consentita esclusivamente l'emissione di titoli di debito.

Alla luce di quanto affermato e in ragione dell'espesso divieto contenuto nell'art. 2468, c. 1, cod. civ., devono ritenersi compatibili con la S.r.l. esclusivamente gli strumenti tipicamente previsti dalla legge, in deroga alla disposizione preclusiva.

In riferimento ai titoli di debito, essi sono esentati dalla disciplina delle obbligazioni, ma sono soggetti alla regolamentazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R., 19 luglio 2005, n. 1058). Essi devono incorporare il diritto del sottoscrittore alla restituzione del capitale prestato alla società. I titoli di debito si distinguono dalle obbligazioni per diversi aspetti, quali:

- nelle società per azioni (S.p.a.), la possibilità di emettere obbligazioni è prevista dalla legge, mentre nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.) l'emissione di titoli di debito è consentita solo se prevista dall'atto costitutivo;
- nelle S.p.a., le obbligazioni possono essere liberamente collocate sul mercato, mentre i titoli di debito non possono essere offerti direttamente al pubblico dei risparmiatori;
- nelle S.p.a., le obbligazioni possono essere nominative o al portatore, mentre i titoli di debito devono essere necessariamente nominativi e non possono essere emessi al portatore;
- non esistono limiti all'emissione dei titoli di debito, contrariamente a quanto previsto per le obbligazioni;
- si ritiene che i titoli di debito non possano essere convertibili, a causa del divieto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, 1° comma);
- la decisione di emettere titoli di debito, assunta dagli amministratori, deve essere iscritta nel registro delle imprese, e non è necessario che il verbale della decisione sia redatto da un notaio.

Per quanto attiene al *crowdfunding*, invece, il D.lgs. n. 58 del 1998, come modificato dal D.lgs. n. 30 del 2023, ha disposto (con l'art. 100-ter, c. 1) che "*In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del Codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al*

pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503".

Con riguardo ai *mini-bond*, invece, essi sono compatibili con la disciplina delle S.t.A costituite nella forma della S.r.l. poiché è consentita, oltretutto la possibilità di emissione sottoforma di obbligazione, la loro offerta al pubblico in forma di titoli di debito, che, come detto, costituisce l'unica modalità per tale tipologia societaria di costituire rapporti con il pubblico.

27. S.r.l.s.: problemi di incompatibilità con il modello ministeriale inderogabile

Problematica appare invece la compatibilità tra la S.t.A. e l'art. 2463 *bis*, disciplinante gli oneri di forma e procedurali per la costituzione della S.r.l.s.

La legge prevede che l'atto costitutivo debba essere redatto in conformità del modello ministeriale e che le relative clausole siano inderogabili. Il modello di riferimento è stato adottato dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

Il parere 14 marzo 2016, n. 262 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, si era espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che la società tra professionisti rivesta la forma della S.r.l.s.

Tale conclusione è stata motivata con la considerazione che, se le clausole del modello *standard* (di obbligatorio utilizzo per costituire una S.r.l.s.) fossero inderogabili, inderogabile non sarebbe invece il modello *standard medesimo*, suscettibile di «*mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell'atto costitutivo espresso nel modello*».

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), invece, forte dell'introduzione legislativa, intervenuta con l'art. 9, c. 13, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, introduttivo dell'espressa inderogabilità delle clausole del modello ministeriale, nota che «*il dibattito sul grado di rigidità dello statuto di S.r.l. s. è tuttavia da ritenersi non più attuale a seguito dell'intervento del legislatore che, mediante l'introduzione da parte del D.L. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2463-bis, cod. civ., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, esclude la possibilità di integrare lo statuto che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall'art. 2463-bis, comma 2, al quale deve conformarsi lo stesso modello standard di cui al regolamento ministeriale. Dunque - salvo a dover diversamente qualificare la fattispecie (quindi non più come S.r.l. s.) laddove si siano adottate clausole diverse o ulteriori - è lo stesso legislatore a imporre espressamente l'inderogabilità del modello. Sotto tale profilo va ricordato come la giurisprudenza abbia affermato come «la S.r.l. semplificata è disciplinata dal legislatore, peraltro solamente nella fase costitutiva, con criteri di rigida conformità al modello ministeriale, in ragione della "semplificazione" che caratterizza tale struttura societaria e la distingue dalla S.r.l. ordinaria, ed in ragione anche della gratuità dell'atto. Di conseguenza, una volta che le parti intendano utilizzare tale struttura societaria, nessuna difformità dal modello ministeriale può sussistere» (Trib. Venezia, 9 novembre 2015, che ha disposto la cancellazione d'ufficio di una S.r.l. s. il cui atto costitutivo si discostava dal modello). Una diversa lettura del disposto del comma 3 dell'art. 2463-bis, cod. civ., come quella proposta dal C.N.D.C.E.C., in base alla quale la previsione dell'inderogabilità riguarderebbe le sole clausole del modello*

tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse invece possibile l'inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati nelle clausole standard presta il fianco a critiche, oltre che sul piano della formulazione letterale della norma, anche sul piano sistematico".

La conclusione notarile, seppure resa nell'ambito della S.t.P., è totalmente plasmabile sulle società tra avvocati, poiché, anche in questo caso, la legge prevede espressamente l'inserimento, nell'atto costitutivo, di clausole pattizie ulteriori, quali quelle relative ai requisiti numerici per l'organo deliberativo, l'organo di gestione, la responsabilità individuale professionale, gli obblighi di iscrizione e le particolari clausole di scioglimento.

Per di più, se «il dato da cui muovere è rappresentato dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2463-bis, cod. civ.; e dalla previsione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012, per il quale «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili», non sembra potersi mettere in dubbio che questa seconda disposizione, concedendo delle agevolazioni sul piano tributario ed amministrativo e, al contempo, prevedendo la gratuità della prestazione professionale del notaio, debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa espressamente si riferisce».

In ordine a tali conclusioni, la S.t.A. non dovrebbe ritenersi compatibile con il modello della società a responsabilità limitata semplificata.

28. La società cooperativa: scopo mutualistico e peculiarità

La S.t.A. potrebbe invece costituirsi nella forma della società cooperativa, regolata dagli articoli 2511 ss. cod. civ.; sebbene tradizionalmente si distingue tra società di persone e società di capitali, le società cooperative si ascrivono "patrimonialmente" alla seconda categoria, poiché per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Le società cooperative trovano espresso riconoscimento nell'art. 45 Cost., ove si prevede il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione.

Di norma, alle società cooperative si applicano le disposizioni relative alla società per azioni, purché compatibili e non derogate, potendo, peraltro, lo statuto prevedere l'applicazione delle norme della società a responsabilità limitata, ove compatibili con l'organizzazione mutualistica e in ogni caso se il numero dei soci sia inferiore a 9.

Un elemento comune tra società di persone e società di capitali è la finalità lucrativa, infatti, a norma dell'articolo 2247 cod. civ., le società lucrative hanno come oggetto l'esercizio di un'attività in comune da parte dei soci "allo scopo di dividerne gli utili". Diversamente, le società cooperative hanno scopo mutualistico, come stabilito dall'articolo 2511 cod. civ., il quale specifica che "Le cooperative sono società a capitale variabile

con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice."

L'esatta perimetrazione dello scopo mutualistico può preliminarmente essere rinvenuta nella relazione al Codice civile, nella quale si specifica che lo scopo prevalente delle società cooperative consiste "nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato".

Notoriamente, in base alla tipologia di effettiva concretizzazione dello scopo mutualistico si rinvengono tre tipologie di società cooperativa:

- di consumo, in cui gli stessi soci sono diretti fruitori delle attività realizzate dalla società;
- di lavoro, in cui l'esercizio sociale della cooperativa si fonda sull'attività lavorativa dei soci cooperatori;
- di produzione e lavoro, in cui la cooperativa realizza la propria attività mediante beni o servizi offerti dai soci.

In altri termini, l'attività d'impresa cooperativa si basa sulla c.d. "gestione di servizio" e cioè sull'esercizio dei mezzi produttivi finalizzato all'attribuzione del vantaggio mutualistico ai soci, destinatari elettivi, ma non esclusivi, del beneficio materiale o lavorativo.

Come anticipato, lo scopo mutualistico è prevalente ma non obbligatoriamente esclusivo, ben potendo la società intrattenere rapporti con terzi, potendo in fatto sussistere un'attività oggettivamente lucrativa, seppure temperata dal divieto di integrale distribuzione degli utili ai soci.

Con la riforma societaria del 2003, s'è introdotta la cooperativa a mutualità prevalente, differenziata rispetto alle altre tipologie di cooperativa, in quanto solo le prime sono destinatarie delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, mentre le seconde potranno fruire esclusivamente dei benefici finanziari o lavoristici. Più in particolare, i requisiti per il *plenum* di benefici, e dunque, del riconoscimento della mutualità prevalente sono:

- a) la previsione di norme statutarie che disciplinino la limitazione nella distribuzione degli utili;
- b) l'effettività della prevalenza dei benefici mutualisti ai soci ovvero la prevalenza dell'impiego delle prestazioni lavorative offerte dai soci o dei beni da loro apportati;
- c) l'obbligo di registrazione presso apposito albo tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico.

Fatte salve le norme generali costitutive ed organizzative comuni alle altre tipologie societarie, i tratti distintivi della società cooperativa risiedono nel numero e requisiti dei soci, nei limiti alle quote e alla distribuzione degli utili, nella variabilità del capitale, nel voto per teste e nella vigilanza governativa.

Rispetto al numero dei soci, va precisato che essi siano almeno 9 ai fini della valida costituzione societaria, essendone necessari 3 se ad essere adottato, dalla società cooperativa, fosse lo schema della S.r.l.

Diversi requisiti numerici sono previsti, invece, dalle leggi speciali settoriali, dipendendo dal contesto in cui la cooperativa operi. La società si scioglie se muta, per difetto, il minimo numero dei soci previsto e lo stesso non viene reintegrato entro un anno.

Per quanto attiene al capitale sociale, la società cooperativa è una società a capitale variabile nel senso che non è determinato in un ammontare definito, ma è appunto variabile, in modo da consentire il libero ingresso e la libera uscita dei soci; l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Le cooperative sono sempre caratterizzate dal principio della "porta aperta" sancito dall'art. 2528 cc, cioè della possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento e senza particolari formalità (senza quindi l'intervento di un notaio), salva l'approvazione da parte dell'organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto coerentemente con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

A differenza delle altre società di capitali, la società cooperativa opera come un'impresa costituita per lo più da persone fisiche che operano per il soddisfacimento dei propri bisogni economici e sociali, attraverso una società a proprietà comune gestita con metodo democratico. In assemblea, infatti, i soci non votano in base al capitale sottoscritto ma "per testa", cioè ogni socio ha un solo voto, salvo casi particolari.

La disciplina dei conferimenti è identica a quella della società di capitale e per quanto attiene al tema della responsabilità, come accennato, in virtù dell'abrogazione della possibilità di diversificazione delle categorie di soci con relativa diversificazione della responsabilità, in tutte le società cooperative la garanzia debitoria è rappresentata esclusivamente dal patrimonio sociale.

A norma dell'art. 2525 cod. civ., la partecipazione del socio può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda del tipo societario impiegato. Nessun socio può avere una partecipazione superiore a 100.000 euro, fatte salve le cooperative con più di 500 soci, per le quali il limite suddetto è aumentabile sino al 2% del capitale sociale, limite non operante nei casi di conferimenti in natura ovvero o soci diversi dalle persone fisiche.

La partecipazione può essere trasferita esclusivamente con l'assenso degli amministratori, il quale deve intervenire entro 60 giorni dalla richiesta, precisando che il silenzio di quest'ultimi vale come assenso. Il consenso dell'organo gestorio non può intervenire se il cessionario non possiede i requisiti soggettivi previsti per i soci di cooperativa dal d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, nonché nelle legislazioni di settore.

Altro tema di rilievo è l'ammissione, oltretutto nelle mutue assicuratrici, anche nelle cooperative dei soci sovventori, ovverosia soci che non debbono avere i suddetti requisiti previsti per legge, le cui quote sono nominative e liberamente trasferibili, salva diversa disposizione nell'atto costitutivo. La loro presenza è collegata all'aumento di possibilità per le cooperative di reperire capitale presso il pubblico.

Agli stessi tendenzialmente non si applicano le limitazioni alla partecipazione agli utili previste per i soci "mutualistici", ma per evitare degenerazioni speculative, il tasso di remunerazione, per i sovventori, non può essere superiore a più del 2% rispetto a quelli previsti per i primi. Sono predisposte, inoltre, misure a salvaguardia del controllo societario riservato ai "mutualistici", in quanto i voti dei sovventori non possono mai superare il terzo del totale, disposizione perfettamente compatibile con il limite previsto per i soci di capitale nella S.t.A.

La disciplina in tema di bilancio è perequata a quella della S.p.a., salvo disposizioni specifiche in tema di limiti quantitativi per la riserva legale, alla distribuzione degli utili e alla particolare regolamentazione dei ristorni.

La percentuale degli utili netti annuali da destinare a riserva è del 30%, rispetto al 5% della S.p.a., sussistendo tale obbligo indipendentemente dall'entità della riserva. È, per di più, previsto l'accantonamento del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici, gestiti dalle associazioni di rappresentanza nazionale e costituenti una forma di auto contribuzione obbligatoria, finalizzata alla costituzione o al finanziamento di nuove imprese cooperative.

In riferimento alla distribuzione degli utili, essi possono essere distribuiti se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento è superiore del 25%, imponendo, in fatto, alle cooperative indebitate di destinare gli utili al rifinanziamento sociale, esentate le cooperative quotate su mercati regolamentati e i possessori di strumenti finanziari.

Condizioni più pressanti sono invece stabilite per le cooperative "a mutualità prevalente" le quali oltre a non poter distribuire le riserve e ad essere obbligate alla devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di scioglimento, impone il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, nonché il divieto di remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore del 2% rispetto a tale limite massimo.

Per quanto attiene ai ristorni, essi costituiscono una modalità di attribuzione del vantaggio mutualistico e consistono nel rimborso di parte del prezzo sostenuto dai soci per l'acquisto dei beni della cooperativa a prezzo di mercato ovvero integrazioni retributive rispetto al lavoro svolto dal cooperante. Costituendo essi modalità di esecuzione dello scopo mutualistico, non sono soggetti ai limiti previsti per la distribuzione degli utili.

Per quanto attiene al diritto di voto, l'art. 2538 cod. civ. prevede che nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, specificando che ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Ai soci operatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, stabilendo il limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le cooperative sono sottoposte al controllo governativo per l'accertamento dei requisiti mutualistici, il quale deve avere cadenza almeno biennale, e, all'occorrenza, ad ispezioni straordinarie quando se ne ravvisi la necessità. In caso di irregolare funzionamento, gli ispettori possono revocare amministratori e sindaci e nominare un commissario governativo, determinandone la durata in carica e i poteri. Può, altresì, disporre lo scioglimento se la società è impossibilitata al raggiungimento dello scopo mutualistico o se, per due anni consecutivi, non ha depositato il bilancio o effettuato atti di gestione

Per quanto non espressamente stabilito, si applicano le disposizioni previste in tema di S.p.a. o S.r.l.

29. La S.t.A. come cooperativa di lavoro e il divieto di attività in concorrenza tra i soci e la Cooperativa

Una specifica questione riguarda le cooperative di lavoro e la regola, prevista originariamente dalla Legge 1577 del 14 dicembre 1947 (c.d. Legge Basevi) e ora contenuta nel Codice civile, di divieto di esercizio di attività identiche o affini a quelle della società da parte dei cooperanti. Il socio avvocato, in quanto necessariamente imprenditore nel senso di soggetto titolare di autonoma partita iva e che conduca un'autonoma attività, si troverebbe per definizione nella condizione di concorrenza con la S.t.A. da lui costituita nella forma di cooperativa.

L'art. 2527, comma 2, c.c., afferma, infatti, che *«non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa»*.

Inoltre, l'art. 2527, c.c., al primo comma stabilisce che i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci debbano essere indicati nello statuto secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta, rinviando così all'autonomia statutaria per la loro definizione.

Il requisito introdotto dal secondo comma, invece, è un requisito negativo e questo divieto dovrebbe essere interpretato in modo tale da escludere solo i soggetti che, a causa dell'attività esercitata, possano pregiudicare il raggiungimento dello scopo mutualistico.

A questa interpretazione potrebbe apparire contraria la lettera del divieto: il dato testuale dell'art. 2527 cod. civ. sembra non lasciare spazio a eccezioni, data l'espressione "non possono in ogni caso".

Tuttavia, allo stesso tempo, ai sensi del comma 1 dovrebbe essere riconosciuta all'autonomia statutaria la possibilità di definire l'esatto ambito delle attività considerate identiche o affini a quelle della

cooperativa, tenendo conto degli interessi sociali e delle esigenze di funzionamento della cooperativa stessa.

Il divieto in questione, pertanto, non dovrebbe applicarsi ai soci imprenditori che non si trovino in una situazione di conflitto di interessi, poiché la loro partecipazione costituisce il fondamento e la ragione d'essere della cooperativa stessa. Ad esempio, nelle cooperative di produzione, la cooperativa viene costituita proprio per facilitare le attività produttive dei soci. Il divieto è giustamente esteso a tutte le cooperative. Non si pone neanche il problema dell'applicabilità di tale divieto ai soci finanziatori, ossia coloro che, pur non essendo operatori, sottoscrivono strumenti finanziari partecipativi. Questi soggetti, infatti, sono assimilabili ai soci di capitale delle società per azioni e, pertanto, sono soggetti alla disciplina loro specificamente prevista, che non contempla un simile divieto. Un'altra questione risolvibile riguarda l'estensione di tale divieto nelle cooperative tra imprenditori: anche in questo caso il divieto si applica, tenendo conto delle peculiarità della situazione, con un'interpretazione volta a garantire l'obiettivo della norma senza ostacolare il raggiungimento dello scopo sociale.

In conclusione, non si può prescindere dalla chiara formulazione dell'art. 2527 c.c., che vieta l'esercizio di imprese identiche o affini a quella della cooperativa senza restringere l'applicazione del divieto a specifiche tipologie di cooperative. Tuttavia, è importante considerare che il secondo comma dell'art. 2527 c.c. non esclude in astratto la possibilità che i soci siano imprenditori. Il significato e la finalità del divieto consistono, infatti, nell'evitare che il socio sfrutti i benefici derivanti dalla partecipazione societaria per svolgere un'attività in concorrenza con quella della cooperativa. Sarà quindi necessario valutare, caso per caso, se sussistano effettivamente i requisiti di identità o affinità tra l'attività della cooperativa e quella dei soci.

In questo contesto, una clausola statutaria che vieti lo svolgimento di imprese identiche o affini, attribuendo agli amministratori la facoltà di valutare caso per caso la presenza di un conflitto di interessi, potrebbe risolvere eventuali problematiche applicative.

La medesima conclusione legittima pienamente la costituzione di una S.t.A. nella forma della cooperativa di lavoro, non essendo l'autonoma attività degli avvocati di ostacolo alla costituzione della società, a condizione che essi si obblighino con lo statuto a non compiere più, dopo la costituzione, attività in concorrenza con quella della cooperativa.

Diversamente da quanto potrebbe accadere con altri tipi societari, dunque, la costituzione di una cooperativa impone ai professionisti di concentrare l'attività professionale integralmente all'interno di essa, mentre non sarebbe possibile partecipare a più società senza incorrere nel divieto di concorrenza, né conservare una porzione dell'attività esercitata in proprio.

30. La S.t.A. cooperativa: vantaggi e tutele previste nella l. n. 142 del 2001

L'associazione professionale e la S.t.A. (società tra avvocati) sono state, per lungo tempo, le uniche due forme riconosciute per la costituzione di uno studio legale operante in forma collettiva. Tuttavia, entrambe presentano alcune criticità significative. Tra le principali, vi sono la responsabilità illimitata tra i soci, che disincentiva l'inserimento di giovani soci nella compagine, rilevanti limitazioni alla successione e alla circolazione delle quote, e la sostanziale assenza di vantaggi fiscali rispetto all'esercizio della professione in forma individuale.

I soci cooperatori intrattengono tra loro un rapporto associativo e con la società cooperativa un rapporto di lavoro regolato da un contratto che, per espressa previsione normativa, non può essere che di lavoro autonomo, non vincolato negli orari né nelle modalità di esecuzione. I soci detengono la proprietà della società e volendo, possono finanziarla. La società cooperativa è un sostituto d'imposta, come tale è titolare di tutte le spese e di tutti i ricavi dello studio. La società, quindi, ha una partita Iva/codice fiscale, fattura ai clienti, incassa i compensi e paga le tasse. Gli avvocati/soci cooperatori sono remunerati con reddito da lavoro autonomo. A loro carico resta l'onere di versare i contributi previdenziali alla Cassa Forense.

La cooperativa è semplice da gestire sotto il profilo contabile e fiscale, permettendo un'ampia detraibilità di spese dal reddito dei professionisti e consentendo una gestione trasparente e lineare dei beni strumentali e degli *asset* che, pur essendo della società, sono a disposizione dei soci. Questo modello si adatta perfettamente alla struttura di condivisione del lavoro, alla collegialità delle decisioni e alla flessibilità gestionale di uno studio legale moderno.

Già diversi studi legali hanno adottato lo schema cooperativo come testimoniato nel Sole24ore, speciale "Focus e tributi" del 27 settembre 2017, a pagina 26.

Altro punto di indubbio rilievo è costituito dall'applicazione della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante disposizioni in materia di "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

I soci lavoratori di cooperativa, in particolare, come stabilito dall'art. 1 della detta legge:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Si prescrive, inoltre, che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, stabilendosi che nel caso di lavoratore autonomo, in assenza di prescrizione stabilite da associazioni di rappresentanza si applicano i " *compensi medi in uso per prestazioni analoghe*".

Le altre disposizioni della legge in esame ineriscono rapporti di lavoro subordinati insuscettibili di rilevare per l'attività professionale stante l'espressa incompatibilità *ex art. 18, c. 1, lett. d) L.P.*

31. La personalità e la responsabilità speciale dei soci professionisti della S.t.A. di capitali

La nuova disciplina della società per l'esercizio della professione forense ripropone, infatti, la questione tradizionale della natura della prestazione dell'avvocato e della responsabilità personale nello svolgimento dell'incarico.

L'art. 1, c. 140, L. 124 del 2017 ha conservato, all'interno del nuovo art. 4 *bis* della legge forense n. 247 del 2012, il principio già contenuto nell'art. 14, c. 2, secondo cui: «*anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti*».

La norma, nella sostanza, riafferma la natura individuale del contratto d'opera professionale, al quale si applicano gli artt. 2229 ss. cod. civ. e, in via residuale, le disposizioni sul contratto d'opera, in quanto la prestazione dell'avvocato è, comunque, ascrivibile alla persona fisica, in quanto l'attività è svolta personalmente.

In questo senso si tratta di un disposto coerente con quanto prevede l'art. 2232 cod. civ. e sostanzialmente confermativo dell'indirizzo della giurisprudenza che qualifica il fatto di avvalersi di sostituti o ausiliari ovvero di una più complessa organizzazione di persone, alla stregua di una questione interna inopponibile ai clienti.

La natura autonoma dell'incarico professionale si innesta nell'elemento fiduciario e nell'elemento pubblicistico che connotano l'esercizio della professione forense al punto da dare forma alla figura del professionista avvocato. La fiducia che il cliente ripone nella persona del professionista trova nelle norme pubblicistiche relative a iscrizione all'albo, pubblicità, ingresso con esame, controllo disciplinare, presenza di un ordine una fonte essenziale della garanzia di ottenere una prestazione qualificata.

La statuizione legale del "principio di personalità" è, del resto, un bilanciamento necessario alla particolare natura delle società di professionisti che riuniscono, come testimoniato dall'art. 2238 cod. civ.,

elementi professionali e caratteristiche organizzative dell'impresa, infatti, l'art. 14, c. 2 della L. 247 del 2012, continua ad affermare che *«l'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società»*.

Corollario della responsabilità illimitata solidale del socio-avvocato con la società per obbligazioni inerenti alla prestazione professionale, l'art. 4bis, c. 2 precisa che *«la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione»*. Ciò considerato, resta fermo, ad ogni modo, il principio della responsabilità professionale in nessun modo aggirabile tramite la costituzione e l'interposizione di una persona giuridica a responsabilità limitata.

Anche per le nuove società (di persone o di capitali, anche in forma cooperativa) valgono tanto il principio di personalità nell'attività giudiziale e stragiudiziale, quanto la responsabilità del professionista nell'esecuzione dell'incarico.

In tutta evidenza, l'affermazione della responsabilità professionale del socio avvocato è limitante rispetto alla peculiarità patrimoniale propria delle società di capitali, in quanto lo schermo sociale non offre garanzie di non escussione ai soci; tuttavia, la limitazione patrimoniale deve ritenersi limitata alle sole prestazioni attinenti all'esercizio degli incarichi professionali, essendo tutte le altre obbligazioni ascrivibili al regime patrimoniale di responsabilità ordinario.

32. Crisi d'impresa e società tra avvocati

La questione circa la natura commerciale della società tra avvocati riveste importanza primaria circa l'applicabilità alla S.t.A di tutte le procedure concorsuali previste dal codice della crisi dell'impresa ovvero, in caso di risposta negativa al quesito, della sola procedura da sovraindebitamento, essendo esclusi sia il concordato preventivo che la liquidazione giudiziale, come previsto all'art. 2., c. 1, lett. c) d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14.

In passato, si era esclusa l'assoggettabilità della S.t.P. alla procedura fallimentare e la legge prevedeva chiaramente che le società tra professionisti costituite, ai sensi dell'art. 10 l. n. 183/2011, per l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale non potessero essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore: di conseguenza, non erano assoggettabili al fallimento.

Analogamente, non si può concludere per la qualificazione della S.t.A. quale impresa commerciale, posta l'anomia in materia, e il precedente sopra enunciato; ne consegue l'assoggettabilità delle società suddette alle sole procedure previste all' art. 65 ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI), e cioè il piano di ristrutturazione del debito, il concordato minore e la procedura di liquidazione controllata.

Invero, per quanto attiene al requisito soggettivo desta perplessità la mancanza di alcuna norma che espressamente si occupi della crisi da sovraindebitamento degli enti privati non commerciali, come i

comitati, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e tutti gli altri enti privati rientranti nel cd. terzo settore. È da ritenere che essi siano individuabili in “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa”, in quanto la prima (art. 121 CCI) è destinata agli imprenditori commerciali non minori, la seconda (art. 293 CCI) si applica nei casi espressamente previsti dalla legge, per cui la procedura coattiva loro applicabile pare la liquidazione controllata a norma dell'art. 268.

Tale conclusione sembra, peraltro, confermata dalla relazione del XXXIV congresso nazionale forense del 4, 5 e 6 ottobre 2018, ove si afferma che, tra le diverse criticità e lacune della riforma del 2017, c'è la necessità di specificare se possa espressamente riconoscersi alle S.t.A. natura commerciale, e propendendo per la soluzione negativa, sottrarla alle procedure concorsuali, ma al contempo prevedendo la possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

33. L'esercizio societario della professione costituisce reddito d'impresa

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018, ha chiarito che, in assenza di una norma esplicita, l'esercizio della professione forense in forma societaria è considerato un'attività d'impresa. Questo perché è determinante la veste giuridica societaria adottata piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale. Di conseguenza, anche sotto il profilo fiscale, alle società tra avvocati costituite come società di persone, di capitali o cooperative si applicano le disposizioni degli articoli 6, ultimo comma (*I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi*), e 81 (*Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione*) del TUIR. Pertanto, una società per azioni costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, di conseguenza, deve assoggettare a IRES il reddito prodotto e a IRAP il valore della produzione.

34. Contratto di rete e S.t.A.

Il contratto di rete è uno strumento giuridico che consente a più imprese di collaborare per raggiungere obiettivi comuni di innovazione e competitività, mantenendo la propria autonomia giuridica e organizzativa. Tale collaborazione può avvenire attraverso una rete-contratto, priva di soggettività giuridica, o una rete-soggetto, dotata invece di personalità giuridica. In entrambe le forme, il contratto di rete può prevedere la costituzione di un fondo comune e di un organo comune incaricato della gestione delle attività, con facoltà di rappresentanza in alcuni casi. Questo approccio consente alle imprese di mettere in comune risorse, conoscenze e competenze, mantenendo però una certa flessibilità organizzativa grazie alla possibilità di adesione posteriore o di modifica delle clausole contrattuali, resa agevole dalla "struttura aperta" del contratto.

Per quanto riguarda le responsabilità, le imprese retiste rispondono per le obbligazioni assunte dall'organo comune solo nei limiti del fondo comune, se tale organo agisce a nome della rete. In alternativa, i singoli retisti rispondono solidalmente per le obbligazioni contratte, a meno che il contratto non stabilisca altrimenti. La durata della rete è specifica e non può essere indeterminata, ma può essere prevista una tacita rinnovabilità.

Le agevolazioni fiscali, connesse soprattutto alla sospensione di imposta sui fondi accantonati per investimenti, offrono ulteriori vantaggi alle imprese partecipanti, agevolando gli investimenti nel programma di rete. L'eventuale soggettività giuridica comporta obblighi aggiuntivi come la tenuta di contabilità e il deposito del bilancio, ma permette anche di accedere a una serie di strumenti fiscali e giuridici tipici di una personalità giuridica.

Alla luce delle caratteristiche sopra esposte, il contratto di rete appare adattabile a includere anche le società tra avvocati di cui all'art. 4-bis della L. 247/2012. Queste società, nonostante la peculiarità della professione, potrebbero beneficiare dell'appartenenza a una rete in termini di crescita e innovazione, promuovendo, ad esempio, la condivisione di *know-how*, strumenti digitali, formazione e sviluppo di servizi innovativi. L'inclusione di tali società non intaccherebbe l'autonomia individuale di ciascuna, né la natura specifica della prestazione legale, dato che il contratto di rete non impone un'unificazione della gestione interna ma si limita a facilitare la collaborazione su obiettivi strategici comuni.

L'inclusione delle società tra avvocati nelle reti d'impresa può apportare numerosi vantaggi, aprendo possibilità di collaborazione e crescita difficilmente raggiungibili altrimenti. La loro partecipazione consente di introdurre una prospettiva professionale che favorisce la specializzazione in ambiti emergenti, tra cui il diritto digitale e la protezione dei dati personali, rendendo possibile la creazione di programmi di aggiornamento professionale condivisi. Le società retiste potrebbero avvalersi della rete per accedere a strumenti digitali comuni, riducendo i costi operativi, migliorando l'efficienza e facilitando il lavoro collaborativo. Un altro aspetto chiave della rete risiede nella possibilità di sviluppare sinergie digitali, ad esempio attraverso piattaforme per la gestione documentale e l'organizzazione del lavoro remoto, oggi sempre più importanti per le professioni legali.

A differenza delle reti di imprese tradizionali, la partecipazione di società tra avvocati richiede l'adozione di cautele specifiche, dovute alle particolari responsabilità e obblighi di riservatezza tipici della professione. È dunque essenziale prevedere clausole contrattuali che garantiscano il rispetto della segretezza professionale e che possano gestire eventuali conflitti d'interesse tra i retisti. Questo potrebbe includere, ad esempio, misure per la protezione dei dati sensibili e un sistema di gestione dei clienti e dei casi che impedisca la diffusione di informazioni riservate tra le diverse società retiste, assicurando così che la collaborazione professionale non comprometta il rispetto dei principi deontologici.

L'integrazione delle società tra avvocati in una rete d'impresa faciliterebbe anche la loro partecipazione a progetti multidisciplinari, affiancando alle competenze legali quelle di altre

professionalità. Tale approccio consentirebbe agli studi legali di estendere la propria offerta di servizi, rispondendo a una domanda sempre più complessa e orientata alla consulenza integrata. Potrebbero così emergere nuove opportunità per le società tra avvocati di lavorare con aziende del settore tecnologico, finanziario o delle risorse umane, incrementando l'offerta di servizi personalizzati per clienti che necessitano di assistenza in ambiti regolatori, compliance e gestione delle crisi.

In merito alla governance, è importante considerare come le società tra avvocati potrebbero trarre beneficio da una struttura flessibile e personalizzata, che garantisca l'autonomia operativa di ciascun partecipante pur all'interno della rete. Pur potendo istituire un organo comune per il coordinamento delle attività condivise, le società legali possono scegliere di configurare tale organo come un'entità consultiva o di coordinamento, lasciando ogni partecipante libero di prendere decisioni in merito alla gestione individuale dei clienti e alle strategie aziendali. Questa impostazione della *governance* consentirebbe di mantenere la specificità della professione legale, rispettando i vincoli di autonomia e indipendenza che caratterizzano l'attività forense, ma senza rinunciare ai vantaggi del coordinamento strategico sui progetti comuni.

L'innovazione tecnologica rappresenta un'altra area di grande interesse per le società tra avvocati in una rete. La digitalizzazione e la sperimentazione di nuove tecnologie, come i *software* di intelligenza artificiale per la gestione documentale e la ricerca legale, sono ormai fondamentali per aumentare la competitività e la qualità dei servizi offerti. La partecipazione alla rete può agevolare l'adozione di strumenti avanzati e di piattaforme comuni, riducendo il costo delle tecnologie emergenti e assicurando al contempo la conformità con le normative sulla protezione dei dati personali. Per uno studio legale, la possibilità di accedere a sistemi di sicurezza avanzati e a soluzioni per il trattamento sicuro delle informazioni costituisce un vantaggio rilevante che rafforza la capacità di innovare e offrire servizi sempre più digitalizzati e sicuri ai propri clienti.

La rete può anche aprire nuove prospettive di espansione dei mercati e di internazionalizzazione per le società tra avvocati, facilitando l'accesso a bandi e appalti pubblici in ambito internazionale. Attraverso la rete, gli studi legali possono creare sinergie con realtà già attive su scala globale, offrendo servizi in linea con le esigenze dei clienti internazionali e aumentando la propria visibilità sui mercati esteri. Le reti possono dunque rappresentare un veicolo per ampliare la clientela, permettendo agli studi legali di fornire assistenza anche in contesti giuridici di altre nazioni grazie alla collaborazione con partner specializzati nei rispettivi ordinamenti.

Infine, dal punto di vista normativo e regolamentare, l'inclusione delle società tra avvocati in un contratto di rete richiede di adattare il contratto per garantire la conformità con le normative specifiche della professione. È necessario prevedere clausole che garantiscano il rispetto delle norme deontologiche e della responsabilità professionale, specie nei confronti dei clienti. Potrebbero inoltre essere necessari meccanismi di compliance per evitare che la collaborazione con altre imprese possa generare situazioni di conflitto o di inosservanza degli obblighi professionali. Questi accorgimenti garantirebbero che la

partecipazione alla rete non comprometta la qualità e l'etica delle prestazioni legali offerte dalle società tra avvocati, rispettando i criteri professionali imposti dalla normativa vigente.

L'inclusione delle società tra avvocati nelle reti d'impresa, quindi, non solo appare praticabile, ma si dimostra strategicamente vantaggiosa, con possibilità di crescita e innovazione che valorizzano le peculiarità della professione legale all'interno di un contesto collaborativo e dinamico.

35. La questione della doppia iscrizione alla gestione commercianti per il socio amministratore

Si è posto anche un delicato problema circa l'iscrizione previdenziale del socio amministratore della S.t.A., che svolge più attività autonome, appunto come professionista (iscrizione alla Cassa Forense) e come socio d'opera (iscrizione alla gestione commercianti). Con riferimento all'ordinaria disciplina della società, il legislatore ha previsto il requisito della doppia iscrizione (art. 1, c. 208, l. 662/1996, come interpretato dall'art. 12, c. 11, d.l. 78/2010 conv. l. 122/2010).

Infatti, l'art. 1, c. 203, L. 662/1996 prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli

Inoltre, qualora i soggetti in questione esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essi sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente (art. 1, c. 208 L. 662/1996)

Prima della interpretazione autentica del 2010 si riteneva che questa norma imponesse al socio amministratore svolgente più attività autonome (quella di amministratore e quella di commerciante in proprio quale titolare dell'impresa che lavora al suo interno) l'iscrizione nella sola gestione relativa alla attività prevalente con contribuzione limitata ai soli redditi derivanti da questa (Cass. SU 12 febbraio 2010 n. 3240, MGL, 2010, 464).

La norma di interpretazione autentica, invece, stabiliva la diversa versione interpretativa secondo cui le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (gestione separata).

Il medesimo problema si pone nella Società tra avvocati per il socio amministratore, che necessariamente è anche un avvocato iscritto alla Cassa Forense, di cui risulta dubbia la necessità di procedere alla doppia iscrizione, analogamente a quanto avviene per gli amministratori ordinari di società, per cui la legge prescrive la contemporanea iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti.

Si potrebbe infatti affermare che il caso del socio avvocato e amministratore sia analogo a quello del socio amministratore che presti altresì la sua opera nell'impresa, con la conseguenza della necessaria doppia iscrizione anche in questo caso.

La norma di interpretazione autentica, tuttavia, sembra escludere espressamente soltanto il regime specifico della gestione separata dal principio di applicazione dell'attività prevalente.

In questo senso, dunque, sarebbe più ragionevole supporre che si applichi il principio della prevalenza generalmente osservato prima della norma interpretativa e che l'attività prevalente sia in ogni caso quella di avvocato, per cui la stessa società è costituita nel caso della S.t.A., con il risultato che l'iscrizione sarà dovuta alla sola Cassa Forense, gestione automaticamente relativa alla attività prevalente, con contribuzione da devolversi ad essa per i compensi percepiti anche per l'attività non prevalente.

36. Le norme contributive: il regolamento della Cassa Forense sulle società tra avvocati del 2021

L'art. 4bis, c. 6ter, L.P. prevede che "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs.30 giugno 1994, n. 509".

Il comma appena citato, introdotto con L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha condotto all'approvazione del regolamento sulle società tra avvocati, con delibera del Comitato dei Delegati dell'11 marzo 2021 e con D.M. Giustizia del 29 ottobre 2021 (G.U. serie generale 22 novembre 2021, n. 278), con questo concludendosi

l'iter di approvazione ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione forense. Il provvedimento spiega i suoi effetti dal 1° gennaio 2022.

La S.t.A deve essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il quale ha sede la società. I Consigli dell'Ordine sono tenuti a comunicare telematicamente alla Cassa Forense, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, le iscrizioni delle S.t.A.

Anche in caso di mancata comunicazione da parte dell'Ordine, la S.t.A è comunque obbligata a registrarsi in un'apposita sezione del sito della Cassa, che sarà istituita a breve.

Le S.t.A sono obbligate ad applicare la maggiorazione percentuale del contributo integrativo nella misura indicata nel regolamento.

Le S.t.A devono inviare entro il 30 settembre di ogni anno il Modello 5 *ter* per comunicare il volume complessivo d'affari e l'ammontare del reddito complessivo prodotto.

Il reddito prodotto dalla S.t.A attribuibile al socio iscritto alla Cassa, nonché ogni provento da lui percepito, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo previsto dagli articoli 17 e 20 del Regolamento Unico (contributo soggettivo di base e contributo soggettivo modulare volontario), indipendentemente dalla loro qualificazione fiscale e computando anche gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci.

I soci iscritti alla Cassa Forense che fanno parte dell'organo di gestione sono solidalmente responsabili con la società per il pagamento delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

I soci iscritti ad Albi o Registri Forensi, componenti l'organo amministrativo di gestione delle S.t.A., sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri contributivi ed assicurativi.

Le società iscritte nella sezione speciale dell'Albo sono obbligate a inviare il Modello 5 *ter* entro il 30 settembre di ogni anno, anche se l'iscrizione è avvenuta solo per una parte dell'anno.

Il Modello 5 *ter* deve essere trasmesso anche in caso di inattività.

Le informazioni richieste dal Modello in parola sono coerenti con quelle del modello cartaceo precedentemente utilizzato da studi associati e S.T.P. e includono:

- l'indicazione del reddito complessivamente prodotto, anche se negativo;
- il volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo incluso nel valore dichiarato ai fini IVA;
- l'entità degli utili, anche non distribuiti, della Società;

- i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto alla Cassa;

- le possibili variazioni dei dati fiscali a seguito di accertamenti fiscali definitivi relativi a precedenti modelli già inviati.

Entro la stessa scadenza annuale del 30 settembre, la S.t.A deve versare il contributo integrativo nella misura del 4% sull'intero volume annuo d'affari prodotto, anche se non riscosso dal cliente, in conformità a quanto disposto dall'art. 4bis, c. 6bis L.P., in virtù del quale *«Le società di cui al comma 1 sono tenute (...) ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»*.

Infine, l'obbligo di liquidazione e versamento del contributo soggettivo ricade sul singolo professionista socio iscritto alla Cassa, il quale deve riportare nel proprio modello 5 ordinario la quota di partecipazione agli utili, anche se non distribuiti, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.



CF CASSA
FORENSE



FONDAZIONE^{ETS}
LUIGI EINAUDI
PER STUDI DI POLITICA
ECONOMIA E STORIA